

Unico 1-2011

PARTE I: ATTI DI INDIRIZZO E PARERI

I.1. ATTI D'INDIRIZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 72 del 24/03/2011 Atto di indirizzo in relazione alle partecipazioni di controllo detenute da Onlus in enti societari aventi la qualifica di impresa sociale ex D.Lgs. 155/06.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 329/01 con il quale il legislatore ha definito le attribuzioni dell'Agenzia per le Onlus previste dall'art. 3, commi 191 e 192 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Dato atto che tra le attribuzioni dell'Agenzia per le Onlus è previsto l'esercizio di poteri di indirizzo nell'ambito della normativa vigente nonché il compito di segnalare alle autorità competenti i casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione;

Rilevata l'esistenza di un'incertezza interpretativa in merito alla possibilità per una Onlus di detenere partecipazioni di controllo in enti societari aventi la qualifica di impresa sociale ex D.Lgs. 155/06;

Preso atto della decisione del Consiglio di fornire un indirizzo interpretativo in merito all'argomento in esame;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 23 marzo 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 23 marzo 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato atto di indirizzo in relazione alle partecipazioni di controllo detenute da Onlus in enti societari aventi la qualifica di impresa sociale ex D.Lgs. 155/06, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di delegare gli uffici alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale dell'Agenzia e sul sito ufficiale dell'Agenzia;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

AGENZIA PER LE ONLUS

ATTO DI INDIRIZZO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001,
n. 329

in relazione alle partecipazione di controllo detenute da Onlus in enti societari aventi la qualifica di impresa sociale ex D.Lgs. 155/06

Approvato dal Consiglio nella seduta del 24 marzo 2011

Visti:

l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che prevede la costituzione di un organismo di controllo da istituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale;

l'articolo 3, comma 191 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il quale dispone che l'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188; che lo stesso è, altresì, investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione ed ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore e che può formulare proposte di modifica della normativa vigente;

l'articolo 1 del D.P.C.M. 26 settembre 2000 che istituisce l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale quale organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto, in particolare:

l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 che prevede, tra le attribuzioni dell'Agenzia per le Onlus, l'esercizio di poteri di indirizzo nell'ambito della normativa vigente, il compito di segnalare alle autorità competenti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione, i casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti e la collaborazione per l'uniforme applicazione delle norme tributarie attraverso la formulazione, al Ministero delle finanze, di proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore ed enti;

Rilevato che:

l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 30 giugno 2005 n. 83/E, ha precisato che non è consentita alle ONLUS la detenzione di partecipazioni in società di capitali che consentano alla medesima di assumere funzioni di coordinamento e direzione della società partecipata, configurandosi in tal caso lo svolgimento di un'attività non consentita alle ONLUS, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

il D.Lgs. 155/06 ha introdotto la possibilità per gli enti societari di acquisire la qualifica di impresa sociale;

l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 31 ottobre 2007 n. 59 nel richiamare l'interpretazione espressa nella citata risoluzione fa riferimento agli enti societari senza distinguere quelli aventi qualifica di impresa sociale ai sensi del citato decreto;

nell'ambito del Tavolo Tecnico istituito tra l'Agenzia per le Onlus e l'Agenzia delle Entrate è emerso che entrambe le Amministrazioni concordano nell'ammettere la detenzione, da parte di una Onlus, di partecipazioni anche maggioritarie o totalitarie in società commerciali aventi la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 155/2006;

Dato atto che

quanto sopra precisato risulta dal verbale dell'incontro del Tavolo Tecnico svoltosi il 17 maggio 2010;

tutto quanto premesso

l'Agenzia per le Onlus ritiene opportuno adottare il seguente Atto di Indirizzo:

**LE PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO DETENUTE DA ONLUS IN ENTI SOCIETARI
AVENTI LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE EX D.LGS. 155/06**

L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 83/E/05, ha precisato che è consentita la detenzione di partecipazioni in società di capitali alle ONLUS, a condizione che il possesso di titoli o quote, in considerazione dell'entità della partecipazione e del ruolo effettivamente svolto nella società partecipata, si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio, realizzando un impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali. Al contrario, qualora la ONLUS mediante la partecipazione assuma funzioni di coordinamento e direzione della società partecipata, esercitando un'influenza dominante ed incidendo in modo determinante sulle scelte operative degli organi della società stessa, si configura

lo svolgimento di un'attività non consentita alle ONLUS, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Quanto sopra vale anche nell'ipotesi in cui la società partecipata svolga attività analoghe a quelle istituzionali.

L'interpretazione espressa nella citata risoluzione è stata richiamata in una successiva circolare (n. 59 del 31 ottobre 2007) nella quale è stato ulteriormente precisato che “*risulta inconciliabile con la natura di Onlus un rilevante potere di gestione nella società partecipata tale che l'attività di quest'ultima possa considerarsi ad essa sostanzialmente riferibile*”.

Da quanto sopra si evince che, a parere dell'Amministrazione Finanziaria, la detenzione di una partecipazione che consenta alla Onlus di assumere il ruolo di controllante si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 460/97 che vieta agli enti in esame di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, tassativamente elencate alla lett. b) della stessa norma, e da quelle ad esse direttamente connesse od accessorie.

L'esercizio del controllo, quindi, secondo la citata impostazione, si tradurrebbe nello svolgimento di un'attività vietata oltreché nel rendere riferibile alla Onlus l'attività della società partecipata.

La posizione espressa dalla scrivente Agenzia, in merito alla possibilità di una Onlus di detenere partecipazioni societarie, anche di controllo, si differenzia sensibilmente da quella contenuta nei provvedimenti dell'Amministrazione Finanziaria sopra riportati. A tal proposito si richiama l'atto di indirizzo 15 marzo 2005 e le argomentazioni svolte nei pareri preventivi alla cancellazione ex art. 4, comma 2, D.P.C.M. 329/01 riguardanti il legittimo godimento della qualifica di Onlus da parte di enti soci unici di una s.r.l.¹.

Sebbene, a parere di questa Agenzia, non possa considerarsi elusiva in sé la detenzione di partecipazioni di controllo da parte di una Onlus in enti societari, non conseguendo alla medesima l'automatica violazione, nemmeno indiretta, dei vincoli di cui al D.Lgs. 460/97, ciò non esclude tuttavia che, in linea di principio, dall'analisi di singole fattispecie possano riscontrarsi comportamenti illegittimi posti in essere dall'organizzazione Onlus anche per il tramite della società partecipata. Ragioni di attenzione e cautela, quindi, diventano obbligatorie in tale delicato contesto ed impongono un'attenta valutazione con specifico riferimento ai singoli casi concreti.

Premesso quanto sopra, con il presente atto di indirizzo non si intendono analizzare i presupposti che legittimano, in via generale, la detenzione da parte di una Onlus, di partecipazioni di controllo in società di capitali, ma valutare se le ragioni di cautela che hanno condotto l'Amministrazione Finanziaria a ritenere precluso alle Onlus il possesso di tali partecipazioni possano valere anche nell'ipotesi in cui le società acquisiscono la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 155/06.

Trattandosi, infatti, di una figura introdotta nel nostro ordinamento successivamente alla risoluzione 83/E/05, si ritiene che non siano automaticamente estensibili alla medesima le considerazioni contenute nel provvedimento citato né quelle riportate nella successiva circolare la quale si limita, in sostanza, a richiamare il precedente atto.

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 155/06, possono conseguire la qualifica di impresa sociale “*le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale*”.

La novità introdotta da questa disposizione consiste non solo nell'aver previsto esplicitamente la possibilità per associazioni e fondazioni di svolgere un'attività istituzionale di carattere

¹ Delibere n. 752 e 753 del 28 novembre 2006, pubblicate sul Bollettino 2006 - parte IV.

commerciale² ma anche quella di aver consentito a soggetti aventi natura societaria e, quindi, tipicamente connotati dallo svolgimento di un'attività lucrativa, di perseguire il solo lucro oggettivo precludendo ai medesimi quello soggettivo.

Possono dunque acquisire la qualifica in parola oltre agli enti di cui al Libro I del Codice Civile (associazioni riconosciute e non, fondazioni e comitati) anche gli enti del Libro V tra cui le società di capitali, purché in possesso di specifici requisiti individuati dalla Legge.

Tra questi preme evidenziare l'obbligo di operare in uno dei settori di attività indicati nell'art. 2 ovvero di finalizzare l'attività di impresa al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, di destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio con il divieto quindi di distribuirli, anche indirettamente e di devolvere a favore organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.

Da quanto sopra, quindi, risulta evidente che le società di capitali aventi qualifica di impresa sociale pur richiamandosi alla disciplina specifica libro V, titolo V, del codice civile sono sottoposte a rigidi vincoli che fanno rientrare questi soggetti nell'alveo degli enti non lucrativi.

I vincoli a cui devono soggiacere gli enti societari aventi qualifica di impresa sociale, a parere della scrivente, rendono, quindi, la detenzione, nei medesimi soggetti, di partecipazioni di controllo da parte di una Onlus, priva delle criticità che sottendono invece alla interpretazione prudenziale espressa dall'Agenzia delle Entrate nei provvedimenti citati.

I requisiti, infatti, che il Legislatore ha dettato sia per il legittimo godimento della qualifica di Onlus, sia di quella di impresa sociale possono essere ritenuti idonei a fornire adeguate garanzie atte ad evitare eventuali comportamenti elusivi.

A tal proposito si rileva, inoltre, che l'art. 4 del D.Lgs. 155/06 parla espressamente di gruppo di imprese sociali ed esclude che in esso possano assumere il ruolo di società controllante le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche. Il controllo, invece, potrà essere detenuto da un ente caratterizzato quindi dalle medesime finalità non lucrative del soggetto partecipato. Non si ritiene che nulla osti al fatto che tale ente possa rivestire legittimamente la qualifica fiscale di Onlus.

In questo caso la Onlus, anche per il tramite dell'impresa sociale controllata, realizzerà la propria *mission* istituzionale, senza rischio di elusioni, potendo creare una pluralità di soggetti che, pur con le diverse caratteristiche loro proprie, perseguono un unico fine che è quello della solidarietà sociale, non potendo la partecipazione nell'impresa sociale fornire utili alla partecipante.

I.2. PARERI

² “In particolare, com’è noto, l’articolo 2249² c.c. individua un numerus clausus di forme societarie per l’esercizio di un’attività commerciale, rinviando tassativamente ai tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V. In realtà, nel corso degli anni, alcune disposizioni, in particolare di natura fiscale, hanno consentito anche ad associazioni e fondazioni l’esercizio di attività commerciali, sia pure entro precisi limiti quanto ai destinatari e quanto al volume delle attività in relazione a quelle complessive del soggetto. Ci si riferisce, in particolare, alle nozioni di marginalità delle attività economiche, richiesta per le organizzazioni di volontariato dalla legge n. 266 del 1991, o a quelle di occasionalità, complementarietà, svantaggio, diretta connessione, richieste invece per gli enti non commerciali e le ONLUS dal d.lgs. n. 460 del 1997.” (Relazione di accompagnamento dello Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”, presentata al Consiglio dei Ministri nella seduta del 2.12.2005)

I.2.2. PARERI RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

1.2.2.1. CONCERNENTI LE RICHIESTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS SUDDIVISE PER SETTORE COME RIPORTATI ALLA LETT. a) COMMA 1 DELL'ART. 10 DEL D.LGS 460/97

1) ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 17 – del 14/01/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Ente XXXXX”;

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania - Settore Controlli, contenzioso e riscossione - Ufficio Accertamento del 4 agosto 2010, prot. n. 2010/37713 pervenuta in data 9 agosto 2010 prot. n. 1285-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dell'Ente “XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l'istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell’ 11 gennaio 2011 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 13 gennaio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 13 gennaio 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l’immediato inoltro del parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’ Ente “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all’ente “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell’11 gennaio 2011

Approvato dal Consiglio il 14 gennaio 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 4 agosto 2010, prot. 2010/37713 il nostro parere preventivo in

ordine alla cancellazione dell'ente “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare. Per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è, invece, considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 2 (assistenza sanitaria) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'esame dello Statuto si evince che “l'ente ha lo scopo di provvedere al ricovero, alla cura ed al mantenimento gratuito, nei limiti dei propri mezzi, degli infermi poveri di ambi i sessi, aventi il domicilio nel Comune di XXXXX, i quali non abbiano congiunti temuti per legge, a provvedere alla loro sorte o in grado di farlo”

L'attività descritta in Statuto sembrerebbe inquadrabile nel settore dell'assistenza socio-sanitaria e della beneficenza di cui, rispettivamente al n. 1 e al n. 3 lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto. Per tale settore il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato immanente all'attività stessa con l'effetto che risulterebbe integrato il requisito di cui alla lett. *b*), comma 1, del D.Lgs. 460/97 che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus.

Tuttavia, lo statuto prodotto dall'ente, risalente al 1952, è carente di tutti i requisiti formali di cui al D.Lgs. 460/97 configurandosi, pertanto, improprio il godimento della qualifica in parola da parte dell'ente in epigrafe.

Al riguardo si rileva che, in considerazione della meritorietà dell'attività svolta la Direzione regionale istante, rilevate le numerose carenze formali dello statuto, si è attività più volte per contattare l'ente invitandolo ad apportare allo statuto le modifiche necessarie per la permanenza nell'Anagrafe delle Onlus. Le note inviate, tuttavia sono rimaste prive di alcun riscontro.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettere c) d), e), f), g) h) ed i), comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'ente “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 25 – del 14/01/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del “XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo: Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'11 gennaio 2011

Approvato dal Consiglio il 14 gennaio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 14 gennaio 2009 prot. n. 2009/2940, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 il settore n.1 (assistenza sociale e socio sanitaria), di cui all'art. 10, comma 1, lett. *a*) del citato decreto.

Dall'analisi della documentazione inoltrata si evince che l'ente si è costituito per volontà di un insieme di professionisti che hanno un interesse comune per le tematiche e pratiche autobiografiche nei diversi contesti sociali. Nel corso degli anni l'azione si è poi sviluppata nel campo della ricerca, formazione e nella pratica della mediazione nelle sue diverse forme di applicazione: familiare, sociale, culturale, etnoclinica, intergenerazionale. L'ente in particolare non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha per oggetto lo svolgimento sul territorio nazionale di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria rivolta in particolare alla popolazione migrante. Per perseguire tale oggetto l'associazione realizza iniziative che, nell'ambito della cultura della solidarietà e dell'utilità sociale, promuovano la sensibilizzazione verso la popolazione migrante ed i soggetti in disagio socio-culturale.....”

Dal processo verbale redatto a seguito di accesso in data 27 novembre 2006, risulta che l'ente ha realizzato proventi derivanti da attività di gestione del punto di orientamento/sportello immigrati presso il comune di XXXXX; attività di mediazione linguistico culturale e attività di convegnistica e annessa stampa dell'opuscolo finale.

L'ente ha considerato queste attività come attività di assistenza sociale rivolte, in coerenza con la L. 328/2000, a soddisfare l'esigenza di integrazione della popolazione migrante.

Ma la condizione di immigrato e la sua integrazione non sono sufficienti a qualificare qualsiasi tipo di attività come attività di assistenza sociale e socio sanitaria.

Tale principio viene affermato non solo nella circolare Agenzia delle Entrate n. 168/E del 1998 ma anche nella L. n. 328/2000 nonché nella L.R. della Lombardia n. 1 del 1986.

Quindi in base alla normativa sopra citata l'attività è qualificabile come assistenza sociale soltanto quando è rivolta specificatamente a persone individuate a livello singolo o di famiglia, che presentano situazioni di svantaggio o che versano in stato di bisogno.

Poiché l'ente dichiara di svolgere molte attività, i verificatori ritengono che quelle direttamente rivolte all'utenza in stato di bisogno possono essere inquadrare nell'ambito dell'assistenza sociale;

quelle invece rivolte genericamente agli immigrati possono essere considerate come attività connesse ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.Lgs. n. 460/97.

Proprio per tale ragione i verificatori hanno proceduto al confronto tra attività istituzionali e attività connesse e da esso è emerso che il limite del 66% risulta abbondantemente superato.

I verificatori invitavano quindi l’ente ad auto cancellarsi dall’Anagrafe delle Onlus. Tale richiesta però rimaneva inevasa.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del riscontro, effettuato con processo verbale di constatazione citato, del mancato perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 40 – del 15/02/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all’associazione “XXXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio il 15 febbraio 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 settembre 2010, n. 2010/59055 il nostro parere preventivo in

ordine alla cancellazione della associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l’ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall’esame dello Statuto si evince che “scopo dell’associazione è lo svolgimento di attività nei settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione e formazione; sport dilettantistico; promozione dell’arte e della cultura; tutela dei diritti civili (...) prevenzione e salvaguardia dell’incolumità della popolazione de dell’ambiente (...).” Dopo aver enunciato gli scopi, lo statuto prosegue elencando le numerose attività che l’associazione può svolgere per il perseguitamento dei medesimi: “promuove e realizza progetti di solidarietà sociale sia sul territorio italiano sia in altre nazioni ove vi siano individui in stato di grave indigenza; effettua incontri presso chiese, comunità, scuole, associazioni, ospedali... per promuovere dibattiti e congressi; promuove l’istruzione e la formazione ispirandosi ai principi cristiani della Bibbia e della solidarietà umana, promuove, svolge e rea lizza attività di carattere editoriale; sostiene le famiglie e i singoli che intendono dedicarsi alla vita missionaria (...), promuova, istituisce e gestisce comunità religiose, istituti, scuole, asili, missioni; promuovere realizzare e gestire case albergo, case famiglie, comunità protette (...); svolgere servizi di antincendio di aree boschive e civili; svolgere servizi di primo soccorso, svolgere attività di sicurezza stradale e di soccorso della cittadinanza, organizzare e gestire campi profughi...”

Lo statuto contiene la descrizione di numerose attività inquadrabili non solo nel settore di iscrizione, ma anche in quello della formazione ed, in parte, non inquadrabili in alcun settore di operatività delle Onlus. Tuttavia, rilevato che la maggior parte delle attività indicate risultano riconducibili al settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria e che lo statuto risulta rispettare tutti i requisiti formali di cui all’art., 10 del D.lgs. 460/97, si ritiene opportuno richiedere all’ente di fornire una relazione illustrativa di tutte le attività svolte indicando i destinatari delle medesime e precisando quali tra esse sono svolte in via connessa.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia invita la Direzione Regionale istante a svolgere un supplemento di indagine in merito all'Associazione "XXXXX" secondo le indicazioni che emergono dal parere, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. n. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 105 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione XXXXX";

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della "Fondazione XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione alla "Fondazione XXXXX" c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Largo XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio in data 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 17 settembre 2010, prot. 2010/72323 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della "Fondazione XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

In via preliminare, la scrivente ritiene opportuno svolgere un breve inquadramento sulla natura giuridica dell'ente in ragione della sua precedente qualifica di IPAB.

Pur non ritenendo opportuno dilungarsi in una ricostruzione normativa sulle IPAB troppo risalente la scrivente ritiene utile evidenziare che la legge 328/2000, e in particolare l'articolo 10, aveva delegato il Governo ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un decreto legislativo recane la nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla L. 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base alcuni principi e criteri direttivi previsti nello stesso articolo 10 citato.

Con il successivo decreto legislativo n. 207 del 2001, che ha dettato una nuova disciplina per le IPAB, è stata data attuazione al citato art. 10 e sono stati individuati i requisiti per definire la natura giuridica dei futuri enti prevedendone, a seconda delle caratteristiche, la trasformazione in azienda di servizi alla persona o in ente di natura giuridica privata oppure l'estinzione. Il decreto, trattandosi di materia concorrente tra Stato e Regione, doveva essere recepito a livello regionale attraverso l'emanazione di una specifica legge di riordino.

Successivamente, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, (legge costituzionale n. 3/2001) e con la nuova formulazione degli articoli 117-118, la materia è divenuta di competenza esclusiva della potestà legislativa regionale. Le singole Regioni hanno, quindi, valutato in modo diverso le disposizioni del citato D.Lgs. 207/01 nel senso che mentre alcune si sono attenute scrupolosamente al suo dettato, altre hanno considerato tali disposizioni come meri orientamenti.

Ciò premesso, la Regione Lombardia ha emanato la L.R. n. 1 del 13.02.2003 il cui art. 1 prevede la trasformazione delle stesse *"in Aziende di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, con il vincolo del rispetto degli interessi espressi dalle tavole fondative e dagli statuti originari"* e, successivamente, un Reg. reg. di attuazione (Reg. reg. 4-6-2003 n. 11).

Venendo al caso di specie, con deliberazione del XXXXX la Giunta regionale della Lombardia ha approvato la trasformazione dell'I.P.A.B. "XXXXX" in Fondazione di diritto privato.

Dall'analisi della documentazione pervenuta si evince che la fondazione si è iscritta nel settore n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

A tal proposito l'art. 2 dello statuto evidenzia che la Fondazione “*ha per scopo l'assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria, riabilitativa ed educativa, in regime residenziale, semi-residenziale e diurno, con particolare riferimento alla tutela degli anziani che si trovino in condizioni di disagio*”.

In relazione all'attività istituzionale svolta dalla fondazione codesta Direzione regionale non ha rilevato elementi ostativi al mantenimento della qualifica e la scrivente concorda con tale valutazione.

Da un punto di vista formale la Direzione Regionale istante rileva la mancanza del requisito di cui alla lett. d) dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 460/97. La scrivente non concorda con la valutazione espressa dalla Direzione Regionale istante, in quanto la clausola di cui alla lett. d) risulta formulata congiuntamente alla clausola di cui alla lett. e) dell'art.10 del citato decreto, all'art.20 dello statuto dell'ente in epigrafe.

Con riferimento ai rilievi mossi in relazione all'assetto di *governance* della Fondazione, in ragione della composizione del consiglio di amministrazione che annovera, in via prevalente, rappresentanti di enti pubblici, questa Agenzia ritiene opportuno svolgere, in via preliminare e generale un'analisi articolata al fine di argomentare la propria posizione in relazione alla tematica in generale e, successivamente, entrare nel merito del caso in esame.

La questione pone rilevanti problemi giuridici ed interpretativi la cui soluzione potrebbe avere ricadute di rilievo nel contesto *non profit*. L'elaborazione di una soluzione interpretativa in tale ambito si pone, pertanto, come un traguardo essenziale e presuppone l'esame della normativa e della prassi in materia oltre che della *ratio* ispiratrice del decreto legislativo sulle Onlus.

In prima analisi, è certamente opportuno richiamare l'Atto di Indirizzo emanato da questa Agenzia con del. n. 516 del 23 novembre 2004.

In esso si afferma che “una fondazione costituitasi con gli apporti non esclusivi da parte di un ente pubblico” può fruire legittimamente della qualifica di Onlus. Inoltre, con il sostegno di autorevole giurisprudenza, si evidenzia che “la natura pubblica di un ente non può affermarsi come sussistente per mera induzione, al pari della pacifica intrasmissibilità della condizione soggettiva, in virtù del mero rapporto partecipativo” anche in ragione del fatto che nelle fondazioni “si determina solo un apporto costitutivo patrimoniale del fondatore al nuovo soggetto”. Infine, si conclude con la possibilità, per una fondazione costituitasi anche con gli apporti provenienti da un ente pubblico, di rivestire legittimamente la qualifica di Onlus.

Tale analisi, tuttavia, inerisce alla **natura giuridica** del soggetto partecipato ma non indaga sul concetto dell’“influenza dominante” che gli “enti esclusi” possono esercitare all'interno di una Onlus (in particolare soggetti pubblici e/o società commerciali) dagli stessi costituita.

A tal proposito, è intervenuta la Ris. n. 164/E del 28.12.04, emanata dall'Amministrazione finanziaria, che in risposta all'interpello posto da una fondazione che chiedeva se la presenza di enti pubblici e/o società commerciali tra i soci fondatori e/o sostenitori potesse essere in contrasto con quanto prescritto dalla normativa sulle Onlus, ha evidenziato che:

- a) pur riconoscendo la natura privata dell'ente (non inficiata dalla presenza di enti pubblici nella compagine dei fondatori) tuttavia, la presenza di enti esclusi tra i fondatori impone una valutazione sul ruolo che gli stessi ricoprono all'interno dell'ente. Pertanto, bisogna verificare se tali “enti esclusi” esercitino una *influenza dominante* nelle determinazioni dell'ente. Tale circostanza ricorre “*verosimilmente se il numero di tali soci è prevalente*”.

b) in tali ipotesi “l’organizzazione perde la propria autonomia e viene a configurarsi nella sostanza quale ente strumentale, facendo così venire meno la ratio del disposto recato dal citato art. 10, quale emerge anche dalla relazione illustrativa al decreto n. 460/1997”.

Con la successiva Circolare n. 59 del 31.10.2007 l’Agenzia delle entrate ha nuovamente confermato tale posizione.

Stabilito, pertanto, che il soggetto partecipato da uno o più enti pubblici non muta la propria natura giuridica, che resta di tipo privatistico, - in ciò sia la scrivente che la direzione istante sono in accordo - si ritiene opportuno porre l’attenzione sulla nozione di *influenza dominante* esercitata nella Onlus dagli *enti esclusi*, la quale determinerebbe, invece, l’impossibilità di rivestire tale qualifica da parte di *i) soggetti di natura privata ii) in possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dal decreto Onlus*.

A tal proposito, è noto che la nozione di “influenza dominante” trova la sua sede originaria nell’art. 2359 del cod. civ. ove si delinea la possibilità per l’impresa, che si assume essere controllante, di esercitare un’influenza dominante sull’attività e sulle decisioni dell’impresa controllata.

Per valutare gli aspetti essenziali di quanto previsto è opportuno rappresentare le tipologie di controllo richiamate dall’art. 2359 del cod. civ.

In esso si dispone che debbano considerarsi società controllate: *1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Tale richiamo ha il solo scopo di rendere evidente la difficoltà di trasporre il concetto di influenza dominante appena delineato, che si realizza ed è ben stimabile in presenza di società per azioni, nel contesto in esame. Infatti, è possibile valutare, con ragionevole evidenza, *l’influenza dominante* per quei soggetti in cui sussista un capitale azionario e nei quali la titolarità di una quota maggioritaria di detto capitale attribuisca a colui che la detiene un potere effettivo e sostanziale sulle determinazioni del soggetto controllato.

A conforto di tale affermazione si può richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 446/1993 nella quale, in ordine ad una questione che non è di interesse nel caso di specie, la decisione veniva però motivata sul presupposto che l’ente pubblico mantenesse la gestione economica della società che esso stesso aveva costituito nelle ipotesi in cui avesse altresì mantenuto “una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario”. Ed ancora, proprio in merito al concetto di influenza dominante, si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione del 22.08.2003 n. 4748 nella quale ha ritenuto che “sussiste il requisito della dominanza pubblica nel caso di possesso da parte di soggetti pubblici della maggioranza delle quote azionarie; per contro è da escludersi che il controllo pubblico richiesto sia esclusivamente quello esercitabile da parte di enti pubblici con

modi e forme diversi dalla partecipazione maggioritaria ed incentrati su controlli amministrativi sull'organizzazione e sull'attività della società”.

E’ evidente, pertanto, che la trasposizione del concetto appena richiamato in ambito *non profit*, ed in particolare nell’impianto normativo delineato dal decreto legislativo sulle Onlus, genera oggettive difficoltà e forzature applicative in ragione della carenza di presupposti normativi.

Ad ogni modo, l’Amministrazione finanziaria assume quale elemento ostativo al riconoscimento della qualifica di Onlus la presenza dominante di “enti esclusi” nella compagine dei fondatori che porterebbe alla violazione della *ratio* sottesa al decreto, il quale giustifica l’esclusione degli enti pubblici “*con la necessità di favorire la crescita ed il consolidamento di un terzo settore che operi autonomamente rispetto ai canali di allocazione diretta delle risorse pubbliche*”.

Tuttavia, il legame tra il concetto di “influenza dominante” (assente nella relazione illustrativa come nella legge) e la violazione della *ratio* richiamata non può, ad avviso della scrivente, essere sostenuto nei termini esposti dall’Amministrazione finanziaria e ciò in base ad alcune evidenti considerazioni.

In primo luogo, la Relazione governativa parla *di canali di allocazione diretta* delle risorse pubbliche volendosi escludere che l’ente pubblico assuma, in via diretta, una qualifica prevista per “enti di carattere privato” che perseguano fini di alto valore sociale e siano caratterizzati da vincoli specifici di forma e sostanza.

In secondo luogo, perché la *ratio* trova coerenza e corretta applicazione ove la qualifica di Onlus sia esclusa in via diretta per l’ente pubblico ma non ove l’ente pubblico abbia dato vita ad un distinto ed autonomo soggetto per raggiungere i propri scopi. La ragione di una tale scelta da parte dell’ente pubblico risiede, invero, proprio nella volontà di evitare un utilizzo preponderante delle risorse pubbliche nella gestione di servizi erogati giacché tale tipologia di soggetto giuridico (privato) attinge le proprie risorse anche da canali di approvvigionamento *extra-pubblici*.

Inoltre, l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria, motivata dalla preoccupazione di evitare la violazione della *ratio* del decreto legislativo produce, all’opposto, un’evidente distorsione che ne mina alle fondamenta la stessa applicabilità; infatti, come potrebbe giustificarsi che, paradossalmente, una Onlus composta per intero da soggetti pubblici non violerebbe la *ratio* richiamata (allocazione di risorse pubbliche nella Onlus) ove fruisse per la sua *mission* di canali di approvvigionamento finanziario del tutto estranei all’ambito pubblico mentre, all’opposto, una Onlus con una minima componente pubblica tra i suoi soci (e dunque che rivesta legittimamente la qualifica anche secondo l’Agenzia delle Entrate) violerebbe la medesima *ratio* ove finanziasse per intero l’attività dell’ente con soldi pubblici. L’evidente incoerenza derivante dal caso pratico lascia trasparire la non sostenibilità dell’interpretazione teorica prospettata.

In aggiunta, anche riflessioni di carattere sostanziale escludono l’interpretazione restrittiva proposta dall’Amministrazione finanziaria. Gli stringenti vincoli previsti dal decreto Onlus sono in grado - se rispettati - di evitare un utilizzo illegittimo della Onlus. I tassativi settori di intervento previsti, il divieto di svolgere attività diverse (salvo le connesse), i vincoli al patrimonio posti sia durante la vita della Onlus che nel caso del suo scioglimento (o della sola perdita di qualifica) e la necessità di tenere una contabilità chiara e trasparente rendono arduo l’utilizzo elusivo della nuova fattispecie di carattere fiscale creata dal legislatore, se non violando le disposizioni previste.

I vincoli appena richiamati non esistono, invece, nel campo originario di applicazione del concetto di “*influenza dominante*” dove le manovre di controllo trasversale delle società previste nell’art.

2359 cod. civ. - e in altre disposizioni – possono, di fatto, nascondere espedienti strumentali al raggiungimento di fini elusivi e/o evasivi.

Ulteriori perplessità della scrivente in ordine all'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria sono poi legate a motivazioni di carattere più strettamente giuridico. Infatti, l'attività di ermeneutica giuridica utilizzata nella Ris. 164/E/2004 conduce all'ingiustificata prevalenza di un'interpretazione concettuale sulla sostanza e sulla forma, sconfinando oltre il dettato normativo che, di per sé, non fornisce alcun appiglio a tale interpretazione. La risoluzione sembra travalicare il perimetro normativo proponendosi alla stregua di un'interpretazione autentica in senso restrittivo dell'art. 10, co. 1, contenendone gli effetti e circoscrivendo i potenziali soggetti ai quali poter riconoscere la qualifica di Onlus.

Il citato comma 1, infatti, prevede che possano assumere la qualifica di Onlus “*le associazioni, i comitati, le fondazioni ...e gli altri enti di carattere privato ...*”, ed in tale disposizione è ravvisabile la sola preoccupazione del legislatore che richiede, quali requisiti per l'assunzione della qualifica, precisi vincoli soggettivi, oggettivi, formali e di sostanza. Pertanto, ove l'interprete sia in presenza di soggetti che posseggono tutti i requisiti per essere considerati Onlus - altrimenti, ovviamente, il problema non si porrebbe - l'esclusione di questi per non essere discriminatoria, e quindi per non cadere nel vizio di disparità di trattamento sanzionabile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, deve trovare ragione in un interesse ritenuto, dal legislatore e soltanto da esso, meritevole di tutela.

Se il legislatore avesse voluto prevedere una “categoria aperta” di soggetti da escludere dall'ambito delle Onlus avrebbe dovuto specificarlo con una delle formule a cui esso ricorre nei casi in cui intenda affermare la non tassatività della previsione ma ciò non è stato fatto.

A sostegno di tale interpretazione si pone anche un precedente normativo ravvisabile nell'art. 28, co. 8 della L. 26.02.1987 n. 49 (Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) nel quale il legislatore ha esplicitato con chiarezza la volontà che non vi fosse dipendenza o influenza (anche indiretta) nei confronti di un'organizzazione. Il comma citato dispone, infatti, che “*Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime: (...) d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro (...).*

La scrivente Agenzia, in ragione di quanto argomentato, ritiene che l'interpretazione adottata dall'Amministrazione finanziaria non risulti suffragata da esplicite disposizioni di legge né possa ricavarsi in via interpretativa, ma all'opposto sembra lasciar trasparire elementi lesivi del principio di uguaglianza garantito costituzionalmente.

In assenza di un intervento chiaro del legislatore che ricomprenda o escluda in modo esplicito tali soggetti dal novero delle Onlus, la scrivente ritiene che il quadro normativo vigente, analizzato anche alla luce dei recenti orientamenti della legislazione sociale, nonché le ragioni di carattere giuridico diffusamente espresse nel parere, lascino propendere a favore di un'interpretazione restrittiva e letterale della disposizione prevista dall'art. 10, co. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Si ritiene, pertanto, più adeguato porre attenzione alla presenza dei requisiti obbligatori formali ed al rispetto sostanziale degli stessi piuttosto che ricorrere ad interpretazioni estensive della disposizione non giuridicamente suffragate ed operanti attraverso una valutazione prognostica delle intenzioni dell'ente.

L’Amministrazione finanziaria, ove ravvisi reali intenti elusivi da parte della Onlus, già possiede gli strumenti giuridici per escludere l’ente dall’Anagrafe delle Onlus e sanzionarne eventuali comportamenti di tipo elusivo. In tal senso deve interpretarsi l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 il quale dispone siano “*inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e a ottenere riduzioni d’imposte o rimborsi, altrimenti indebiti*”.

Tutto quanto premesso, a giudizio della scrivente il concetto di influenza dominante non può essere applicato alla fattispecie in esame, giacché non trova riscontro nella normativa prevista per le Onlus né rispecchia la *ratio* posta alla base della stessa.

Infine, ma non ultimo, si evidenzia che la stessa Amministrazione finanziaria, nella Ris. n. 33 del 14 marzo 2000, correttamente evidenziava “*... Per completezza di esposizione, infine, si ritiene utile rammentare che per le c.d. ex I.P.A.B., quelle cioè che hanno perso la qualificazione di ente pubblico, le stesse possono, ove naturalmente soddisfino tutti i requisiti previsti dall’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, assumere la qualifica di ONLUS*”. In tale Risoluzione l’Amministrazione è in completo accordo con la scrivente, evidenziando che la presenza di tutti i requisiti impone l’iscrizione dell’ente nell’Anagrafe delle Onlus senza la necessità di recuperare, in via esclusivamente interpretativa, elementi di ostacolo all’acquisizione dell’omonima qualifica.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del constatato perseguitamento della finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e delle considerazioni sopra esposte, esprime parere negativo in merito alla cancellazione della “**Fondazione XXXXX**” dall’Anagrafe Unica delle Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 106 – del 24/03/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione dell’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 15 settembre 2010, prot. n. 2010/60833, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, l'ente in epigrafe ha indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) tra quelle previsti alla lett. a), comma 1, art. 10 della citata norma e risulta iscritta all'anagrafe delle Onlus dal 10 dicembre 2004.

La direzione regionale istante il 7 luglio 2010 ha richiesto all'ente - ai sensi dell'art. 3 del D. M. 18 luglio 2003 n. 266 - di produrre copia dello statuto e dell'atto costitutivo. Il 9 agosto 2010 sono pervenuti alla Direzione Regionale istante copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente in epigrafe.

Dall'analisi dello statuto (art.2) emerge che l'ente in epigrafe indica di svolgere la propria attività istituzionale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (sett. 1), nel settore dell'istruzione (sett. 4) e nel settore della formazione (n.5).

Le censure mosse dalla Direzione Regionale istante nei confronti dell'istituzione di un Consultorio Familiare da parte dell'ente, non appaiono supportate da idonea documentazione. In particolare nella richiesta di parere formulata dalla Direzione Regionale istante è riportata erroneamente la risoluzione n. 70/2009. La richiesta di parere contiene la soluzione prospettata dall'istante e non la

soluzione elaborata dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso che invece afferma: “*I consultori privati, che svolgono assistenza alla famiglia e alla maternità in conformità ai principi recati dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, persegono finalità solidaristiche assicurando protezione sociale a particolari soggetti meritevoli di sostegno sociale senza oneri economici a carico degli assistiti. (...) Dalle osservazioni sopra formulate discende che una associazione che gestisce un consultorio può essere iscritta nell'anagrafe delle ONLUS, nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), n. 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, qualora il consultorio realizzi gli scopi previsti dall'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405 senza oneri economici a carico dell'utente.*”

L’Agenzia delle Entrate richiama, dunque, la Legge 405/75 e consente lo svolgimento delle attività di consultorio familiare se queste vengono rese gratuitamente a favore dei soggetti assistiti in linea con l’art 4, secondo comma che afferma “*le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, su territorio italiano.*”

A tal riguardo, alla luce di quanto sopra, la scrivente ritiene opportuno richiedere un approfondimento d’indagine, volto ad acquisire, da parte dell’ente in epigrafe, una relazione illustrativa che descriva dettagliatamente l’attività realizzata sino ad oggi dall’ente, i progetti in essere e le modalità del loro svolgimento, le eventuali convenzioni in essere, nonché i soggetti destinatari dell’attività dell’ente, per potere, innanzitutto, verificarne la corretta riconducibilità ad uno dei settori di cui alla lettera a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e, pertanto, stabilire, se l’ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), del citato comma.

In aggiunta, lo statuto dell’ente in epigrafe risulta rispettare i requisiti formali di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce alla Direzione Regionale delle Entrate della Sicilia lo svolgimento di un supplemento d’indagine nei confronti dell’associazione “XXXXX” nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all’Agenzia per le Onlus ai sensi dell’art 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. n. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 109 – del 24/03/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione “XXXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio in data 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 dicembre 2010, prot. n.2010/25336, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato nella comunicazione di cui all'art. 11 D.Lgs. 460/97 quale settore di attività il n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

La Direzione Regionale istante sulla base degli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale delle Entrate di XXXXX in data 25 ottobre 2010 ha ritenuto violate le disposizioni di cui all'art.10,

comma 1, lett. *d*) ed *e*) e, di conseguenza, l'ente in epigrafe avrebbe posto in essere una distribuzione indiretta di utili.

Analizzando il PVC redatto a cura dei funzionari incaricati dalla Direzione Provinciale di XXXXX e inviato a questa Agenzia dalla Direzione Regionale istante, emergono alcuni dubbi sulla qualificazione dell'ente in epigrafe come “ente commerciale” e il conseguente disconoscimento in capo all’associazione “XXXXX” dello status di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale.

La Scrivente concorda con la DRE istante che per il periodo d’imposta specificatamente indicato nel PVC (anno 2007) l’ente è incorso in alcuni errori contabili.

Dall’analisi del bilancio consuntivo del 2007 risulta che l’ente abbia, in primo luogo, contabilizzato una cifra inferiore rispetto al contributo effettivamente ricevuto dal Comune di XXXXX per il progetto “XXXXX” (€ 27.000,00 in luogo di € 27.999,25 effettivamente accreditati dal Comune di XXXXX sul c/c bancario intestato all’associazione).

Nono sono state, inoltre, iscritte a bilancio le voci relative alle entrate derivanti dal contratto di subaffitto pagato all’ente in epigrafe da parte dell’associazione “XXXXX”.

Si rileva una duplicazione della voce di spesa relativa al prestito effettuato a favore dell’associazione “XXXXX”.

Sono stati infine erroneamente riportati nel bilancio consuntivo gli importi - documentati da scontrini e fatture – relativi a spese sostenute nel corso dell’anno 2007.

I comportamenti sopra riportati configurano, a giudizio di chi scrive, una violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 20 bis del D.P.R. n. 600/1973 (rubricato *Scritture contabili delle Onlus*) il quale prevede che a pena di decadenza di benefici fiscali le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale devono: “*a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall’articolo 22;* *b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell’ipotesi in cui l’ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (...)*”.

Occorre rilevare che l’inoservanza delle disposizioni previste nell’art. 20bis sopra riportato, non comporta, quindi, la decadenza dalla qualifica fiscale di Onlus, bensì dai benefici fiscali ad essa connessi.

Un secondo rilievo mosso all’ente in epigrafe concerne il “compenso forfetario mensile” che i volontari, impegnati nell’assistenza domiciliare, hanno ricevuto nell’anno 2007.

Questa Agenzia ritiene opportuno fare alcune precisazioni su questo punto. Occorre, in primo luogo, ricordare che il D.Lgs. 460/97 non contiene disposizioni specifiche relative ai volontari. Nel PVC viene richiamata la L. 266/91 e, in particolare, l’art. 2 rubricato “Attività di volontariato” che

recita: “1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonome e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.”

Il richiamo alla l. 266/91 è condivisibile e utile per definire la figura del volontario ma non appare corretta l’applicazione *sic et simpliciter* della disciplina dettata per le OdV agli enti qualificati come Onlus ai sensi del D.Lgs. 460/97.

Le OdV rientrano infatti nella categoria degli enti considerati in ogni caso onlus ai sensi dell’art. 10, comma 8, D.Lgs. 460/97 e si caratterizzano per le prestazioni gratuite, volontarie e prevalenti dei propri associati. Le Organizzazioni di Volontariato, infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 4 l. 266/91: “(...) Possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.” Le Linee Guida elaborate da questa Agenzia sulla Tenuta dei Registri del Volontariato (cfr. Atto di Indirizzo Agenzia per le Onlus n. 8/2010) specificano a questo proposito che: “Le prestazioni rese dai volontari costituiscono lo strumento principale di cui l’organizzazione si avvale per il perseguitamento dello scopo solidaristico. Il Legislatore, tuttavia, non ha escluso la possibilità per gli enti di avvalersi anche di personale retribuito a condizione che:

- i rapporti di lavoro siano limitati a quelli strettamente necessari al funzionamento regolare dell’organizzazione oppure a quelli occorrenti per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta;
- le prestazioni dei volontari restino comunque prevalenti e determinanti.”

Il D.Lgs. 460/97, come si ricordava prima, non contiene divieti rispetto alla possibilità di assumere personale retribuito. L’art. 10, comma 6 lett. e) del decreto prima richiamato, vieta “la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche”, ma non impone di impiegare - esclusivamente o prevalentemente - volontari per il raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale. Si rileva quindi una fondamentale differenza tra la figura delle Organizzazioni di Volontariato (ai sensi della l. 266/91) - caratterizzate dall’apporto prevalente dell’opera gratuita dei volontari - e le Onlus ai sensi del D.Lgs. 460/97.

Si contesta inoltre il rilievo (cfr. PVC, p. 17) secondo cui le somme ricevute dai volontari non possano qualificarsi come rimborsi spese “*in quanto manca una delibera ad hoc che regolamenti in via generale le modalità dei rimborsi spese e in secondo luogo non esistono richieste scritte di rimborso*”. Nuovamente si riscontra un’applicazione *tout court* della disciplina dettata dalla L. 266/91. E’ infatti la legge appena richiamata (art.2, secondo comma) che impone alle OdV di determinare preventivamente i limiti per il rimborso delle spese sostenute.

Questa breve disamina si è resa necessaria per definire il corretto quadro normativo alla luce del quale valutare il “compenso forfetario mensile” corrisposto ai volontari dall’ente in epigrafe. Tale

comportamento, a giudizio della Scrivente, appare eventualmente sanzionabile sotto il profilo civilistico, fiscale e giuslavoristico ma non sembra costituire un’indiretta ripartizione di utili in virtù delle ragioni sopra esposte.

Da un punto di vista formale si rileva la carenza parziale della clausola di cui alla lett. f) comma 1), art. 10 D.Lgs. 460/97. Si sollecita pertanto l’ente ad adeguare lo statuto alle disposizioni di cui al decreto citato al fine di salvaguardarne la permanenza nell’Anagrafe unica delle Onlus..

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrato perseguitamento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. b) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere negativo in merito alla cancellazione dell’**Associazione “XXXXX”** dall’Anagrafe Unica delle Onlus, ferma la decadenza dai benefici fiscali fruiuti per i periodi d’imposta nei quali sono state commesse le rilevate irregolarità nella tenuta della contabilità. Si sollecita altresì l’ente in epigrafe a modificare lo statuto con la corretta formulazione della clausola di cui alla lett. f) comma 1), art. 10 D.Lgs. 460/97 al fine di salvaguardarne la permanenza nell’Anagrafe unica delle Onlus.

2) ASSISTENZA SANITARIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 78 – del 24/03/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l’Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo

all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia – Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione – Ufficio Accertamento del 13 ottobre 2010, prot. n. 67378 pervenuta in data 18 ottobre 2010 prot. n. 1512-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta della “Associazione XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione del 22 marzo 2011 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 23 marzo 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 23 marzo 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l’immediato inoltro del parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’“Associazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all’**“Associazione XXXXX”**, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla la pregiata Vostra del 13 ottobre 2010, prot. n. 67378, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’ **“Associazione XXXXX”** dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dal decreto regionale inviato dalla Direzione Regionale istante risulta che l’ente in epigrafe è iscritto al Registro Regionale del Volontariato a decorrere dall’11 luglio 2006, con la conseguenza che, da tale data, ha acquisito la qualifica di onlus di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 460/97.

In ragione di quanto sopra, l’accertamento del rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa delle Onlus deve essere condotto limitatamente al periodo intercorrente tra il 30 gennaio 1998, data di iscrizione all’Anagrafe, ed il 10 luglio 2006, data di iscrizione al Registro delle OdV.

Nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97, l’ente ha indicato il settore di attività n. 2 (assistenza sanitaria).

Dall’analisi dello Statuto emerge che l’attività dell’ente consiste in “a) organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti; b) nell’effettuare il trasporto degli emodializzati (...);

c) nell'effettuare servizi di guardia medica ed ambulatoriali (...); d) nel promuovere iniziative di informazione sanitaria e prevenzione e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela ambientale; f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo o per una migliore qualità della vita...”

Preliminarmente si rileva che per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire finalità di solidarietà sociale. Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene sia condizionante, in senso negativo, il fatto che l'attività di cui al punto c) e di cui al punto f) sopra riportati, non essendo rivolta in via prevalente a soggetti svantaggiati, risultino carenti del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b) del citato comma.

Si rileva, inoltre, che lo Statuto è carente dei requisiti di cui alle lettere c), d), f) e parzialmente h) di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, configurandosi, pertanto, per tale motivo improprio il godimento della qualifica di Onlus segnatamente al periodo antecedente all'iscrizione nel registro delle Odv.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, nonché dei requisiti formali di cui alle lettere c), d), f) e parzialmente h), evidenzia che l’“**Associazione XXXXX**”, segnatamente al periodo precedente all’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato (dal 30.01.1998 al 10.07.2006), ha fruito illegittimamente delle agevolazioni fiscali connesse alla qualifica di Onlus.

3) BENEFICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 14 – del 14/01/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l’Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;

- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia - Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione - Ufficio Accertamento del 21 luglio 2010, prot. n. 2010/60182 pervenuta in data 28 luglio 2010 prot. n. 1252-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dell’associazione “XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell’ 11 gennaio 2011 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 13 gennaio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 13 gennaio 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l’immediato inoltro del parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'11 gennaio 2011

Approvato dal Consiglio il 14 gennaio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 21 luglio 2010, n. 2010/60182 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'esame dello Statuto si evince che "l'associazione ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori relativi alla formazione dei giovani e nell'aiuto a famiglie bisognose nell'Area Lombarda".

Nelle note di chiarimenti inviate dall'ente alla Direzione Regionale istante sono esposte, con maggior dettaglio, le attività dell'associazione: "a) offrire aiuto economico alle famiglie bisognose dell'area lombarda che si trovino in condizioni di svantaggio per ragioni economiche, fisiche o psicologiche dei loro componenti anche attraverso l'assunzione degli oneri economici necessari al compimento degli studi (...); b) svolgere attività di formazione ed istruzione rivolta ad allievi di istituti scolastici ed universitari lombardi anche attraverso la partecipazione a corsi, convegni e seminari di studi con particolare attenzione allo studio della Costituzione Italiana ed ai suoi principi di libertà e solidarietà".

Le attività descritte nello statuto e nelle ulteriori note illustrate inviate dall'ente sono riconducibili al settore n. 3 (beneficenza) ed al settore n. 5 (formazione) di cui alla lett. a), art. 10 del D.lgs. 460/97.

Tuttavia, in base al principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, secondo cui tutte le attività condotte devono perseguire finalità di solidarietà sociale, nel caso in esame si ritiene sia condizionante, in senso negativo, il fatto che l'attività inquadrabile nel settore a solidarismo condizionato (formazione) non sia rivolta a soggetti svantaggiati (i destinatari sono gli allievi degli istituti scolastici e universitari lombardi) ai sensi del comma 2, art. 10.

In considerazione di quanto sopra l'ente risulta carente il requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus ossia il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1, della stessa norma.

Lo Statuto rispetta tutti i requisiti formali di cui all'art. 10 richiamato.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "**XXXXX**" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

4) ISTRUZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 81 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell"XXXXX**".**

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria – Ufficio Accertamento e riscossione del 12 ottobre 2010, prot. n. 2010/21029 pervenuta in data 20 ottobre 2010 prot. n. 1525-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dalla “XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l'istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione del 22 marzo 2011 che riguarda, tra l'altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 23 marzo 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 23 marzo 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;

- di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione alla “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 ottobre 2010, prot. n. 2010/21029 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Dalla nota pervenuta dalla Direzione Regionale istante si evince che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 4 (istruzione) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto registrato nel febbraio 2004 e successivamente modificato con delibera registrata nel marzo 2007, si evince che l'ente “ha come scopo la promozione, la partecipazione e la crescita culturale dei cittadini, con particolare riguardo al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio religioso, artistico, letterario, culturale e sociale della XXXXX attraverso le seguenti finalità: organizzazione e gestione di corsi di studio, apprendimento, perfezionamento e formazione a tutti i livelli; promozione di attività ed iniziative di carattere religioso, artistico, sociale e culturale (...); cura della redazione e della diffusione di pubblicazioni, riviste e manuali; effettuazioni di viaggi culturali (...); attività di servizio sociale a favore della famiglia e delle fasce svantaggiate in genere (...). La “XXXXX” svolge anche attività (...) connesse. A tale scopo è istituita la Scuola Materna”.

Nell'aprile del 2010 l'ente in epigrafe è stato sottoposto a verifiche fiscali da parte della Direzione Provinciale di XXXXX, da cui è emerso che l'attività svolta è quella di scuola dell'infanzia per la quale l'ente ha ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria ex art. 1, comma 4, l. 62/00 e percepisce contributi dalla XXXXX e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Come rilevato anche dai funzionari verificatori, l'attività dell'ente risulta quindi correttamente inquadrabile nel settore di iscrizione ma non essendo rivolta a soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 460/97 risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus ossia il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 sopra richiamo.

Nella Relazione inviata dai verbalizzati alla DRE istante si precisa che “lo statuto e l'ubicazione in locali di proprietà della Chiesa parrocchiale ‘XXXXX’ in XXXXX confermano altresì che trattasi di un ente ecclesiastico gestore di una scuola”.

In merito a quanto sopra si rileva che dall'analisi della documentazione pervenuta non si evince con chiarezza se l'ente in epigrafe possa qualificarsi quale un ente ecclesiastico. In particolare, è stato prodotto uno statuto della fondazione “XXXXX” risalente al 1956 nel quale si precisa che l'opera istituita presso la Parrocchia di XXXXX, pur restando principalmente a servizio della medesima, “ha personalità ed amministrazione propria ed autonoma”. In altro documento del 2004 si rileva, invece, che “è costituita sotto forma di Onlus l'ente parrocchiale “XXXXX”, denominato “associazione” nella successiva delibera di assemblea straordinaria che modifica il citato statuto.

Dall'analisi della documentazione prodotta, quindi, sembrerebbe che la “XXXXX” sia un'associazione che, pur utilizzando i locali della parrocchia, sia distinta da quest'ultima (oltreché dalla fondazione del 1955). A tal proposito sarebbe necessario disporre di maggiori elementi per valutare l'effettiva natura dell'ente, tuttavia, non si ritiene necessario procedere ad un approfondimento in tal senso in quanto l'associazione in epigrafe non potrebbe, in ogni caso, legittimamente godere della qualifica di Onlus anche qualora lo statuto prodotto fosse riferito ad un cd. ramo Onlus. L'attività svolta, infatti, non perseguendo finalità di solidarietà sociale, come sopra evidenziato, non consente all'ente di restare iscritto legittimamente nell'Anagrafe né come Onlus né come Onlus parziale.

Lo statuto del 2004, integrato della delibera assembleare del 2007, rispetta tutti i requisiti formali di cui all'art. 10 sopra richiamato.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

5) FORMAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 44 – del 15/02/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania – Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione - Ufficio Accertamento del 21 settembre 2010, prot. n. 2010/42503 pervenuta in data 24 settembre 2010 prot. n. 1425-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dell' associazione “XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l'istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le

attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione del 9 febbraio 2011 che riguarda, tra l'altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 febbraio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 febbraio 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio il 15 febbraio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 21 settembre 2010, n. 2010/42503 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l’ente ha indicato nella dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà il settore di attività n. 5 (formazione) di cui alla lett. *a*, comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall’analisi dello statuto dell’ente si evince che “l’associazione ha ad oggetto: la promozione, la progettazione, l’istituzione, l’organizzazione e il coordinamento di iniziative e corsi di formazione per l’apprendimento di tecnologie, di tecniche e di sistemi, o qualsiasi altra tipologia formativa senza limiti di livello (...); l’addestramento, il perfezionamento, l’aggiornamento e la riqualificazione manageriale e professionale; la ricerca, la promozione e l’assistenza alla formazione in genere (...)”.

L’attività descritta in statuto risulta inquadrabile nel settore n. 5 (formazione). Per tale settore le finalità di solidarietà sociale si considerano perseguite solo se l’attività è rivolta a soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.lgs. 460/97. Nel caso di specie, sebbene nella dichiarazione sostituiva l’ente indichi come destinatari dell’attività “alunni portatori di handicap e persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche”, non vi , invece, è alcuna riferimento a tali soggetti nello statuto.

Quanto sopra trova conferma anche nella descrizione dell’attività presente sul sito web dell’ente (XXXXX) che consiste in “ideare, coordinare e realizzare progetti finalizzati all’inserimento lavorativo e sociale, di svolgere servizi qualificati nell’ambito dell’organizzazione, valutazione e controllo di percorsi formativi, di favorire la preparazione e l’aggiornamento professionale degli operatori delle scuole, degli enti pubblici e privati e della cooperazione sociale. L’associazione nasce come rete aperta e flessibile di professionisti, formatori, esperti aziendali con esperienza in

settori produttivi diversificati, da anni impegnati nel campo della preparazione professionale e dei servizi al personale.”

Lo statuto risulta carente del requisito di cui alle lettera *i*) e parzialmente *h*), di cui al comma 1, art, 10 del D.lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, nonché del requisito di cui alla lettera *i*) e parzialmente *h*) della stessa norma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 50 – del 15/02/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, viale XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 febbraio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'8 giugno 2010, prot. n. 2010/12603 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti constitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata dello statuto (artt.2,3), della relazione illustrativa delle attività, dei bilanci allegati e delle informazioni acquisite dal sito di riferimento dell'organizzazione XXXXX, emerge che l'ente in epigrafe svolge un'attività istituzionale riconducibile nel settore della formazione (n.5), anziché in quello d'iscrizione dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, ai fini di una corretta individuazione dell'attività istituzionale effettivamente realizzata in concreto dall'ente in epigrafe è fondamentale la valutazione della relazione illustrativa e dei bilanci allegati, da cui si evince che, a differenza di quanto riportato nello statuto, l'attività in cui viene impiegata la quasi totalità dei fondi è l'attuazione di corsi di formazione, i cui destinatari sono laureandi e laureati in discipline giuridiche ed umanistiche.

Al riguardo, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto per il settore della formazione (n.5) il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è resa nei confronti di soggetti svantaggiati, come sopra precisato: nel caso di specie, tale condizione non risulta riscontrata.

Ne deriva che, a giudizio di questa Agenzia, l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

In aggiunta, lo statuto rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 56 – del 15/02/2011 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX";

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Viale XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:

Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio il 15 febbraio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 9 agosto 2010, prot n. 27423, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall'analisi dello statuto (art.3) emerge che l'ente in epigrafe indica quali settori di attività il n. 4 (istruzione) e il n. 5 (formazione) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97, specificando inoltre che l'attività è rivolta a soggetti svantaggiati.

Tale previsione statutaria risulta di fatto smentita dalla documentazione inviata dall'ente in epigrafe alla DRE competente (rendicontazione relativa agli anni 2007 - 2008 – 2009, breve relazione descrittiva dell'attività svolta nonché l'elenco delle iniziative di formazione svolta) nonché dalle informazioni reperibile sul sito internet dell'ente.

Sulla *homepage* del sito internet si legge, infatti, che l'associazione in epigrafe “*si occupa di diffondere la metodologia XXXXX attraverso l'organizzazione di corsi di formazione (...) per insegnanti, psicologi, educatori, genitori, terapisti della riabilitazione*”.

Dalla documentazione allegata emerge che l'ente in epigrafe ha organizzato numerosi incontri di formazione, *workshop* e seminari rivolti a professionisti del settore educativo e non, a genitori e insegnanti.

Si rileva che non vi è traccia alcuna di attività riconducibili al settore n. 4 (istruzione) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97 e, per quanto concerne l'attività di formazione (settore n. 5), la stessa non risulta affatto rivolta a soggetti svantaggiati.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che il fatto che l'attività svolta nel settore a solidarismo cd. “condizionato” della formazione (5), non sia diretta ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio sia condizionante al riguardo, in senso negativo, rispetto al perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Pertanto, l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Infine si rileva che lo statuto non risulta carente dei requisiti formali previsti alle lett. *c*) e seguenti comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo

in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” Onlus dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 103 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del “XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione XXXXX, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Viale XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 30 luglio 2010 prot n. 54335, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti

come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso risulta che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, emerge che il settore di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, indicato dall'ente nella comunicazione, è il n. 5 (formazione), lett. *a*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art. 2) si evince che l'ente svolge prevalentemente la propria attività nei confronti dei propri soci arrecando benefici nei loro confronti, attraverso offerte formative per valorizzare professionalmente il predetto personale, come ad esempio il conseguimento di lauree triennali, specialistiche e di master.

Tale obiettivo è anche confermato nel regolamento allegato, che all'art. 1, precisa che l'ente svolge la propria attività principalmente nei confronti dei soci e dei meno abbienti.

Le attività, così come descritte in statuto e nel regolamento, sono inquadrabili nell'ambito del settore della formazione (n. 5).

Per tale attività il requisito di solidarietà sociale si considera soddisfatto solo se l'attività è rivolta a soggetti svantaggiati mentre nello statuto risulta che le attività vengono rivolte principalmente nei confronti dei soci e non a favore di soggetti esterni in situazione di svantaggio fisico, psichico, economico o familiare, con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma. Tale carenza implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Inoltre, la Direzione regionale della Sicilia ha riscontrato che l'ente svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione lidi marini. Tali attività non rientrano nelle previsioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a* e *b*) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 75 – del 24/03/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“XXXXX”.

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l’Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia – Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione - Ufficio Accertamento del 18 ottobre 2010, prot. n. 2010/80663 pervenuta in data 21 ottobre 2010 prot. n. 1548-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dell’associazione XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione del 22 marzo 2011 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 23 marzo 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 23 marzo 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio in data 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 18 ottobre 2010, prot n. 2010/80663, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente nella comunicazione d'iscrizione ha indicato quale settore d'iscrizione lo sport dilettantistico (n.6), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Dall'analisi dello Statuto (art.1) si evince che l'attività istituzionale dell'ente in epigrafe sembra correttamente inquadrabile nel settore d'iscrizione dello sport dilettantistico (n.6), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Al riguardo, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto per il settore dello sport dilettantistico (n.6) il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è resa nei confronti di soggetti svantaggiati, come sopra precisato: nel caso di specie, tale condizione non risulta riscontrata.

Ne deriva che, a giudizio di questa Agenzia, l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

7) TUTELA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COSE D'INTERESSE ARTISTICO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 76 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e

che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria – Ufficio Accertamento e riscossione del 12 ottobre 2010, prot. n. 2010/21037 pervenuta in data 20 ottobre 2010 prot. n. 1531-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dell’associazione “XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione del 22 marzo 2011 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 23 marzo 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 23 marzo 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 ottobre 2010, prot. n. 2010/21037 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939,

tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l’ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 7 (tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall’analisi dello statuto dell’ente si evince che “l’associazione svolgerà in particolare le sotto indicate attività: promozione dei valori culturali, artistici, ed umani nell’ambito della realtà cittadina e regionale; tutela, recupero, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale in genere della regione Calabria; organizzazione e svolgimento di convegni, dibattiti, tavole rotonde e seminari su temi e problematiche di interesse culturale, artistico e sociale; organizzazione di spettacoli, mostre e manifestazioni varie che interessino la realtà cittadina e regionale nel settore storico, artistico e culturale; promozione di attività umanitarie...”.

La Direzione Regionale istante, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti sostanziali per il mantenimento dell’iscrizione all’Anagrafe, ha richiesto all’ente di produrre idonea documentazione tra cui una relazione sull’attività svolte, i rendiconti, la dichiarazione del ministero dei beni culturali.

A tale richiesta è pervenuta una nota da parte del figlio del legale rappresentante dell’ente nella quale si precisa che l’associazione era stata costituita a suo tempo per promuovere una potenziale attività culturale nel territorio attraverso la promozione di libri, conferenze e seminari. Tuttavia l’associazione, dopo la sua costituzione, a causa di una serie di vicissitudini personali del socio fondatore, non ha mai svolto alcuna attività rimanendo fino ad oggi inattiva.

In considerazione di quanto sopra si rileva che, a parere della scrivente, l’inattività dell’associazione in epigrafe non consente il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97, che si realizza attraverso lo svolgimento di un’attività riconducibile in uno o più dei settori tassativamente indicati dal Legislatore nell’art. 10, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 5 della stessa norma.

Si precisa, in ogni caso, che anche da un esame meramente formale dello statuto non tutte le attività ivi descritte rispettano il requisito di cui alla b) sopra richiamato, configurandosi quindi anche, sotto questo profilo, improprio il godimento della qualifica di Onlus.

Lo statuto rispetta gli altri requisiti formali di cui all’art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera b), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della associazione “XXXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 83 – del 24/03/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della ““Fondazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “Fondazione XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione alla “Fondazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 ottobre 2010, prot. n. 2010/21032 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione **“Fondazione XXXXX”**, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939,

tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l’ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 7 (tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall’analisi dello statuto dell’ente si evince che “la fondazione si propone i seguenti scopi: a) promuovere la conoscenza, secondo le linee della più recente storiografia, della vita e della testimonianza socio-religiosa offerta dal sacerdote calabrese XXXXX nel contesto della sua terra e del tempo in cui visse ed operò; b) promuovere la promozione e formazione socio-culturale dell’attuale società, particolarmente quella giovanile e più debole, alla luce dell’insegnamento e della spiritualità del XXXXX; c) promuovere convegni di studio socio-religiosi (...); d) promuovere conferenze, dibattiti, tavole rotonde (...); e) promuovere borse di studio e premi per le ricerche attinenti la figura, l’opera e gli scritti del XXXXX (...); g) promuovere la costituzione di un museo avente ad oggetto delle testimonianze artistiche, storiche, culturali ed anche della tradizione popolari e religiose dell’area reggina e calabrese (...)...j) promuovere e perseguire finalità di solidarietà sociale mediante promozione di assistenza sociale (...) la fondazione può organizzare, realizzare e gestire strutture di accoglienza per persone anziane....”.

La Direzione Regionale istante, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti sostanziali per il mantenimento dell’iscrizione all’Anagrafe, ha richiesto all’ente di produrre idonea documentazione relativa agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, tra cui una relazione illustrativa delle attività svolte e dei destinatari delle medesime.

Dalla nota inviata dall’ente si evince che l’attività è consistita nella realizzazione di alcuni opuscoli che riguardano le preghiere scritte da XXXXX, distribuiti gratuitamente in occasione dei convegni organizzati dal medesimo ente; nella distribuzione a numerose chiese di quadri raffiguranti XXXXX, allo scopo di favorirne la conoscenza; nell’organizzazione di incontri, convegni, pellegrinaggi finalizzati a promuovere al conoscenza della figura, l’opera e il carisma della santità di XXXXX e nell’organizzazione, con cadenza annuale, di raduni dedicati sempre alla figura del santo.

L’attività svolta dall’ente che consiste prevalentemente nella realizzazione di iniziative a carattere religioso non risulta, a parere della scrivente, inquadrabile nel settore di iscrizione né in alcuno dei settori di operatività indicati nell’art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In ragione di quanto sopra la fondazione risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus ossia il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97, che si realizza attraverso lo svolgimento di un’attività riconducibile in uno o più dei settori tassativamente elencati dal Legislatore nell’art. 10 citato.

Si precisa che, in ogni caso, anche da un esame meramente formale dello statuto non tutte le attività ivi descritte rispettano il requisito di cui alla b) sopra richiamato, configurandosi quindi, anche sotto questo profilo, improprio il godimento della qualifica di Onlus.

Lo statuto rispetta i requisiti di cui all'art. 10 citato, con la precisazione che la mancata presenza di quanto previsto alla h) della stessa norma è subordinato al riconoscimento della personalità giuridica di fondazione.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della “**Fondazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decaduta dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 84 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo: Luca Antonimi, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio in data 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 6 dicembre 2010, prot. n. 2010/33613, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso

dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio tipiche di cui al decreto in oggetto.

Nel caso in esame, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe risulta iscritto all'Anagrafe delle Onlus al settore n. 7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico), di cui alla lettera *a*) comma 1 art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art. 3) emerge che l'associazione *“promuoverà e realizzerà l'esposizione in adeguati locali di auto, moto, trattori e carri agricoli, autocarri, cicli e quadri cicli storici e d'epoca ed oggetti inerenti gli stessi, allestendo mostre, raduni e manifestazioni (...). In particolare curerà la memoria storica e culturale dei mezzi di cui sopra nonché quant'altro concorre a documentare la tutela e la valorizzazione degli stessi, intendendosi con ciò la preservazione delle caratteristiche tecniche di costruzione, quali oramai oggetti aventi carattere storico ed artistico (...).”*.

A giudizio di questa Agenzia, le attività descritte nello statuto potrebbero essere potenzialmente riconducibili, per come descritte, al settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico per il quale il perseguimento della solidarietà sociale è considerato immanente allo svolgimento delle attività istituzionali senza necessità, pertanto, che le stesse siano dirette ad arrecare benefici a soggetti svantaggiati.

In particolare, al fine della valutazione della riconducibilità dell'attività svolta dall'associazione al settore di cui al n. 7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico) risulta essenziale verificare se vi sia una specifica normativa di settore che contempli l'ambito di azione della stessa.

Come evidenziato da codesta direzione regionale risulta essenziale riferirsi alla normativa in materia inerente alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico regolata, precedentemente dalla L. 1089/39, ed oggi dal Codice dei Beni culturali di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

E', tuttavia, opportuno precisare che tale riferimento non esaurisce le fonti normative da utilizzarsi per il corretto inquadramento della questione dovendosi verificare se vi siano eventuali altre disposizioni che incidano sulla materia della tutela, valorizzazione e promozione dei beni oggetto della presente analisi.

La scrivente Agenzia, pertanto, ritiene opportuno delineare un primo generale inquadramento e, successivamente, esprimere alcune valutazioni in relazione allo specifico settore di attività nel quale opera l’associazione.

Il D.Lgs. n. 42/2004, nell’art. 2, individua il patrimonio culturale, il quale è costituito dai beni culturali e paesaggistici. In particolare, il comma 2 dello stesso evidenzia che “*sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà*”.

L’articolo 10, per quel che concerne la nostra analisi, dispone che “*Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico*” (co. 1, art. 10) e “*le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose*” (co. 2, lett. d) art. 10).

L’art. 11, invece, traccia un elenco di tipologie non omogenee che non integrano nuove “categorie” di beni culturali e per le quali si applica uno specifico regime per effetto dell’avverarsi delle condizioni o dei presupposti previsti nelle norme dedicate (cfr. artt. 65 e 67, co. 2 del codice stesso).

Gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico sono presi in specifica considerazione anche in altre disposizioni di legge che ne testimoniano il valore culturale accordato a tale categoria.

In particolare, l’art. 63 della L. 21-11-2000 n. 342 (Misure in materia fiscale) prevede l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli “*autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico (...)*” mentre l’art. 60 del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada) opera delle classificazioni inerenti ai motoveicoli ed autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico.

E ancora, il D.M. 17 dicembre 2009 (Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica) prevede, all’art. 2, “*modalità e procedure: a) per l’iscrizione di un veicolo in uno dei registri, al fine di acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico (...)*”.

Ne deriva, pertanto, che già la verifica dell’iscrizione in uno dei previsti registri potrebbe dare lumi sulla valenza storica dei singoli beni tutelati dall’associazione

Tuttavia, in considerazione di quanto sopra e data la specificità della materia, la scrivente ritiene necessario richiedere all’associazione un resoconto che evidensi se l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (artt. 3 e 6 del D.Lgs. n. 42/2004) sia operata nei confronti di veicoli (auto, moto, trattori, autocarri ...) che abbiano le caratteristiche di “interesse culturale” così come delineato dalle normative di settore appena richiamate o da altre che eventualmente incidano sulla materia in esame.

Tale relazione, corredata della opportuna documentazione comprovante il valore storico-culturale dei beni tutelati, permetterà di valutare se l’ente risulti in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di solidarietà sociale di cui alla lettera b),

comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, che sarà diretta conseguenza della riconducibilità dell'attività svolta al settore d'iscrizione, a solidarietà immanente, dichiarato.

Infine, si concorda con codesta Direzione sulla necessità di richiedere una modifica statutaria finalizzata all'introduzione corretta dei requisiti formali di cui alle lettere *f*) ed *i*) dell'art. 10, co. 1 del D.Lgs. 460/1997. Si ritiene, invece, che il requisito di cui alla lett. *c*) del medesimo comma sia integrato da quanto previsto al secondo punto dell'art. 2 dello statuto.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce lo svolgimento di un supplemento d'indagine nei confronti dell'associazione "XXXXX", nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. n. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 86 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX".

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'Associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'"Associazione XXXXX", c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio in data 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 ottobre 2010, prot. n. 2010/21036, il nostro parere preventivo

in ordine alla cancellazione dell’“**Associazione XXXXX**” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, si evidenzia che questa Agenzia ha precedentemente espresso un parere con delibera 386 del 20/06/2005, nel quale si invitava codesta Direzione Regionale ad effettuare un supplemento d’indagine al fine di ottenere dall’ente un chiarimento circa le attività istituzionali svolte ed, altresì, ad integrare il requisito di cui alla lett. h), comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97. Successivamente, la scrivente riceveva da codesta direzione regionale la richiesta di un nuovo parere di cancellazione allegando alla stessa una relazione illustrativa, richiesta all’ente, che ne evidenziasse l’attività concretamente svolta.

Dall’analisi di quella relazione la scrivente rilevava il perseguitamento dell’attività di tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico (settore n. 7) e pertanto, con del. 114 del 7/02/06, rilasciava un parere negativo alla cancellazione dell’ente.

Tutto quanto premesso, codesta direzione regionale chiede nuovamente alla scrivente una valutazione circa l’attività posta in essere dall’associazione producendo, oltre allo statuto, una cospicua documentazione aggiuntiva, inerente agli anni 2006-2010, sia richiesta direttamente all’ente sia acquisita sul sito web dello stesso.

A tal proposito la scrivente evidenzia, in primo luogo, che lo statuto attualmente allegato è stato modificato dall’ente con verbale del 30 aprile 2006 registrato presso l’Ufficio territoriale di XXXXX dell’Agenzia delle entrate in data 24 luglio 2006 e, pertanto, è necessario operare una nuova analisi dello stesso.

In via preliminare si evidenzia la presenza di tutti i requisiti formali previsti dall’art. 10, co. 1 del D.Lgs. 460/1997.

Dall’esame dell’art. 2 si evince che l’associazione si pone l’obiettivo di svolgere attività nei settori della “promozione della cultura e dell’arte e della tutela, promozione, e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (...”).

La relazione illustrativa allegata alla documentazione contiene, anche in tale occasione, la descrizione di un'attività di valorizzazione dei beni di interesse culturale, storico ed artistico del territorio di XXXXX.

A tal proposito, in relazione all'attività di valorizzazione, l'art 2 del D.Lgs. 42/2004, (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), in vigore dal 1 maggio 2004, dispone che “il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici (...)” mentre l'art. 6 descrive un'autonoma attività di “valorizzazione” del patrimonio che consiste “nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso (...). La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”.

La scrivente Agenzia ritiene che tale attività di valorizzazione sia ravvisabile dalla lettura della relazione richiamata ma, altresì, concorda con codesta direzione regionale sulla presenza di numerose e consistenti iniziative di tipo promozionale, culturale, turistiche che inevitabilmente comportano la violazione, di fatto, della clausola di cui alla lett. c) comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

L'associazione, infatti, sembra avere svolto numerose manifestazioni di promozione turistica non riconducibili ad alcun settore (come evidente dalla stessa relazione e da altra documentazione allegata) ed altrettante attività di promozione culturale di diversa natura (volantini, opuscoli, libri). Ai fini della legittima qualifica di Onlus, le attività riconducibili al settore della promozione della cultura e dell'arte non possono svolgersi in assenza della condizione di svantaggio dei destinatari o dei contributi provenienti da amministrazioni centrali dello Stato, elementi che risultano essere, almeno alternativamente, imprescindibili.

Ne deriva che, per il principio di esclusività che deve caratterizzare le azioni delle Onlus secondo cui tutte le attività condotte devono perseguire finalità di solidarietà sociale, risulta condizionante in senso negativo il fatto che vi siano attività non riconducibili ad alcun settore e che le attività riconducibili a quello della promozione della cultura e dell'arte siano carenti delle condizioni che ne integrano il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b) del citato comma.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alla lett. b) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’**“Associazione “XXXXX”** dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

8) TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 45 – del 15/02/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Toscana, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”**.**

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l’Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana – Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione - Ufficio Accertamento del 11 agosto 2010, prot. n. A2/2010/25055 pervenuta in data 16 agosto 2010 prot. n. 1295-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dell’associazione “XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione del 9 febbraio 2011 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 febbraio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 febbraio 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Toscana

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via Pantane n.15

Commissione per le attività di vigilanza e controllo: Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 febbraio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 agosto 2010, prot.n.A2/2010/25055, il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito allo svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dall’esame della documentazione pervenuta dalla Direzione Regionale istante si evince che l’ente in epigrafe è iscritto all’Anagrafe delle Onlus al settore n.8 (tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente), lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall’analisi comparata dello statuto (art. 3), del processo verbale di accesso e constatazione, formulato a seguito di accesso in data 29 luglio 2010, da parte di funzionari dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di XXXXX, e della relazione illustrativa allegata nella documentazione dall’ente in epigrafe in adempimento alla richiesta della Direzione Regionale istante, emerge quanto segue.

Dal PVC del 29 luglio 2010 si è rilevato che l’attività della organizzazione in esame si sviluppa principalmente in due tipologie di azioni: la divulgazione di uno stile di vita rispettoso della natura, dell’ambiente e della produzione biologica agricola e la realizzazione di progetti sia per la salvaguardia di specie protette (famiglia della apoidea) che per la sperimentazione di nuove forme di agricoltura.

In particolare, la diffusione di una cultura ecologica viene promossa oltre che tramite internet anche attraverso incontri a tema. Con riferimento alla salvaguardia di specie protette, l’associazione in esame possiede attualmente 50 arnie di api da miele ed ha in progetto di realizzare, attraverso l’allestimento di zone di attrazione, caratterizzate da specie vegetali particolarmente gradite, e la collocazione di nidi artificiali, il “Giardino delle Api”, al fine di incrementare le popolazioni delle varie specie di apoidea già presenti nel territorio e di introdurne di nuove.

Con riguardo all’agricoltura sinergica è stato sviluppato uno dei primi esperimenti di orto sinergico in Italia, basato sul principio che il suolo viene considerato come un sistema vivente composto da molteplici entità che respirano, degradano e decompongono, e la sinergia tra queste promuovono l’autofertilità.

L’attività istituzionale svolta concretamente dall’associazione in epigrafe, a parere della scrivente, sembra correttamente riconducibile al settore d’iscrizione n.8 (tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente), lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

A tal proposito, il ruolo del metodo della produzione agricola biologica, quale strumento di utilizzo delle risorse naturali che consenta uno sviluppo sostenibile, è riconosciuto e valorizzato anche dall’Unione Europea (Regolamento del Consiglio Europeo n.2092/91, attuato nel nostro ordinamento con D.Lgs. n. 220/1995) che incentiva gli agricoltori alla conversione a questo, in virtù degli effetti positivi sia in termini di prevenzione dell’inquinamento che di sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini in materia di ambiente e di sicurezza alimentare.

Ne deriva, quindi, che l’ente può considerarsi in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 del D.Lgs. 460/1997.

Con riferimento al rilievo meramente indicato nella lettera di accompagnamento della Dre istante, avente ad oggetto la richiesta di cancellazione dall’Anagrafe Unica delle Onlus dell’organizzazione in epigrafe, sul fatto che uno dei fondatori tenga corsi di psicosintesi all’interno dei locali dell’associazione “XXXXX”, la scrivente non ritiene rilevante tale fatto.

In aggiunta, lo statuto dell’ente in epigrafe rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, constatato il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere negativo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 53 – del 15/02/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi.

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi.

Approvato dalla Commissione del 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio il 15 febbraio 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 1 ottobre 2009, prot. n. 74996, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il riconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante iscrizione dello stesso nell'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della sussistenza nello statuto dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla dichiarazione sostitutiva emerge che l'ente ha indicato come settore di attività il numero 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente), lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

C'è stata un'intensa corrispondenza tra la Direzione regionale della Sicilia e l'ente, volta a acquisire la documentazione al fine di verificare il possesso dei requisiti in capo all'organizzazione.

Dall'analisi della documentazione si evince che l'ente ha inoltrato due statuti: uno del 1996 privo dei requisiti previsti dal decreto in quanto redatto in data anteriore e un altro del 1998.

Dall'analisi di quest'ultimo (art. 3) emerge che l'ente “.....non ha fini di lucro e si propone di studiare gli uccelli in generale ed in particolare: i canarini nelle varie razze e varietà, gli indigeni, gli esotici, gli ibridi, i psittacidi, diffondendo notizie sul modo di alloggiare alimentare e riprodurre in cattività detti uccelli; svolgere attività atte ad incrementare l'interesse per l'avifauna organizzando visite ad allevamenti ed istituzioni, ad oasi e parchi, promuovendo o partecipando a conferenze, mostre, riunioni, tavole rotonde, congressi, conferenze, dibattiti, mostre scientifiche; svolgere attività volte a studi e iniziative per la tutela del patrimonio avifaunistico, censimenti su uccelli stanziali e migratori; sviluppare ogni iniziativa intesa a riconoscere ogni aspetto e risvolto della difesa e della salvaguardia degli ambienti minacciati e conseguenzialmente degli uccelli mediante conferenze, corsi, lezioni, gite e concorsi....”.

L'associazione aderisce alla Federazione XXXXX istituita per il raggiungimento di analoghe finalità.

A parere della scrivente, l'attività, così come descritta è riconducibile nell'ambito della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (n. 8) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97.

Con riferimento invece alle attività di organizzazione di convegni, seminari, conferenze che l'ente dichiara di realizzare, si precisa che le stesse sono descritte in maniera molto generica e non

consentono di verificare come vengano svolte. Sarebbe opportuno un approfondimento di indagine al fine di verificare se le attività vengono realizzate in via principale o connessa, nonché i destinatari delle medesime.

Lo statuto risulta carente del requisito formale di cui alla lettera *c*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce alla Direzione Regionale delle Entrate della Sicilia, lo svolgimento di un supplemento d'indagine nei confronti dell'associazione “XXXXX”, nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. n. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 54 – del 15/02/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 febbraio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla Vostra del 6 novembre 2009, prot. n. 85253 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Prima di pronunciarci in merito alla cancellazione dell'organismo in epigrafe dall'Anagrafe Unica delle Onlus, riteniamo opportuno rilevare in via generale che, con riguardo alle associazioni o enti che operano su tutto il territorio nazionale tramite articolazioni periferiche, occorre primariamente operare una distinzione tra organizzazioni c.d. di II livello, ricoprendenti cioè più associazioni avvinte da proprio rapporto associativo, ovvero strutture con dipendenze periferiche che operano localmente perseguendo unitariamente con la sede centrale medesima finalità statutarie quali parti di un unico compendio soggettivo di diritto.

Le prime si caratterizzano per una totale autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria delle singole associazioni che si configura come piena autonomia giuridica, in quanto il soggetto locale, pur affiliato ad altro organismo del quale condivide le finalità generali, ha un proprio atto costitutivo, un proprio statuto (talora anche un proprio regolamento) e soprattutto un proprio patrimonio gestito da organi altrettanto distinti e propri.

Le seconde, invece, operano tramite sezioni operative decentrate che non godono di autonomia né hanno propri atti costitutivi o statuti, in quanto entità prive di separazione soggettiva alle quali viene riconosciuta una più o meno ampia autonomia gestionale e contabile, prioritariamente soggette però alla responsabilità centrale, secondo il classico modulo delle “filiali”.

A tal proposito, si rileva che la problematica relativa all'autonomia delle entità periferiche nei confronti dell'associazione nazionale, costituisce sempre l'esito di un'indagine incentrata sulle volontà statutarie interne all'ente, determinative sia di frazionamenti patrimoniali che di separazioni sul piano della governance degli organi. Pertanto, ciò che occorre verificare è l'intensità di vincoli di dipendenza decisionale, operativa ed economica cui tali sezioni sono sottoposte al fine di comprendere se l'autonomia goduta possa qualificarle come associazioni giuridicamente autonome o quali semplici strutture decentrate dotate unicamente di indipendenza operativa e funzionale.

In tal senso, la stessa Agenzia delle Entrate, nell'affrontare questo tema strettamente civilistico, con R.M. 130/2001, ha precisato che qualora “le sezioni provinciali dell'ente appaiano essere mere articolazioni su cui insistono, comunque, adempimenti di rendicontazione, di controllo gerarchico, di indirizzo della sede centrale” ciò porta ad “escludere l'autonoma soggettività tributaria delle strutture periferiche con la conseguente impossibilità per le medesime di produrre autonoma comunicazione per l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997”.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta emerge che l'ente non ha indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 il settore di attività.

Con nota n. 29642 del 7 aprile 2009 la Direzione regionale della Sicilia richiedeva all'organizzazione copia dello statuto al fine di poter effettuare il controllo ai sensi dell'art. 6 del D.M. 266/03. L'ente faceva pervenire copia dello statuto di un altro ente e precisamente dell'associazione XXXXXX con sede in XXXXX. La Direzione regionale inviava all'ente una nuova richiesta di documentazione che rimaneva però inevasa.

Dall’analisi dello statuto dell’associazione con sede in XXXXX si evince all’art. 16 (Autonomia e responsabilità degli Organi periferici) che “...le Sezioni Provinciali godono di un’autonomia gestionale amministrativa, contabile e di bilancio. Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili acquisiti, da contabilizzarsi in bilancio. Delle obbligazioni contratte dalle Sezioni Provinciali rispondono unicamente gli stessi con proprio patrimonio fermo restando la competenza e le responsabilità degli Organi Collegiali delle Sezione Provinciali....”

Lo statuto dell’associazione nazionale con sede in XXXXX, nei confronti di articolazioni periferiche provinciali, prevede che le stesse abbiano uno statuto dal quale risulti la suddetta autonomia gestionale amministrativa, contabile, fiscale e di bilancio.

In considerazione di quanto sopra e del fatto che la DRE della Sicilia non ha a disposizione lo statuto dell’ente, questa Agenzia rileva che nel caso in esame risulta impossibile verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali e formali di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97 in capo all’organizzazione in epigrafe.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata impossibilità a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’organizzazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

9) PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 15 – del 14/01/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l’Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia

- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia - Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione - Ufficio Accertamento del 23 luglio 2010, prot. n. 2010/53060 pervenuta in data 30 luglio 2010 prot. n. 1260-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dall'associazione "XXXXX", con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l'istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell' 11 gennaio 2011 che riguarda, tra l'altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 13 gennaio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 13 gennaio 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'11 gennaio 2011

Approvato dal Consiglio il 14 gennaio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 23 luglio 2010, n. 2010/53060 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'esame dello Statuto si evince che l'associazione si propone di “salvaguardare il Centro Storico e Ambientale, e il patrimonio culturale di XXXXX; promuovere attività di studio, di ricerca, educativa, scientifica e di formazione e cooperazione per la salvaguardia del patrimonio urbanistico

e naturalistico pubblico e privato di XXXXX. A questo scopo l'associazione potrà: effettuare studi, ricerche e documentazioni in materie giuridiche, economiche, sociali, artistiche, tecnologiche e storiche (...) per la realizzazione del “XXXXX” da presentare alla Sovraintendenza ai beni artistici, culturali monumentali di XXXXX; 2) collaborare con gli organi competenti per vigilare su eventuali scempi e per promuovere iniziative a difesa dell'ambiente e dell'intero territorio comunale, 3) rilancio della potenzialità archeologica della città; 4) impegno civile per la lotta contro la mafia; 6) organizzare convegni, seminari, conferenze, mostre e corsi ed altre manifestazioni culturali... 7) istituire premi e borse di studio, corsi di formazione, ricerche di mercato, indagini sociologiche... 8) istituire un centro di documentazione e di informazione; 9) promuovere, organizzare e gestire... manifestazioni ed incontri culturali per promuovere l'immagine della nostra città tramite la valorizzazione delle risorse artistiche, naturali, folcloristiche...”.

L'attività descritta nello statuto sembrerebbe, in parte, inquadrabile nel settore n. 7 (tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico), tuttavia, al fine di valutarne l'effettiva riconducibilità sarebbe necessario acquisire maggiori elementi.

Allo stato, però, si ritiene superfluo procedere ad un supplemento di indagine dal momento che lo statuto dell'ente risulta carente di tutti i requisiti formali di cui all'art. 10 del D.lgs. 460/97 e pertanto, il medesimo non può, in ogni caso, godere legittimamente della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *c), d), e), f) g), h)* ed *i)* dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'Associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 16 – del 14/01/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “Fondazione XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione alla “Fondazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'11 gennaio 2011

Approvato dal Consiglio il 14 gennaio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 27 luglio 2010, n. 2010/16445 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “**Fondazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'esame dello Statuto si evince che la fondazione “intende: favorire ed incrementare attività di formazione, promozione e valorizzazione della cultura e dell'arte; tutelare, promuovere e valorizzare cose di interesse artistico e storico; tutelare e valorizzare il territorio, promuovendo, in particolare, lo sviluppo e il progresso dell'Area metropolitana dello Stretto.

In merito all'attività istituzionale della fondazione in epigrafe, nella relazione illustrativa inviata dalla medesima alla Direzione Regionale istante, sono descritte le seguenti iniziative: a) il concorso di idee “un logo per la fondazione XXXXX” (...); d) il convegno “Rischio sismico e vulnerabilità territoriale nell'Area dello Stretto”; e) “immagini di un disastro”, mostra fotografica e documentazione d'archivio; f) il convegno “Energia innovazione e sostenibilità ambientale. Vocazioni, programmi e risorse per un nuovo sviluppo della città; g) il convegno “L'attualità dei valori costituzionali nel sessantesimo anniversario della promulgazione della costituzione Italiana; h) la costituzione di un centro Studi; i) la manifestazione Nazionale “XXXXX 01 marzo 2009 – dall'alleanza a progetto” (adesione alla manifestazione nazionale contro lla 'ndrangheta e le

massonerie deviate”; l) la presentazione del libro “Il Ponte sullo Stretto – Rischi, dubbi, danni e verità nascoste (...”).

Dall'esame della documentazione sopra richiamata (statuto e relazione illustrativa) e del sito internet dell'ente si evince che l'attività istituzionale del medesimo è riconducibile al settore di iscrizione “promozione della cultura e dell'arte”. Per tale settore il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta perseguito a condizione che l'attività istituzionale sia rivolta a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato, ovvero l'ente riceva contributi dall'Amministrazione Centrale dello Stato ai sensi del comma 4 della stessa norma. Nel caso di specie, tuttavia, non risulta rispettata nessuna delle due condizioni sopra richiamate in quanto l'attività non è destinata a soggetti svantaggiati ma rivolta alla generalità delle persone e l'ente, come dichiarato dal rappresentante legale del medesimo, non ha mai ricevuto alcun tipo di contributo o finanziamento pubblico.

L'ente, pertanto, risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus ossia il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97.

Lo statuto rispetta i requisiti formali di cui all'art. 10 del D.lgs. 460/97

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della **“Fondazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 20 – del 14/01/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione dell'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2011

Approvato dal Consiglio in data 14 gennaio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'8 aprile 2009, prot n.2009/46500 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'"**Associazione XXXXX**" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguimento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie si rileva che la scrivente Agenzia con parere emesso in data 7 maggio 2008, delibera n. 119, suggeriva a Codesta Direzione Regionale di svolgere un supplemento d'indagine nei confronti dell'"Associazione XXXXX", per verificare se l'ente in epigrafe percepisce finanziamenti dall'Amministrazione Centrale dello Stato, dato che non svolge la propria attività istituzionale nei confronti di soggetti svantaggiati, al fine di verificare se fosse perseguito il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 D.Lgs. 460/1997.

La Direzione Regionale della Lombardia, accogliendo l'invito della scrivente, in data 7 gennaio 2009, ha inviato una nota all'ente in epigrafe, per avere riscontro in merito a quanto sopra.

In risposta alla suddetta nota trasmessa dalla Direzione Regionale istante, sono pervenute due risposte dal rappresentante legale dell'ente in epigrafe da cui si evince la volontà di non evadere la richiesta.

Pertanto, questa Agenzia ritiene che tale comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento all'attività istituzionale svolta, ovvero la promozione della cultura e dell'arte (n.9), di verificare, se viene soddisfatto il requisito di cui alla lett. b) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. b), co. 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 43 – del 15/02/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio il 15 febbraio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 14 settembre 2011, n. 2010/71246 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto dell'ente si evince che "l'associazione svolge le proprie attività nei settori 1) promozione della cultura e dell'arte (...) tramite artisti, di ogni parte del mondo e appartenenti a tutte le tradizioni, che siano disabili o diversamente abili, svantaggiati o portatori di handicap; (...) esercita attività volte alla tutela ed alla valorizzazione della natura e dell'ambiente, letterario, artistico e culturale (...); si propone come punto di convergenza e di aggregazione (...) cercando di ampliare gli orizzonti didattici di educatori, insegnati ed operatori sociali. 2) Formazione. 3) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (...). XXXXX per il raggiungimento dei propri fini intende promuovere varie attività culturali e artistiche: promuovere mostre, convegni... riservate principalmente ad artisti portatori di handicap (...); studiare valorizzare e diffondere opere artistiche e letterarie (...); progettare iniziative culturali ed artistiche (...) organizzare cicli, rassegne, festival culturali in ambito letterario, radiofonico, giornalistico (...), coordinare, organizzare e pianificare attività culturali in genere; (...) istituire orsi di aggiornamento e perfezionamento per educatori, insegnati e operatori (...).

La Direzione Regionale istante, in sede di controllo formale dello statuto ai fini dell'iscrizione dell'ente nell'Anagrafe, ha richiesto al medesimo, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 266/03, una relazione illustrativa sull'attività. L'associazione tempestivamente ha inviato una nota dalla quale risulta, a differenza di quanto emerge dalla lettura dello statuto, che l'attività di promozione delle opere di artisti portatori di handicap e la formazione rivolta ai medesimi soggetti svantaggiati viene svolta in via principale mentre la promozione di iniziative cultuali e formative rivolte alla generalità di persone sono indicate come attività connesse e strumentali.

A seguito, quindi, dei chiarimenti pervenuti dall'ente, la Direzione Regionale istante, attraverso numerosi contatti telefonici, ha suggerito al medesimo di modificare lo statuto affinché lo stesso fosse formulato in aderenza anche a quanto dichiarato nella relazione illustrativa. In data 25 luglio 2008 la Direzione regionale ha ricevuto via fax una bozza dello statuto modificata, per un preventivo controllo prima della registrazione.

Successivamente, però, non è pervenuto alla Direzione Regionale lo statuto corretto e debitamente registrato ed all'esplicita richiesta della stessa direzione di ricevere la documentazione necessaria ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus non è seguita alcuna comunicazione da parte dell'associazione (la nota è stata restituita al mittente per compiuta giacenza).

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, in mancanza di un successivo statuto modificato, la verifica della sussistenza dei requisiti necessari al permanere dell'associazione in epigrafe nell'Anagrafe unica delle Onlus deve essere condotta sul primo statuto inviato dall'associazione e registrato il 14 aprile 2008.

L'attività descritta nello statuto risulta riconducibile, in via prevalente, nel settore di iscrizione (promozione della cultura e dell'arte) ed in parte (seppure residuale) nel settore n. 5 (formazione). Per i richiamati settori il perseguimento di finalità di solidarietà si verifica se l'attività è rivolta, in via prevalente, a soggetti svantaggiati ovvero, per l'attività di cui al settore n. 9, se l'ente riceve finanziamenti dall'amministrazione centrale dello Stato.

Nel caso in esame, sebbene l'attività di promozione della cultura e dell'arte sia in parte rivolta a soggetti portatori di handicap, nello statuto sono descritte numerose altre iniziative riconducibili al medesimo settore ma rivolte a soggetti non svantaggiati. Inoltre, anche i destinatari dell'attività di formazione non sono caratterizzati da particolari condizioni di svantaggio ai sensi del dell' art. 10, comma 2, del D.Lgs. 460/97.

Pertanto, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, secondo cui tutte le attività condotte devono perseguire finalità di solidarietà sociale, risulta condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che parte dell'attività riconducibile ai settori della promozione della cultura e dell'arte e della formazione, non essendo rivolta a soggetti svantaggiati, risulti carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*) del citato comma.

Lo statuto, inoltre, risulta carente parzialmente del requisito di cui alla lettera *f*), comma 1, art. 10 , D.Lgs. 460/97 in quanto l'art. 26 prevede la devoluzione ad altra associazione con finalità analoghe senza precisare che deve trattarsi di un ente avente la qualifica di Onlus. Inoltre, in merito al requisito di cui alla lettera *h*) si segnala una contraddizione nello statuto in quanto, mentre l'art. 21 prevede che i membri del consiglio direttivo siano scelti dall'assemblea di tutti i soci, l'art. 10 dispone, invece, che i soci fondatori siano membri del consiglio.

Si precisa, infine, che sebbene lo statuto contenga un richiamo alla L. 266/91 dalle verifiche effettuate da questo Ufficio è emerso che l'associazione non risulta iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, nonché parzialmente del requisito di cui alla lettera *f*) della stessa norma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 60 – del 15/02/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Piazza XXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio il 15 febbraio 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 17 agosto 2010, prot. n. 2010/65511 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Prima di pronunciarci in merito alla cancellazione dell’organismo in epigrafe dall’Anagrafe Unica delle Onlus, crediamo opportuno osservare che, a quanto risulta, l’associazione “XXXXX” è affiliata all’associazione nazionale di promozione sociale “XXXXX”, la quale è associazione di promozione sociale, iscritta nel registro nazionale di cui all’art. 7, comma 1, della legge 7.12.2000, n. 383 *Disciplina delle associazioni di promozione sociale*, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno con Decreto Ministeriale del 28 marzo 1972.

Al riguardo si sottolinea che il comma 9 dell'art. 10 del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460, prevede che “gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e) della legge n. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, sono considerate Onlus **limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1**” e, pertanto, godono delle agevolazioni riservate alle Onlus solo con riferimento allo svolgimento delle predette attività, senza dover rinunciare alla propria unitarietà.

In assenza di ogni indicazione, al riguardo, nelle disposizioni legislative, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 168/E del 1998 esplicativa della disciplina riservata alle Onlus, precisa che anche per le Onlus parziali, ovvero quelle di cui al comma 9 dell'art. 10, sussiste l'onere di inviare la comunicazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate.

Ciò premesso, si fa presente che, nel caso di specie, dall'esame dello statuto inviatoci dalla Direzione Regionale istante, risulta che l'organismo in oggetto è affiliato all'associazione nazionale di promozione sociale “XXXXX” e pertanto, ai sensi dell'art. 7 commi 3 e 4 della legge 383/2000, gode anch'esso dei benefici di legge riservati all' Associazione nazionale, tra cui quello della facoltà di godere su base parziale, per taluna delle sue attività rientranti nei settori propri delle onlus, del regime tributario agevolato previsto per le stesse.

Venendo al caso di specie, dall'analisi della documentazione, l'ente in epigrafe risulta iscritto al settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte).

Dall'analisi dello statuto (art. 2) emerge che “*scopo dell'associazione è la promozione della cultura e dell'arte con particolare attenzione:*

- *alla valorizzazione delle tradizioni locali*
- *all'educazione di stili di vita sostenibili*
- *alla promozione dell'aggregazione sociale e delle crescita umana e civile*
- *alla diffusione di pratiche di cittadinanza attiva*”.

L'attività istituzionale dell'ente non sembra, invero, correttamente inquadrabile nel settore n.9 (promozione della cultura e dell'arte). La disciplina dettata per questo settore di attività è, infatti, del tutto peculiare nel panorama della normativa onlus; qualora l'attività non sia finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato, è richiesto lo svolgimento dell'attività nei confronti di soggetti svantaggiati. Tale fattore, però, non risulta espressamente specificato nella documentazione, con la conseguenza che per l'attività svolta dall'associazione in esame non viene soddisfatto il requisito di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1 del D.Lgs. 460/1997.

Il fatto che l'associazione in epigrafe sia affiliata all'associazione nazionale di promozione sociale “XXXXX” non soddisfa il requisito per cui l'ente riceve apporti economici dall'amministrazione centrale dello Stato.

Si rileva, infine, che lo statuto presenta tutti i requisiti formali di cui alle lettere c) e seguenti del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 77 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX";

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 ottobre 2010, prot. n. 2010/21033 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 7 (tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto dell'associazione si evince che "essa opera nel settore della promozione della cultura, dell'arte, delle tradizioni, dello sport, della medicina, della prevenzione, dell'economia, del turismo, del lavoro, dell'editoria, della formazione e del recupero del patrimonio artistico, gastronomico, paesaggistico e storico di XXXXX (...). Per il raggiungimento di tali scopi si propone di: promuovere la conoscenza e la conservazione delle tradizioni e dei valori culturali, artistici, ambientali, folcloristici, scientifici, archeologici, paesaggistici e storici di XXXXX e della Calabria; promuovere attività di studio, ricerca e formazione per la crescita socio economico dei XXXXX nel mondo: promuovere manifestazioni, spettacoli, conferenze, seminari, convegni e viaggi a scopo culturale; promuovere iniziative (...) finalizzate alla valorizzazione e all'immagine del XXXXX e dei XXXXX e della Calabria; promuovere iniziative volte alla costituzione di un centro di solidarietà per l'adozione nazionale e internazionale..."

Le molteplici attività elencate nello statuto risultano descritte in termini piuttosto generici per poterle ricondurre nei settori di operatività delle Onlus. Per tale ragione la Direzione Regionale istante, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti sostanziali per il mantenimento dell'iscrizione all'Anagrafe, ha richiesto all'ente di produrre idonea documentazione, tra cui una relazione illustrativa sulle attività svolta ed i rendiconti relativi degli anni 2007, 2008 e 2009. Da tale documentazione si evince che le attività effettivamente svolte dall'ente sono state: la realizzazione di un dvd "XXXXX attraverso le foto di un secolo"; la proiezione di filmati a carattere sociale, la realizzazione di mostre fotografiche su XXXXX, nonché attività varie su usi, costumi, gastronomia e tradizione locali.

Da tutto quanto sopra si rileva che le iniziative realizzate dall'associazione risultano in parte inquadrabili nel settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) ed in parte non riconducibili ad alcun settore di operatività delle Onlus.

Al riguardo questa Agenzia ritiene quindi possibile rilevare che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto l'attività svolta nel settore della promozione della cultura e dell'arte non risulta rivolta a soggetti svantaggiati né l'ente riceva per essa contributi dalle amministrazioni centrali dello Stato e come già sopra precisato, parte dell'attività non risulta riconducibile ad alcuno dei settori previsti dall'art. 10, comma 1, lett. *a*) del D.Lgs. 460/97.

Lo statuto rispetta tutti i requisiti formali di cui all'art. 10 sopra richiamato.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 79 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 14 ottobre 2010, n. 2010/21246 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto dell'ente si evince che l'associazione "persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura e dell'arte; ha ad oggetto lo svolgimento di attività nel settore della promozione culturale, favorendo la produzione e la diffusione della conoscenza tecnica e scientifica, la cultura letteraria ed artistica. La XXXXX in particolare cura produzioni letterarie (...) in particolare cura la pubblicazione di opere edite ed inedite tradotte dalla lingua originale e di vario genere (...). Tali azioni sono rivolte alla promozione sociale e all'ampliamento degli orizzonti culturali delle persone svantaggiate a causa dell'isolamento sociale e culturale in cui le popolazioni del sud si trovano (...)."

La Direzione Regionale istante, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti sostanziali per il mantenimento dell'iscrizione all'Anagrafe, ha richiesto all'ente di produrre idonea documentazione tra cui una relazione sull'attività svolte negli anni negli anni 2008, 2009 e 2010. Le iniziative di carattere culturale (presentazioni di libri, convegni e dibattiti) ivi descritte confermano che l'attività istituzionale dell'ente è riconducibile nel settore di iscrizione come si evince anche dalla lettura dello Statuto.

Per il settore in parola il perseguimento di finalità di solidarietà sociale si realizza a condizione che l'attività sia rivolta a soggetti svantaggiati, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 4560/97 ovvero se se l'ente riceva contributi dall'Amministrazione Centrale dello Stato.

Nel caso di specie, tuttavia, tali condizioni non risultano rispettate in quanto dalla documentazione inviata dall'ente si evince che i destinatari degli eventi sopra descritti sono: la cittadinanza, gli insegnati, gli studenti. Inoltre, come rilevato dalla stessa Direzione regionale, l'ente non riceve contributi dall'amministrazione centrale dello stato.

Ne deriva che l'ente non è possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus ossia il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Lo Statuto rispetta i requisiti formali di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 80 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 ottobre 2010, prot. n. 2010/21031 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto dell'ente si evince che l'associazione intende "promuovere l'immagine e l'inserimento dello studente nell'ambito universitario, sociale e lavorativo, nonché l'organizzazione di attività socio-culturali (...) si propone la valorizzazione della persona e di fornire assistenza a coloro che si trovano in condizione di svantaggio a causa di condizioni economiche, fisiche, psichiche, sociali e familiari per il reinserimento sociale degli stessi, tramite: l'organizzazione di attività socio-culturali e di corsi specifici di formazione; la concessione di borse di studio e contributi; la realizzazione di convenzioni e manifestazioni culturali , rassegne, incontri, dibattiti, manifestazioni sportive, di spettacolo e di volontariato (...) Si prefigge di perseguire effettivi miglioramenti per gli studenti universitari, proponendo numerose attività ricreative per i momenti extra universitari (...)".

La Direzione Regionale istante, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti sostanziali per il mantenimento dell'iscrizione all'Anagrafe, ha richiesto all'ente di produrre idonea documentazione tra cui la relazione illustrativa sulle attività svolte negli anni dal 2007 al 2010. Da tale documento si evince che l'attività dell'ente è consistita principalmente nell'organizzazione di viaggi studio rivolti a studenti universitari nonché nell'organizzazione di un convegno sulle politiche giovanili e di una *summer school* destinata prevalentemente a studenti dal titolo "Il Sistema Italia". Quanto sopra trova conferma anche nei rendiconti prodotti dall'ente e negli articoli di stampa raccolti dalla Direzione regionale istante.

Da tutto quanto sopra si rileva che sia le attività indicate nello Statuto sia quelle descritte nella relazione prodotta dall'ente risultano inquadrabili nel settore di iscrizione (promozione della cultura e dell'arte) ed in quello della formazione. Tuttavia, non risulta realizzato, nella fattispecie in esame, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus in quanto i destinatari principali dell'attività, sebbene lo statuto contenga un generico rinvio ai soggetti svantaggiati, sono in realtà gli studenti universitari. Inoltre l'ente non riceve contributi dall'Amministrazione Centrale dello Stato ai sensi del comma 4, art. 10 del D.lgs. 460/97.

Lo statuto rispetta tutti i requisiti formali di cui all'art. 10 sopra richiamato.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, esprime parere

positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 82 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 ottobre 2010, prot. n. 2010/21039 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti

come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*, comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto dell'ente si evince che “l'associazione si propone le seguenti attività: 1. promozione della cultura e dell'arte, 2. attività didattica; 3. concerti e spettacoli musicali; istituzione e gestione di bande musicali; 4. rappresentazioni teatrali; 5. conferenze; 6. lezioni, dibattiti, congressi, (...); 7. Formazione ed aggiornamento a personale docente e non docente (...”).

La Direzione Regionale istante, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti sostanziali per il mantenimento dell'iscrizione all'Anagrafe, ha richiesto all'ente di produrre idonea documentazione tra cui la relazione illustrativa sulle attività svolte negli anni dal 2007 al 2010. Da tale documento si evince che l'ente “svolge prevalentemente attività culturali, in particolar modo si occupa di diffondere la cultura musicale attraverso l'insegnamento della musica”.

Da tutto quanto sopra si rileva che sia le numerose attività indicate nello Statuto (29 punti) sia quelle descritte nella relazione prodotta dall'ente risultano inquadrabili, in via prevalente, nel settore di iscrizione (promozione della cultura e dell'arte). Tuttavia, non risulta realizzato, nella fattispecie in esame, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus in quanto i destinatari dell'attività non sono soggetti svantaggiati ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 e l'associazione non riceve contributi dall'Amministrazione Centrale dello Stato, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Lo statuto rispetta tutti i requisiti formali di cui all'art. 10 sopra richiamato.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*, comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’“**Associazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 91 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX**”;**

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 29 settembre 2010, prot. n. 64129, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe non ha indicato alcun settore tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall’analisi dello statuto (art.3) emerge che l’attività istituzionale dell’associazione in epigrafe sembrerebbe correttamente riconducibile al settore della promozione della cultura e dell’arte (n.9), lettera *a*), comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito con riferimento al settore della promozione della cultura e dell’arte (n.9), il requisito del perseguitamento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell’art. 10, D.Lgs. n. 460/1997, ovvero se l’ente percepisce finanziamenti da parte dell’Amministrazione Centrale dello Stato, nell’ambito della promozione della cultura e dell’arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, sembrerebbe opportuno richiedere di svolgere un supplemento di indagine volto ad acquisire una relazione illustrativa dei destinatari dell’attività istituzionale, al fine di poter, innanzitutto, individuare correttamente le modalità di azione e l’eventuale percepimento di finanziamenti dall’Amministrazione Centrale dello Stato da parte dell’ente in epigrafe.

A tal proposito, si rileva che codesta Direzione Regionale in data 29 marzo 2010 ha inviato una nota, per richiedere chiarimenti e per invitare l’ente a produrre copia dello statuto vigente, recante gli estremi di avvenuta registrazione.

Tuttavia, la suddetta richiesta ad oggi non risulta avere avuto alcun riscontro da parte dell’ente in epigrafe.

Pertanto, data la mancanza di collaborazione da parte dell’associazione in esame, allo stato attuale, nel caso di specie, risulta impossibile verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

In aggiunta, lo statuto dell’ente in epigrafe risulta carente dei requisiti formali di cui alle lett. *c*), *e*) e parzialmente *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Infine, altresì la clausola sulla devoluzione del patrimonio di patrimonio non è correttamente formulata.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell’impossibilità di riscontrare l’effettiva presenza del requisito di cui alla lett. *b*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, nonché per la carenza dei requisiti formali di cui alle lett. *c*), *e*), *f*) e parzialmente *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 94 – del 24/03/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio in data 24 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 ottobre 2010, prot. n. 2010/21034, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n.7 (tutela, promozione e

valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.2) e della relazione illustrativa allegata emerge che l'attività istituzionale sembra inquadrabile nel settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), anziché in quello d'iscrizione della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico (n.7), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal proposito con riferimento al settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), il requisito del perseguitamento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato ovvero se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Con riguardo al settore d'iscrizione della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico (n.7), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, non vi è alcun riferimento né ai beni tutelati ex D.Lgs. n. 42/2004, né ad alcuna azione che possa configurarsi di tutela, promozione e valorizzazione ai sensi del citato Decreto.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1,art.10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 104 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia per le Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi.

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi.

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 24 settembre 2010, prot. n. 31892 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l’ente avesse indicato quale settore di attività il n. 9 (promozione della cultura e dell’arte non finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato) nella comunicazione ex art. 11 D.Lgs. 460/97.

Dall’analisi dello Statuto (art. 2.1) emerge che l’associazione ha per oggetto l’attività di promozione della cultura e dell’arte “*nei vari campi artistici – in modo da aiutare ad emergere chi ha del vero talento artistico. Però solo chi non potrà mai farlo date le proprie condizioni sfavorevoli economicamente e socialmente*”.

L'attività risulta descritta nello Statuto in modo generico e, teoricamente, potrebbe essere ricondotta al settore di iscrizione.

Emerge, tuttavia, dalla documentazione inviata dalla DRE istante uno scenario molto diverso.

Dalle informazioni ricavabili ad oggi dal sito internet dell'associazione in epigrafe (XXXXXX) emerge che l'ente si propone di aiutare “*chi ha del vero talento nel proprio campo artistico ed è in difficoltà fisiche od economiche documentabili.*” Altresì anche “*di offrire gratuitamente indicazioni - certe - per valutare concretamente oggetti d'arte che volete acquistare o che già possedete*”.

La DRE istante - a seguito della segnalazione pervenuta dal CSV di XXXXXX - ha richiesto alla Direzione Provinciale delle Entrate di XXXXXX di svolgere le opportune verifiche rispetto all'attività svolta dall'associazione XXXXXX. La direzione Provinciale ha invitato il legale rappresentante dell'ente a comparire personalmente e a produrre la documentazione relativa all'attività svolta dall'associazione XXXXXX: la notifica dell'invito non è andata a buon fine in quanto il signor XXXXXX risulta trasferito (e dalle notizie inviate dal Comando di Polizia Locale del comune di XXXXXX - interpellato dalla medesima Direzione Provinciale –risulta che il signor XXXXXX, legale rappresentante dell'ente, sia irreperibile) e la sede dell'ente in epigrafe risulta inesistente.

Si sottolinea che è onere dell'ente - come precisato dalla Circolare 168/E - effettuare la comunicazione di eventuali variazioni dei dati precedentemente forniti in sede di presentazione della comunicazione prescritta ex art. 11, comma 1, D.Lgs. 460/97, entro trenta giorni dalle avvenute variazioni.

Dalla lettura dello statuto emerge, poi, una peculiare disciplina del rapporto associativo (art.5.1): “*il possesso di più quote da diritto ad un voto per ciascuna di esse anche se detenute dalla stessa persona o gruppo. Il possesso di una frazione della quota minima dà diritto ad un valore del voto espresso in frazione di esso (...)*”. Tali disuguaglianze devono considerarsi inammissibili per gli enti associativi regolati dal titolo II, Libro I del Codice Civile. I singoli associati possono contribuire alla realizzazione dello scopo sociale in proporzione alle proprie sostanze ma l'elemento personale e meta-economico non può essere subordinato all'elemento patrimoniale e, di conseguenza, non può che ritenersi nulla la clausola che consente a taluni associati - in forza di un maggiore apporto economico - di acquisire il potere di disporre degli interessi dell'intera compagnia associativa. Lo statuto risulta quindi non solo carente del requisito di cui alla lett. h) comma 1, art. 10 D.Lgs. 460/97 ma contiene una clausola in contrasto con la medesima previsione normativa.

Si rileva, inoltre, che da un punto di vista formale l'ente risulta carente - oltre che del requisito di cui alla lett. h) come sopra esposto - anche del requisito di cui alla lett. i) comma 1, art. 10 D.Lgs. 460/97.

A giudizio di questa Agenzia le attività descritte nello statuto, confrontate con le attività effettivamente svolte come da documentazione allegata, non risultano riconducibili al settore indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. n. 460/97, né ad alcuno dei settori tassativamente previsti alla lettera a), comma 1, art. 10 del decreto sopra citato.

Ne deriva che, a giudizio di questa Agenzia, l'ente in epigrafe non è in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1, articolo 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a) e b)* e dei requisiti formali di cui alle lett. *h) e i)* del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

11) RICERCA SCIENTIFICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 13 – del 14/01/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia - Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione - Ufficio Accertamento del 3 agosto 2010, prot. n. 2010/63182 pervenuta in data 9 agosto 2010 prot. n. 1284-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dell'associazione “XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l'istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le

attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell' 11 gennaio 2011 che riguarda, tra l'altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 13 gennaio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 13 gennaio 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione alla “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'11 gennaio 2011

Approvato dal Consiglio il 14 gennaio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 3 agosto 2010, prot. 2010/63182 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare. Per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è, invece, considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 11 (ricerca scientifica) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'esame dello Statuto si evince che “l'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo delle malattie dermatologiche: a) approfondendo le conoscenze sulle malattie cutaneo - mucose che interessano l'età pediatrica, promuovendo ricerche sperimentali, clinico epidemiologiche e studi multicentrici (...); b) contribuendo all'aggiornamento medico periodico e alla formazione continua del dermatologo e del pediatra, mediante l'organizzazione di congressi, convegni, riunioni e corsi di aggiornamento; c) individuando linee guida per le principali patologie dermatologiche...”

L'attività descritta in Statuto sembrerebbe inquadrabile nei settori della ricerca scientifica di particolare interesse sociale e della formazione di cui, rispettivamente, al n. 11 e n. 5, lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Al riguardo, però, si rileva che per il settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato solo se l'attività è svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni, in ambiti e secondo modalità definite dal Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. *a*), n. 11 del D.Lgs. 460/97 (emanato con DPR n. 135 del 20 marzo 2003).

Nel caso di specie, tuttavia, l'ente avendo natura associativa non può assumere legittimamente la qualifica in parola.

Inoltre, anche con riferimento all'attività inquadrabile nel settore della formazione, si rileva che non risulta integrato il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale non essendo la stessa destinata a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2, art. 10 citato.

Lo statuto è, inoltre, carente del requisito di cui alle lett. *c*, *i*) e parzialmente *h*) cui all'art. 10 del D.lgs. 460/97

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, nonché dei requisiti di cui alla lett. *c*). *i*) e parzialmente *h*) della stessa norma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

I.2.2.2. CONCERNENTI LE PROPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS PER LE QUALI SONO STATI INDIVIDUATI PIÙ SETTORI DI ATTIVITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 18 – del 14/01/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia

- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia - Settore Controlli, contenzioso e riscossione - Ufficio Accertamento dell'8 luglio 2010, prot. n. 49558 pervenuta in data 14 luglio 2010 prot. n. 1139-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dell'associazione "XXXXX", con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l'istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell' 11 gennaio 2011 che riguarda, tra l'altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 13 gennaio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 13 gennaio 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2011

Approvato dal Consiglio in data 14 gennaio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell' 8 luglio 2010, prot. n.49558 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione all'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) tra quelli previsti dalla lett. a), art. 10 del D.Lgs. n.460.

Dall'analisi dello statuto (art.4) emerge che l'ente in epigrafe svolge attività istituzionali che sembrerebbero parzialmente riconducibili al settore della formazione (n.5), parzialmente in quello

della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (n.11), anziché nel settore d’iscrizione dell’assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nel settore a solidarismo cd “condizionato” 5 - formazione; non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio, ma alla classe medica e paramedica.

Con riferimento all’attività svolta dall’ente in epigrafe nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (n.11), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, questa Agenzia ritiene di dover rilevare, altresì, che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, dato che per il settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l’attività è svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni, in ambiti e secondo modalità definite dal Regolamento di attuazione dell’art. 10, comma 1, lett. *a*), n. 11 del D.Lgs. 460/97 (emanato con DPR n. 135 del 20 marzo 2003).

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l’ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell’ente in epigrafe risulta parzialmente carente dei requisiti formali di cui alle lett. *f*) e parzialmente *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la mancanza dei requisiti formali di cui alle lett. *f*) e parzialmente *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 19 – del 14/01/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2011

Approvato dal Consiglio in data 14 gennaio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 4 febbraio 2010, prot. n. 9248 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione all'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso in esame, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe risulta iscritto all'Anagrafe delle Onlus al settore n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) Al riguardo l'Agenzia scrivente rileva che l'organismo in epigrafe, pur affiliato all'associazione XXXXX, iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, tuttavia è dotato di autonomia e responsabilità amministrativa e civile ed ha predisposto, come da documentazione allegata, un proprio statuto.

Dall’analisi dello statuto (art. 1), si rileva che l’associazione XXXXX si prefigge di svolgere a favore delle persone con disabilità ed, in particolare, quelle affette da patologie encefaliche “ogni possibile azione che miri alla loro indipendenza fisica, sociale ed economica ed al sostegno morale, psicologico e formativo dei loro familiari e di chiunque si occupi dei loro problemi”. L’associazione, pertanto, ha lo scopo di realizzare le proprie finalità realizzando anche quelle stabilite dallo statuto dell’XXXXX nazionale: perseguire l’obiettivo della solidarietà e della partecipazione effettiva delle persone in situazione di disabilità, alla programmazione, organizzazione e gestione democratica dei servizi e delle attività loro destinate; sollecitare gli enti competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di handicap; istituire centri di orientamento e formazione professionale, istituire servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone in situazione di handicap; realizzare servizi sociali , residenziali e diurni, comunità-alloggio nei diversi quartieri, centri socio-riabilitativi ed educativi, che perseguano lo scopo di rendere possibile una migliore vita di relazione integrata; istituire e gestire servizi, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali e da altre strutture convenzionate con il S.S.N. a favore delle persone in stato di handicap e delle loro famiglie con espressa esclusione di attività che perseguano fini di lucro; c. promuovere e/o curare direttamente la formazione dei docenti preordinata sia all’istruzione che all’integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado...; d. istituire e gestire scuole o corsi di formazione o specializzazione per operatori preposti all’azione di recupero, terapisti della riabilitazione, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali...”.

A giudizio dell’Agenzia scrivente, l’attività dell’ente in oggetto sembra correttamente riconducibile al settore di iscrizione dell’assistenza sociale e socio-sanitaria (1).

La scrivente Agenzia ha già avuto occasione di sottolineare come la legge n. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) fornisca un concetto di servizi sociali ampio, che tiene conto dei diversi fattori che possono portare all’“esclusione sociale” di una persona (parere dell’Agenzia per le Onlus del N. 55 del 20 maggio 2003, indirizzato all’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso). Anche il D.Lgs. N. 112 del 1998, al quale la suddetta legge rinvia, chiarisce che per “servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.”

L’attività di formazione professionale, descritta quale altro settore di attività dell’ente in esame nello statuto, sembrerebbe svolta solo in via strumentale e accessoria alle attività istituzionali dirette all’assistenza ed al recupero dei pazienti portatori di handicap psicofisici, non assumendo, quindi, una sua separata identità, che si rivelerebbe altrimenti ostativa per il riconoscimento di una pienezza dei caratteri solidaristici dell’azione connotativa svolta dall’associazione.

Si riscontra, pertanto, che l’ente rispetta il requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

In aggiunta, osserviamo che lo statuto rispetta tutti i requisiti formali di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Si ravvisa l’opportunità di richiedere all’ente in epigrafe di registrare lo statuto dell’“XXXXX”.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione del constatato perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere negativo in merito alla cancellazione dell'ente “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 22 – del 14/01/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2011

Approvato dal Consiglio in data 14 gennaio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 19 ottobre 2009, prot. n.2009/86937 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti constitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) tra quelli previsti dalla lett. *a*), art. 10 del D.Lgs. n.460.

Dall'analisi comparata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dello statuto (art.3) e della relazione illustrativa acquisita dalla direzione Regionale istante emerge che l'ente in epigrafe svolge attività istituzionali che sembrerebbero parzialmente riconducibili settore d'iscrizione dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1), parzialmente al settore della formazione (n.5) e parzialmente in quello della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (n.11), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nel settore a solidarismo cd “condizionato” 5 - formazione; non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio, ma alla classe medica, senza peraltro specificare se i medesimi vengano impiegati all'interno della struttura medesima.

Con riferimento all'attività svolta dall'ente in epigrafe nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (n.11), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, questa Agenzia ritiene di dover rilevare, altresì, che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, dato che per il settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni, in ambiti e secondo modalità definite dal Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. *a*), n. 11 del D.Lgs. 460/97 (emanato con DPR n. 135 del 20 marzo 2003).

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe non risulta rispettare i requisiti formali di cui alle lett. *c*), *f*) e parzialmente *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la

mancanza dei requisiti formali di cui alle lett. *c*, *f*) e parzialmente *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 41 – del 15/02/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio il 15 febbraio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 13 settembre 2010, n. 2010/41985 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti

come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Analizzando lo statuto dell'ente, si rileva innanzitutto che, nonostante lo stesso richiami la L. 266/91, dalle verifiche effettuate da questo Ufficio l'associazione non risulta iscritta al registro delle organizzazioni di volontariato e, pertanto, non può qualificarsi come onlus di diritto.

L'art. 2 dello Statuto contiene la descrizione di numerose attività (sono presenti ben diciotto punti). Di esse risultano inquadrabili nel settore di iscrizione quelle di cui alle lett. b, c, d, f, i, p ed r (assistere moralmente gli ammalati che si trovano negli ospedali.. abbandonati senza famiglie; assistere gli anziani in difficoltà, assistere i detenuti ecc...).

Con riferimento ai restanti punti si rileva che in essi sono descritte, invece, attività inquadrabili nei settori 5 e 9 non rivolte a soggetti svantaggiati (corsi di potenziamento linguistico, formazione artistica, teatrale, musicale, canora e sportiva... corsi di formazione professionale di altra qualificazione... per la diffusione della cultura di impresa, per la preparazione di manager...) ed attività di tipo ricreativo non inquadrabili in alcun settore (organizzare gite ricreative..).

Al riguardo questa Agenzia ritiene, quindi, possibile rilevare che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, risulta condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che parte dell'attività non sia riconducibile ad alcuno dei settori previsti dall'art. 10, comma 1, lett. *a*) del D.Lgs. 460, e che l'attività svolta nel settore della formazione e della promozione della cultura e dell'arte, non essendo rivolta a soggetti svantaggiati, sia carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*) del citato comma.

Si rileva, infine, che lo Statuto è carente parzialmente del requisito di cui alla lettera *h*), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, nonché parzialmente del requisito di cui alla lettere *h*) della stessa norma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 47 – del 15/02/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Ente Onlus San Gerardo - Richiesta di revisione del parere di cancellazione dell’ente XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’“Associazione XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all’“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 febbraio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 5 agosto 2010, prot. n.2010/38023 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell’“**Associazione XXXXX**” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

A seguito del parere espresso dall’Agenzia per le Onlus con delibera n. 245 dell’11 giugno 2010, la Direzione Regionale istante in data 13 luglio 2010 ha disposto la cancellazione dell’ente in epigrafe dall’Anagrafe Unica delle Onlus, a fronte della quale l’associazione in esame l’8 luglio 2010 ha presentato formale istanza tesa ad ottenere l’annullamento in autotutela del citato provvedimento.

A supporto di tale richiesta, è stata prodotta ulteriore documentazione dal rappresentante legale dell’ente in epigrafe, da cui è emerso quanto segue.

L’associazione XXXXX, iscrittasi all’Anagrafe Unica delle Onlus, con l’indicazione del settore n.5 (formazione), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, aveva trasmesso uno statuto ed un questionario per il riscontro formale dei requisiti, da cui si evincevano quali destinatari di attività istituzionali riconducibili nei settori a solidarietà condizionata, quali la formazione (n.5), lo sport dilettantistico (6) e la promozione della cultura e dell’arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, le famiglie ed i minori in generale.

Alla luce della nuova documentazione trasmessa dall’ente in epigrafe, a seguito della presentazione dell’istanza per ottenere l’annullamento in autotutela, sono stati rilevati nuovi elementi utili ai fini della corretta individuazione dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività istituzionali dall’associazione in epigrafe.

E’ stato ampiamente documentato e comprovato che le molteplici azioni, poste in essere dall’associazione in esame, sono rivolte a soggetti, soprattutto minori che si trovano nelle condizioni di svantaggio, previste dal comma 2, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e sono finalizzate, in special modo, al recupero con vari strumenti ed attività socio-educative di minori deviati o a rischio devianza.

Pertanto, alla luce della nuova documentazione presentata dall’ente in epigrafe, l’ente risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell’ente in epigrafe rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrato perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere negativo in merito alla cancellazione dell’**“Associazione XXXXX”** dall’Anagrafe Unica delle Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 48 – del 15/02/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della Fondazione “XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione alla Fondazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo: Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 febbraio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell’8 agosto 2009, prot. n.32544, il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione della Fondazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti constitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art.

10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito allo svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dall'esame della documentazione pervenuta dalla Direzione Regionale istante si evince che l'ente in epigrafe è iscritto all'Anagrafe delle Onlus al settore n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), lettera *a*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi comparata dello statuto (art. 2) e della relazione illustrativa inviata dall'ente in epigrafe in adempimento alla richiesta della Direzione Regionale istante, emerge che vengono svolte molteplici attività.

L'attività istituzionale consiste nell'accoglienza ed assistenza degli anziani quasi esclusivamente non autosufficienti.

Con riferimento all'attività istituzionale rivolta agli anziani, al fine di verificarne la riconducibilità al settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria, occorre preliminarmente richiamare la nozione di servizi sociali ricavabile dalla normativa nazionale. A tal riguardo la legge n. 328 del 2000 fornisce un concetto di servizi sociali ampio, che tiene conto dei diversi fattori che possono portare all'"esclusione sociale" di una persona (parere dell'Agenzia per le Onlus del N. 55 del 20 maggio 2003). Anche il D.Lgs. n. 112 del 1998, al quale la suddetta legge rinvia, chiarisce che per "servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita".

Inoltre, in merito alla riconducibilità dell'attività della casa di riposo al settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, si ritiene opportuno richiamare il parere espresso da questa Agenzia in data 7 settembre 2004 ed inviato alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Ne deriva, quindi, che l'ente può considerarsi in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*, comma 1 del D.Lgs. 460/1997.

Con riferimento all'attività definita nello statuto e nella relazione integrativa come "erogazione di sussidi ai bisognosi della XXXXX ed ai giovani aspiranti alla vita religiosa", è stato precisato nella relazione illustrativa dalla fondazione in esame che la stessa non ha mai elargito sussidi ai più bisognosi della XXXXX, mentre sono stati elargiti pochi contributi ai seminaristi della XXXXX citata.

A tal riguardo, si precisa che l'attività di elargizione dei contributi a seminaristi potrebbe essere inquadrabile nel settore della beneficenza (n.3), lett. *a*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, purché si tratti di soggetti che versano in condizioni di indigenza.

L'alienazione di beni mobili ed immobili costituisce un mezzo per reperire fondi, al fine di finanziare la costruzione di una nuova Casa di Riposo, non potendo, pertanto, qualificarsi come attività istituzionale o altra attività riconducibile nei settori propri delle Onlus, ma come strumento per reperire fondi.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, constatato il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere negativo in merito alla cancellazione della Fondazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 51 – del 15/02/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 febbraio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 5 gennaio 2011, prot. n.2011/962 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Era stato già espresso dalla scrivente Agenzia un precedente parere con delibera n. 126 in data 15 marzo 2010: alla luce della ulteriore e nuova documentazione prodotta da Codesta Direzione Regionale si formula un altro parere di cancellazione, tenendo in considerazione quanto di nuovo prodotto dalla Dre istante.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.4 (istruzione), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.2), dal processo verbale di accesso e constatazione del 13 marzo 2009 e dalla copiosa documentazione allegata, emerge che l'ente in epigrafe svolge attività istituzionale che sembrerebbe correttamente riconducibile nel settore d'iscrizione dell'istruzione (n.4) ed anche in quello della formazione (n.5) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, come già indicato nel parere formulato in precedenza dalla scrivente, sembra opportuno rilevare che sono già state effettuate due verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'Ufficio di XXXXX: una il 22 ottobre 2004, da cui era risultata la perfetta corrispondenza tra l'attività istituzionale e l'attività effettiva; una seconda, il 26 novembre 2008, a seguito della quale non è stata rilevata alcuna irregolarità sostanziale a carico dell'associazione in esame, richiedendo un adeguamento dello statuto alle disposizioni di legge per alcune carenze dei requisiti formali, peraltro, apportate dall'ente in epigrafe.

Si esamina, altresì, il processo verbale di accesso e constatazione del 29 ottobre 2009, effettuato da parte di funzionari dell'Agenzia delle Entrate di XXXXX, in base al quale sono emersi elementi utili, contenuti anche nel nuovo prospetto allegato, soprattutto con riferimento alle condizioni dei soggetti destinatari delle attività istituzionali svolte in concreto dall'ente in epigrafe.

Riguardo al settore d'iscrizione dell'istruzione (n.4), l'associazione in esame eroga percorsi inerenti la scuola materna, la scuola primaria e la scuola secondaria superiore: per tutte le attività descritte, la scuola è riconosciuta dal MIUR come istituto paritario.

A tal riguardo, i destinatari dei servizi erogati dalla scuola materna non risultano interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, mentre i soggetti della scuola paritaria superiore risultano solo in minor parte essere interessati dalle condizioni richieste dal comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Con riferimento alla nuova documentazione allegata (doc. n. 9 inerente un prospetto riepilogativo dei corsi) sulle condizioni dei singoli soggetti destinatari dei corsi di formazione, emerge che la stessa attività di formazione (n.5) consistente in corsi non viene svolta prevalentemente nei confronti di soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, ovvero ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, in quanto solo una minima parte dei destinatari dell'attività istituzionale presenta le condizioni di svantaggio richieste dal Decreto citato.

Al riguardo, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto per i settori a solidarietà condizionata dell'istruzione (n.4) e della formazione (n.5) il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è resa nei confronti di soggetti svantaggiati, come sopra precisato: nel caso di specie, tale condizione non risulta riscontrata.

Ne deriva che, a giudizio di questa Agenzia, l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 93 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Calabria

in relazione all’“Associazione XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio in data 24 marzo 2010

Esprimiamo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 ottobre 2010, prot. n.2010/21030 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell’“Associazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguimento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l’ente in epigrafe ha indicato quale settore d’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus il n.9 (promozione della cultura e dell’arte), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall’analisi comparata dello statuto (art.3) e della copiosa documentazione pervenuta consistente in opuscoli pubblicati dall’associazione in epigrafe, emerge che vengono indicate molteplici attività: alcune sembrerebbero parzialmente riconducibili nel settore d’iscrizione della promozione della cultura e dell’arte (n.9), altre risultano inquadrabili nel settore della formazione (n.5), tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

La scrivente evidenzia che presupposto fondamentale per il riconoscimento dello stato di Onlus ad un ente è che lo stesso persegua esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come prescritto dalla

lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997. La normativa vigente indica quali requisiti devono essere rispettati, affinché si possa considerare realizzato tale presupposto.

In base al principio dell'esclusività, desumibile da quanto disposto dalle lettere *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale deve risultare soddisfatto con riferimento a tutte le attività svolte dall'ente. Ne consegue che la carenza del perseguimento di solidarietà sociale, anche per una sola delle attività istituzionali espletate, comporta la mancanza del requisito necessario per la qualifica di Onlus.

A tal proposito, nell'art.3 dello statuto vengono menzionate altre attività, come la formazione (n.5), per la quale, affinché possa considerarsi perseguito il fine di solidarietà sociale, la normativa al comma 2, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 prescrive che essa sia diretta ad arrecare benefici a: persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari oppure a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Dall'esame della documentazione prodotta, per quanto concerne l'attività riconducibile al settore della formazione (n.5) non sono verificate nei confronti dei soggetti destinatari dell'attività medesima le condizioni di cui al comma 2 sopra citato.

Con riferimento all'attività istituzionale riconducibile al settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato ovvero se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

A tal proposito, sembra opportuno evidenziare che riguardo ai finanziamenti percepiti dall'ente in epigrafe vi rientrano, tra gli altri, quelli provenienti dal Ministero per i Beni culturali; tuttavia, va precisato che non sono gli unici contributi percepiti dall'ente e che, per il soddisfacimento del requisito di solidarietà sociale, dovrebbero sussistere, come previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.62 del 2002, altresì, in ciascuno dei due periodi di imposta antecedenti a quello in cui avviene l'acquisizione della qualifica di Onlus, ma nel caso di specie nemmeno tale condizione viene soddisfatta.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, in linea teorica, lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Tuttavia, in base agli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di XXXXX, in data 19 aprile 2010 ed in data 18 giugno 2010, è emerso che è stata verificata la violazione del requisito di cui alla lett. *d*), comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997, in quanto vi è

stata la distribuzione indiretta di utili dell'associazione a due soci ed ad una persona estranea alla stessa associazione.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la parziale carenza del requisito formale di cui alla lett. *d*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 95 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio in data 24 marzo 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 27 ottobre 2010, prot. n.2010/22273 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'**associazione “XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso

dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.9 (promozione della cultura e dell'arte), tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art.10 del D.Lgs. n.460.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.3) e delle relazioni illustrate allegate emerge che l'ente in epigrafe svolge molteplici attività istituzionali, di cui alcune riconducibili nel settore dello sport dilettantistico (n.6), mentre altre in quello d'iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo ed "condizionato" 6 –sport dilettantistico; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, alcune attività menzionate come, a titolo esemplificativo quella di diffusione del turismo, non sono riconducibili ad alcun settore proprio delle Onlus.

Si osserva, altresì, che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta carente dei requisiti formali di cui alla lett. *c*), *g*) e parzialmente *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la carenza dei requisiti formali di cui alle lett. *c*), *g*) e parzialmente *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **"XXXXX"** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 96 – del 24/03/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione del “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione al “XXXXX”, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla la pregiata Vostra del 7 gennaio 2010, prot. n. 399/2010, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione del “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, da controlli effettuati dalla scrivente risulta che l’ente in epigrafe è iscritto al Registro Regionale del Volontariato a decorrere dal 22 marzo 2000, con la conseguenza che, da tale data, ha acquisito la qualifica di onlus di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 460/97.

In ragione di quanto sopra, l’accertamento del rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa delle Onlus deve essere condotto limitatamente al periodo intercorrente tra il 29 gennaio 1998, data di iscrizione all’Anagrafe, ed il 21 marzo 2000, data di iscrizione al Registro delle OdV.

Nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97, l’ente ha indicato il settore di attività n. 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente).

Dall’analisi dello Statuto emerge che l’ente si occupa di “a) istruzione, formazione e tutela dei diritti civili per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale; b) promozione e svolgimento di ogni iniziativa di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, nonché l’assunzione di iniziative in materia ambientale con riguardo al miglioramento degli standard qualitativi di vita; c) attività didattiche; d) interventi culturali.

Preliminarmente si rileva che per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire finalità di solidarietà sociale. Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene sia condizionante, in senso negativo, il fatto che l’attività di cui al punto a) e di cui al punto c). d) sopra riportati, non essendo rivolta in via prevalente a soggetti svantaggiati, risultino carenti del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b) del citato comma.

Si rileva, inoltre, che lo Statuto è parzialmente carente del requisito di cui alle lettera f) di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, configurandosi, pertanto, per tale motivo improprio il godimento della qualifica di Onlus segnatamente al periodo antecedente all’iscrizione nel registro delle Odv.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, nonché parzialmente del requisito formale di cui alla lettera f), evidenzia che il “XXXXX”, segnatamente al periodo precedente all’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato (dal 29.01.1998 al 21.03.2000), ha fruito illegittimamente delle agevolazioni fiscali connesse alla qualifica di Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 97 – del 24/03/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’“Associazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all’“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 15 gennaio 2010 prot. n. 58947, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’“Associazione XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata

dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Nel caso di specie, dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente non ha indicato il settore di attività nella comunicazione di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus.

Dall'analisi dello statuto (art.4) si evince che "l'associazione in esame si propone di svolgere la propria attività nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'istruzione, della formazione, della beneficenza, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, senza l'indicazione di come intende svolgerle.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd "condizionato" 4 - istruzione; 5 - formazione; 6 – sport dilettantistico; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

L'ente inoltre dichiara di svolgere anche attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (n. 11). Con riferimento a tale attività, questa Agenzia ritiene di dover rilevare, altresì, che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, dato che per il settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni, in ambiti e secondo modalità definite dal Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. a), n. 11 del D.Lgs. 460/97 (emanato con DPR n. 135 del 20 marzo 2003).

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma I, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'"associazione XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

I.2.2.3. CONCERNENTI LE PROPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL’ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS PER LE QUALI NON È STATO INDIVIDUATO ALCUN SETTORE DI ATTIVITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 28 – del 14/01/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l’Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia – Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione – Ufficio Accertamento dell’8 agosto 2010, prot. n.2010/69625 pervenuta in data 10 agosto 2010 prot. n. -1366-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dell’associazione “XXXXX”, con sede in XXXXX, Viale XXXXX, c.f. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell’ 11 gennaio 2011 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 13 gennaio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 13 gennaio 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, viale XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2011

Approvato dal Consiglio in data 14 gennaio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'8 agosto 2010, prot. n.2010/69625, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso

dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore di iscrizione il n.10 (tutela dei diritti civili) tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

A tal riguardo, si rileva che codesta Direzione Regionale ha inviato all'ente con nota del 29 giugno 2009 la richiesta di inviare copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione nonché di una relazione illustrativa delle attività concretamente poste in essere.

Il rappresentante legale dell'ente in epigrafe ha fatto pervenire in data 09 dicembre 2009 il solo statuto.

Dall'esame dello statuto si evince che le attività indicate (art.3) non risultano inquadrabili in alcuno dei settori di attività tassativamente indicati dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Si rileva inoltre la mancanza parziale dei requisiti formali di cui alle lett. *f*) ed *h*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene che il comportamento del legale rappresentante dell'ente in epigrafe renda inevitabile la cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento alle attività dichiarate nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. *b*), co. 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97 nonché dell'incompleta formulazione di alcuni requisiti statutari obbligatori, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "**XXXXX**" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 57 – del 15/02/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:

Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio il 15 febbraio 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 20 agosto 2010, prot n. 28546, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito allo svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l’ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 ha indicato il settore n. 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente) tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall’analisi dello statuto (art. 2) si evince che l’associazione *ha per scopo la valorizzazione e la diffusione del castagno da frutto (...) e si propone di:*

- *Ovviare alle carenze strutturali del settore in materia di formazione professionale;*
- *Favorire la partecipazione dei produttori alla programmazione agricola;*
- *Creare canali di informazione, rivolti a consumatori, sulla qualità e tipicità delle varietà locali;*
- *Limitare l’esodo e l’abbandono di terreni da sempre destinati a tale coltivazione;*
- (...).

Il D.Lgs. 460/97 non chiarisce la nozione di natura e di ambiente né, tanto meno, quelle di tutela e valorizzazione, per le quali è necessario fare riferimento alle previsioni normative vigenti in materia. Dall’art. 6 del D.Lgs. 42/2004 è possibile ricavare la nozione di valorizzazione dei beni culturali intesa come una serie iniziative dirette a promuovere la conoscenza dei beni ambientali, assicurarne le migliori condizioni di fruizione e sostenere gli interventi di conservazione.

Le modalità di svolgimento dell’attività dell’ente sono elencate nello statuto (art.2) e non appaiono riconducibili all’attività di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente come si evince dalla nozione sopra menzionata, ricavata dal Testo Unico che disciplina i beni culturali e paesaggistici.

A tal riguardo, si rileva che la Direzione Regionale istante ha inviato all’ente con nota del 07 dicembre 2009 la richiesta di inviare copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione nonché di una relazione illustrativa delle attività concretamente poste in essere. Nonostante la richiesta da parte della Direzione Regionale istante risulti notificata, l’ente non ha ottemperato alla richiesta. Questa Agenzia ritiene che il comportamento del legale rappresentante dell’ente in epigrafe renda inevitabile la cancellazione dell’associazione dall’Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l’impossibilità, con riferimento alle attività dichiarate nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Si rileva, inoltre, che l’art. 12 dello statuto opera un rinvio alla l. 266/91 per quanto non previsto nello stesso, tuttavia non risulta che l’ente sia mai stato iscritto al registro regionale del volontariato.

Da un punto di vista formale l’ente risulta carente di tutti i requisiti formali di cui alle lettere *c*) e seguenti, comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) nonché di tutti i requisiti formali di cui alle lett. *c*) e seguenti di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 58 – del 15/02/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del “XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione del “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione al “XXXXX”, c.f. XXXXX con sede in XXXXX, via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 15 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 13 agosto 2010, prot. n. 2010/38906, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione del “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Preliminarmente si rileva che ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460 "gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e) della legge n. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, sono considerate Onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1" e pertanto godono delle agevolazioni riservate alle Onlus solo con riferimento allo svolgimento delle predette attività, senza dover rinunciare alla propria unitarietà.

Ciò premesso si precisa che gli enti ecclesiastici cattolici sono disciplinati, nell'ordinamento italiano, dalle norme pattizie che regolamentano i rapporti Stato - Chiesa con l'effetto che a tali enti non sono applicabili le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Da questo consegue che i suddetti enti possono essere anche sprovvisti di un atto costitutivo ovvero di uno statuto.

Alla luce di quanto sopra, venendo al caso di specie, si rileva, in via preliminare, che qualora dall'analisi svolta sullo statuto redatto dall'ente in epigrafe si riscontrassero delle carenze formali, le stesse non saranno sufficienti a determinare la cancellazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus dell'ente in epigrafe, dovendosi invece verificare, eventualmente, se ad esse corrispondono anche delle carenze sul piano sostanziale.

Si rileva che l'Amministrazione Finanziaria nella circolare 168/E/98 dispone che tali enti, in assenza dell'obbligo di disporre di uno statuto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 10 citato, "devono comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca le clausole dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997".

In merito a quanto sopra si osserva innanzitutto che, come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema nella sentenza 2.11.2007, n. 23031 "le circolari, come è stato affermato dalla dottrina prevalente, non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, che, come tali vincolano tutti i soggetti dell'ordinamento, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito dell'amministrazione all'interno della quale sono emesse; e, in secondo luogo, con particolare riferimento all'ordinamento tributario, il quale come è noto, è soggetto alla riserva di legge. (...) Anche la giurisprudenza ha da tempo espresso analoga opinione sulla inefficacia normativa esterna delle circolari. A quest'ultima, infatti, è stata attribuita la natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione, i quali, contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari. Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria (in questa prospettiva cfr. Cass., Sez. 1^a, 25 marzo 1983, n. 2092 e 17 novembre 1995, n. 11931; Cass. Sez. 5^a, 10 novembre 2000, n. 14619 e del 14 luglio 2003 n. 11011)."

Si osserva che l'adozione di un regolamento da parte di tali enti certamente agevolerebbe lo svolgimento delle verifiche di carattere formale, tuttavia, come già sopra precisato, la circolare non può colmare una lacuna legislativa.

Dall'analisi della documentazione pervenuta si evince che l'ente in esame è un ente ecclesiastico cattolico che ha indicato i settori n. 3 (beneficenza), n.4 (istruzione) e n.6 (sport dilettantistico) per lo svolgimento di attività riconducibili ai settori di cui all'art.10, comma 1.

In considerazione di tutto quanto sopra, pertanto, si rileva in primo luogo che la circolare, non avendo per la sua natura e per il suo contenuto alcuna efficacia normativa esterna, non può, nel silenzio della legge, introdurre alcun obbligo normativo (qual è la stesura di un regolamento). Gli enti ecclesiastici cattolici, quindi, per i quali sussiste l'obbligo, sancito dal comma 9 dell'art. 10 citato, di rispettare tutte le clausole previste dal medesimo art. 10 ad eccezione della lettera c) ed h), non sono tenuti, a redigere alcun regolamento ma solo a disporre delle scritture contabili separate per le attività Onlus.

Si ritiene opportuno, alla luce delle considerazioni sopra esposte, richiedere un approfondimento d'indagine, volto ad acquisire, da parte dell'ente in epigrafe, i bilanci degli ultimi anni, dai quali deve risultare la tenuta di scritture contabili separate per il cd. ramo onlus. Questo al fine di consentire l'esatta individuazione delle attività alle quali si applicano le agevolazioni previste dal D.Lgs. 460/97. Si suggerisce di richiedere, oltre ai bilanci, una relazione illustrativa che descriva l'attività del cd. ramo onlus realizzata sino ad oggi dall'ente, nonché i soggetti destinatari dell'attività, per poter verificare la corretta riconducibilità ad uno dei settori di cui alla lettera a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e, pertanto, stabilire se è soddisfatto il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), del citato comma.

Con riferimento agli ulteriori requisiti eccepiti come carenti dalla Direzione Regionale istante si osserva che le onlus parziali non sono tenute a modificare il proprio statuto per inserire le clausole cui anch'esse sono tenute.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce alla Direzione Regionale delle Entrate della Campania lo svolgimento di un supplemento d'indagine nei confronti del "XXXXX" nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. n. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 59 – del 15/02/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX";

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'"Associazione XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all’“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio il 15 febbraio 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 17 agosto 2010, prot. n. 2010/65510, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’“Associazione XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall’analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l’ente in epigrafe si è iscritto, nell’ottobre 2008, all’Anagrafe Unica delle Onlus al settore n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

Dall’analisi dello statuto (art.3) e dalla lettura della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà emerge, tuttavia, che l’attività istituzionale non sembra inquadrabile in alcuno dei settori di attività di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997. L’attività dichiarata dall’ente appare, infatti, di tipo divulgativo (*comunicazione, divulgazione, informazione e sensibilizzazione del cittadino nei confronti di tematiche scientifiche, tecnologiche e mediche; promozione di studi scientifici; promuovere indagini statistiche*).

Nel caso in esame, quindi, l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Lo statuto dell'ente non risulta carente dei requisiti formali di cui alle lett. *c*) e seguenti comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 61 – del 15/02/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'ente “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'ente “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio il 15 febbraio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 17 agosto 2010, prot. n. 2010/65509, il nostro parere preventivo

in ordine alla cancellazione dell'ente “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall’analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l’ente in epigrafe si è iscritto, per la seconda volta, nel maggio del 2008, all’Anagrafe Unica delle Onlus al settore n.9 (promozione della cultura e dell’arte) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

Dall’analisi dello statuto (art.3) emerge, tuttavia, che l’attività istituzionale non sembra inquadrabile in alcuno dei settori di attività di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997. L’ente, infatti, si propone *“lo scopo di sviluppare, tramite l’apporto personale, spontaneo e gratuito dei soci (...) iniziative atte a contribuire alla elevazione del senso morale, culturale e artistico”*.

All’atto della seconda iscrizione l’ente ha nuovamente presentato lo statuto datato 13/03/1992 il quale non può che essere carente da un punto di vista formale di tutti i requisiti di cui alle lett. c) e seguenti, comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, in quanto precedente al suddetto Decreto Legislativo.

L’ente in epigrafe non risulta iscritto al registro regionale del volontariato, benché nel verbale di assemblea allegato allo statuto si indichi la necessità di modificare lo statuto alla luce delle disposizioni contenute nella l. 266/91.

Nel caso in esame, quindi, l’ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l’indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. a) e b) e di tutti i requisiti formali di cui alle lett. c) e seguenti del

comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 62 – del 15/02/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'ente “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'ente “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio il 15 febbraio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 21 luglio 2010, prot. n. 2010/60183, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'ente “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti

come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che vi sono alcuni settori di attività (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto, nell'ottobre 2008, all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n.9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

Dall'analisi dello statuto (art.2) emerge che l'attività istituzionale (*diffondere la conoscenza sul patrimonio artistico italiano di natura musicale, promuovere l'organizzazione di corsi, eventi e manifestazioni volte a consentire la diffusione e la conoscenza e della cultura della lirica, promuovere l'inserimento sociale dei giovani talenti musicali attraverso la rimozione degli ostacoli di carattere economico*) potrebbe essere inquadrabile in parte nel settore n.5 (formazione) e in parte nel settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) tra i settori di attività di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997. Non risulta dallo statuto che l'attività dell'ente in epigrafe sia rivolta esclusivamente a soggetti svantaggiati né – per quanto concerne l'attività di promozione dell'arte e della cultura – che l'ente riceva apporti economici dall'amministrazione centrale dello Stato.

Si evidenzia che la Direzione Regionale istante ha inviato al rappresentante legale dell'ente una comunicazione, nei termini prescritti, di mancata iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus ma la notifica di tale atto non risulta andata a buon fine in quanto l'ente risulta soggetto sconosciuto e il legale rappresentante non ha provveduto al ritiro della comunicazione inviatagli. Si sottolinea che è onere dell'ente effettuare la comunicazione di eventuali variazioni dei dati precedentemente forniti in sede di iscrizione entro trenta giorni dalle avvenute variazioni.

L'art. 3 dello statuto prevede che l'ente sia regolato dalle disposizioni di cui alla l. 266/91 (legge quadro sul volontariato) ma non risulta l'iscrizione dell'associazione in epigrafe al registro regionale del volontariato.

Nel caso in esame, quindi, non essendo disponibili ulteriori elementi - oltre a quelli deducibili dallo statuto - utili a valutare l'effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Lo statuto dell'ente risulta parzialmente carente da un punto di vista formale del requisito di cui alla lett. *f*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) e parzialmente del requisito formale di cui alla lett. *f*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 63 – del 15/02/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’ente “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all’ente “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio il 15 febbraio 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 21 luglio 2010, prot. n. 2010/60179, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’ente “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall’analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l’ente in epigrafe si è iscritto, nel giugno 2009, all’Anagrafe Unica delle Onlus al settore n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma. Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono altresì indicati i settori n. 3 (beneficenza) e n. 10 (tutela dei diritti civili) di cui alla norma sopra richiamata.

Dall’analisi dello statuto (art.3) emerge che l’attività istituzionale (*promuovere attività di collaborazione tra gli associati; realizzare iniziative di carattere religioso, economico e culturale con il fine di potenziare l’attività dell’associazione; garantire un sostegno economico e non ai filippini nel paese d’origine*) non sembra inquadrabile in alcuno dei settori di attività di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

Si rileva che la Direzione Regionale istante ha inviato al rappresentante legale dell’ente, nei termini previsti, una comunicazione di mancata iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus ma risulta che la notifica di tale atto non sia andata a buon fine, in quanto l’ente risulta soggetto sconosciuto e il legale rappresentante non ha provveduto ad effettuare la comunicazione delle variazioni dei dati precedentemente forniti in sede di iscrizione. La notifica presso il domicilio del legale rappresentante non è andata a buon fine poiché lo stesso risulta trasferito: valgono le medesime considerazioni svolte rispetto alla notifica presso la sede dell’ente.

Nel caso in esame, quindi, l’ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l’indebita fruizione della qualifica in parola.

In aggiunta, si osserva che nello statuto dell’ente in epigrafe non risulta correttamente formulata la clausola di cui alla lett. *f*) prevista dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) e parzialmente di cui alla lett. *f*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 87 – del 24/03/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio in data 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 9 febbraio 2010, prot n.2010/3938 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall’analisi della comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97, non si evince il settore d’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus, tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall’analisi dello statuto (art.2) emerge che l’associazione in esame in epigrafe svolge molteplici attività, rendendo difficoltosa la corretta individuazione dell’attività istituzionale effettivamente svolta, a giudizio di questa Agenzia.

Pertanto, la scrivente ritiene opportuno richiedere un ulteriore approfondimento d’indagine volto ad acquisire da parte dell’ente in epigrafe, una relazione illustrativa da cui si evincano dettagliatamente le attività svolte, le modalità di azione ed i destinatari delle medesime, in quanto nello statuto è contenuta una vaga ed ambigua indicazione di attività in quasi tutti i settori tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art.10 del D.Lgs. n.460/1997; la suddetta richiesta di approfondimento viene effettuata, al fine di potere verificare correttamente, se l’attività istituzionale possa inquadrarsi tra quelle previste dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997 e, pertanto, stabilire se l’ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), del citato comma.

Si osserva che lo statuto risulta carente dei requisiti formali di cui alle lett. *c*), *f*), *i*) e parzialmente *h*), previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97. Qualora fosse accertato il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, l’ente dovrebbe provvedere ad un tempestivo adeguamento dello statuto alle disposizioni di legge.

Inoltre, pur essendo inserito nello statuto il riferimento alla L. n. 266/1991(Legge Quadro sul volontariato), come verificato dalla stessa Agenzia delle Entrate, l’ente in epigrafe non risulta iscritto al registro del volontariato della Regione Campania.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce a codesta Direzione Regionale delle Entrate lo svolgimento di un supplemento di indagine nei confronti dell’associazione “XXXXX” nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all’Agenzia per le Onlus ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. *f*) del D.P.C.M. n.329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 88 – del 24/03/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio in data 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 29 settembre 2010, prot n.62581, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus, contrassegnando il settore n.9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (art.4) emerge che l'ente in epigrafe indica molteplici attività che, parzialmente sembrerebbero riconducibili al settore d'iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9), mentre parzialmente a quello della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico (n.7), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal riguardo, alla luce di quanto sopra, la scrivente ritiene opportuno richiedere un approfondimento d'indagine, volto ad acquisire, da parte dell'ente in epigrafe, una relazione

illustrativa che descriva dettagliatamente le azioni e le modalità del loro svolgimento, nonché i soggetti destinatari delle medesime, per potere, innanzitutto, verificarne la corretta riconducibilità ad uno dei settori di cui alla lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e, pertanto, stabilire, se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), del citato comma.

A tal proposito, sembra opportuno rilevare che vi è un contrasto con riferimento ai destinatari delle attività istituzionali: nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà viene contrassegnata la casella dei soggetti non svantaggiati, mentre, nella breve relazione allegata, vengono indicati soggetti svantaggiati ai sensi del comma 2, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Sembra opportuno, altresì rilevare che con riferimento al citato settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico (n.7), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, è necessario che l'ente in epigrafe specifichi i beni le modalità di tutela attuate su questi, al fine di verificare se si tratta di beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe risulta rispettare i requisiti formali di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce alla Direzione Regionale delle Entrate della Sicilia lo svolgimento di un supplemento d'indagine nei confronti dell'associazione “XXXXX” nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. n. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 89 – del 24/03/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:

Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 24 settembre 2010, prot. n.2010/63010, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe non ha indicato alcun settore tra quelli previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi dello statuto (art.3) emerge che vengono elencate una pluralità di attività, il cui inquadramento in uno o più settori tra quelli previsti dalla lettera a), comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997 risulta difficoltosa, a giudizio di questa Agenzia.

A tal riguardo, sembrerebbe opportuno richiedere di svolgere un supplemento di indagine volto ad acquisire una relazione illustrativa dell'attività e dei destinatari della medesima, al fine di verificare quali fossero le attività effettivamente realizzate dall'associazione, per poter, innanzitutto, individuare correttamente il settore o i settori di operatività connotativi/i dell'ente, nonché le modalità di azione negli altri compatti solidaristici citati in statuto.

A tal proposito, si rileva che codesta Direzione Regionale in data 20 gennaio 2010 ha inviato una nota, per richiedere chiarimenti in merito ai soci.

Tuttavia, la suddetta richiesta ad oggi non risulta avere avuto alcun riscontro da parte dell'ente in epigrafe.

Pertanto, data la mancanza di collaborazione da parte dell'associazione in esame, allo stato attuale, nel caso di specie, risulta impossibile verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 90 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio in data 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 29 settembre 2010, prot. n. 64191, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione il n.6 (sport dilettantistico) tra quelli previsti dalla lett. *a*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal riguardo, si rileva che codesta Direzione Regionale in data 17 settembre 2007 richiedeva la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o copia dell'atto costitutivo e/o statuto ad integrazione della comunicazione presentata ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n. 460/1997.

In data 7 ottobre 2007, il rappresentante legale pro-tempore dell'ente in epigrafe richiedeva la cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus e la Direzione Regionale istante in data 20 dicembre 2007 disponeva la cancellazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus, come richiesto dal rappresentante legale dell'ente in esame.

In data 1 marzo 2010 l'associazione in esame presentava alla Direzione Regionale istante un nuovo modello di comunicazione, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale si comunicava che lo statuto redatto ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n.460/1997 è lo statuto registrato presso l'Ufficio di XXXXX in data XXXXX, data antecedente all'entrata in vigore del Decreto n.460/1997.

A tal proposito, la Direzione Regionale istante in data 8 aprile 2010 ha richiesto chiarimenti, invitando l'ente in epigrafe ad inviare copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti alla data d'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, nonché delle eventuali modifiche statutarie intervenute successivamente a quella data indicata nella dichiarazione sostitutiva.

Ad oggi, non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta inoltrata e, pertanto, questa Agenzia ritiene che tale comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento alle attività dichiarate nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sono state meramente elencati tutti i settori di attività, previsti dalla lett. *a*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, ad eccezione di quello della ricerca scientifica di particolare

interesse sociale (n.11), di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 92 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio in data 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 ottobre 2010, prot. n.2010/43174, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso

dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione il n.6 (sport dilettantistico) tra quelli previsti dalla lett. *a*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi dello statuto (art.2) emerge che vengono elencate una pluralità di attività, il cui inquadramento in uno o più settori tra quelli previsti dalla lettera *a*, comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997 risulta difficoltosa, a giudizio di questa Agenzia.

A tal riguardo, sembrerebbe opportuno richiedere di svolgere un supplemento di indagine volto ad acquisire una relazione illustrativa dell'attività e dei destinatari della medesima, al fine di verificare quali fossero le attività effettivamente realizzate dall'associazione, per poter, innanzitutto, individuare correttamente il settore o i settori di operatività connotativi/i dell'ente, nonché le modalità di azione negli altri compatti solidaristici citati in statuto.

A tal proposito, si rileva che codesta Direzione Regionale in data 3 settembre 2010 ha inviato un questionario per richiedere una relazione sull'attività statutaria svolta con la specifica delle modalità di svolgimento della stessa e dei beneficiari.

In data 21 settembre 2010 il suddetto questionario è stato restituito senza la relazione richiesta: il rappresentante legale dell'ente in epigrafe si è limitato a ricopiare l'articolo dello statuto.

Data la mancanza di collaborazione da parte dell'associazione in esame, allo stato attuale, nel caso di specie, risulta impossibile verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe risulta parzialmente carente del requisito formale di cui alla lett. *h*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. *b*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, nonché per la parziale carenza del requisito formale di cui alla lett. *h*) del citato comma, esprime

parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 98 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell’“Ente XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 17 marzo 2010 prot. n. 2010/14353, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti

come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, risulta che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore che l'ente ha indicato nella comunicazione di iscrizione ex art. 11 del D.Lgs. n. 460/97 è il n. 4 (istruzione).

Dall'analisi dello statuto (art. 2) si evince che l'ente si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare:

- sviluppare e diffondere la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso attività di insegnamento e di ricerca, sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per permettere la partecipazione all'istruzione superiore prevalentemente a chi . per motivi di handicap, disagio sociale o economico – non è in grado di frequentare corsi tradizionali di istruzione;
- promuovere la costituzione di Enti, Università e quant'altro possibile per il perseguimento dei propri fini.

Dall'analisi del processo verbale redatto a seguito di accesso in data 17 febbraio 2010 risulta che l'ente si è occupato unicamente dell'istituzione dell'università telematica "XXXXX" e vigila sul perseguimento dei fini istituzionali. Al momento la fase istituzionale è quasi terminata e l'ente non svolge nessun tipo di attività e costi e ricavi sono quasi nulli come traspare dagli stessi rendiconti.

Tale circostanza è stata anche confermata anche da un'interrogazione parlamentare nella quale è stato accertato che il motivo principale per cui l'ente si è costituito è stata l'istituzione dell'università telematica.

A parere della scrivente, l'attività di costituzione di enti, università non è inquadrabile, non solo nell'ambito del settore di iscrizione (istruzione), ma neanche ad alcuno degli 11 settori di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97. Ne deriva che l'ente risulta carente del requisito del requisito di cui alla lettera a) della citata norma.

Con riferimento invece alle attività di sviluppo e diffusione della cultura e delle scienze, per poter essere inquadrate nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte e soddisfare il requisito di solidarietà sociale devono essere rivolte a soggetti svantaggiati o l'ente deve ricevere finanziamenti da parte dell'amministrazione centrale dello stato: nel caso di specie le sopra citate condizioni non risultano rispettate.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma I, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del riscontro, effettuato con processo verbale di constatazione citato, del mancato perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera a) e b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere

positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 99 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione “XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi.

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi.

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 marzo 2010, prot. n. 2010/10518, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il riconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante iscrizione dello stesso nell'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della sussistenza nello statuto dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti

come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. n. 460/97 emerge che l'ente ha indicato come settore di attività il numero 1 (assistenza sociale e socio sanitaria).

Dall'analisi della documentazione inoltrata è emerso che l'ente si è iscritto all'Anagrafe delle Onlus il 12 marzo 2008 e che dalla sua costituzione non ha mai operato e di conseguenza non ha tenuto alcuna documentazione fiscale.

Da controlli successivi effettuati dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate è emerso che l'organizzazione ha cessato la propria attività in data 23 dicembre 2009. L'ente è stato quindi invitato a presentare per iscritto le proprie osservazioni in merito alla predetta cessazione.

Il rappresentante legale faceva pervenire il verbale di assemblea del 6 novembre 2008 con il quale l'assemblea dei soci decideva di chiudere l'ente in quanto aveva mai svolto alcuna attività.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del mancato perseguimento del requisito di cui alla lettera *b*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 100 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX";

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla

*Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia*

in relazione all'associazione "XXXXX" c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:

Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 26 novembre 2009, prot. n.2009/97128, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla dichiarazione sostitutiva emerge che l'ente ha indicato come settore di attività il numero 1 (assistenza sociale e sociosanitaria), lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Con nota del 6 novembre 2008 prot n. 2008/67094 la Direzione regionale della Lombardia comunicava all'ente che non avrebbe proceduto all'iscrizione dell'ente all'Anagrafe delle Onlus in quanto lo stesso non possedeva i requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Dall'analisi della documentazione inviata, emerge che l'ente "..... ha lo scopo di creare e gestire centri di servizio e di consultazione di interesse collettivo e con destinazione al pubblico bisognoso o sofferente in ogni parte del mondo avente per oggetto l'assistenza socio sanitaria in tutti i settori della medicina tradizionale e non. L'associazione ha inoltre lo scopo di promuovere corsi, seminari,

scuole di formazione professionale, con pubblicazione di bollettini, riviste e libri tecnici e divulgativi, corsi di ricerca e sperimentazione nel campo dei materiali e delle attrezzature per uso medicele e per la cura del corpo. L'associazione promuove inoltre la creazione di percorsi preventivi della salute, lo studio la realizzazione di progetti di cooperazione nei settori della sanità, del lavoro, dell'agricoltura, delle infrastrutture, dei servizi sociali, della formazione e dell'educazione attraverso personale qualificato ed in appoggio ed in collaborazione con le autorità locali l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile, dell'infanzia al fine di promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione.....”

L'attività, così come descritta in statuto, appare molto generica e non consente di individuare con certezza quali siano le attività svolte in via principale, quali in via connessa nonché i destinatari delle medesime. Altre attività invece non sono inquadrabili nei settori previsti dall'art. 10 D.Lgs. n. 460/97.

Con riferimento all'attività svolta dall'ente in epigrafe nell'ambito della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (n.11), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, questa Agenzia ritiene di dover rilevare, altresì, che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, dato che per il settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni, in ambiti e secondo modalità definite dal Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. *a*), n. 11 del D.Lgs. 460/97 (emanato con DPR n. 135 del 20 marzo 2003).

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del mancato perseguimento del requisito di cui alle lettere *a*) e *b*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 101 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione "XXXXX" c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 23 luglio 2010, prot. n.2010/3286 e precedenti integrazioni, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Con riferimento al caso di specie, si evince che l'ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. n. 460/97 come settore di attività, il n. 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente).

Dall'analisi dello statuto (art. 2) si evince che l'attività dell'ente si occupa di: assistenza sociale e ambientale, istruzione, formazione sulle politiche giovanili, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte tutela e promozione dei diritti e della coscienza civili.

La generica e copiosa descrizione delle molteplici attività istituzionali, sia a solidarismo immanente che a solidarismo condizionato, non permette alla scrivente di poter accertare l'univoco inquadramento delle attività caratterizzanti nel settore di iscrizione o in altro settore tra quelli previsti dalla lettera a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

L'ente ha inoltrato successivamente una relazione illustrativa nella quale specifica in concreto l'attività effettivamente svolta. Si occupa infatti di realizzare scambi giovanili interculturali e incontri di formazione, seminari di contatto. I progetti che vengono realizzati sviluppano temi sociali. Infatti l'ente, tramite incontri e congressi, vuole promuovere l'indipendenza giovanile, la comprensione per realtà e situazioni diverse dalle proprie, nonché contribuire ad una maggiore tolleranza sociale e al superamento di punti di vista xenofobi.

A parere della scrivente l'attività così come meglio specificata nella relazione illustrativa, seppur socialmente rilevante e meritevole non è inquadrabile nelle previsioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali, previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 102 – del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Molise, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX";

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Molise

in relazione all'associazione "XXXXX" c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 13 agosto 2009, prot. n.2009/5861, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Dalla documentazione inviata si evince che l'ente non ha inviato la comunicazione ex art. 11 D.Lgs. n. 460/97 con l'indicazione del settore di attività.

Dalla documentazione allegata emerge che l'ente è stato costituito a seguito del sisma che ha colpito il comune di XXXXX. Si propone (art. 2 statuto) di: accertare le cause del crollo della scuola; tutelare in via legale e giurisdizionale i familiari delle vittime del terremoto; sviluppare un'azione collettiva per la tutela della salute e dell'integrità fisica delle persone degli ambienti urbani e rurali, con particolare riguardo alla tutela della sicurezza nelle scuole e nelle case di abitazione; la costituzione e/o gestione di un centro polifunzionale destinato alla valorizzazione del tempo libero, che promuova attività culturali, artigianali, artistiche, formative; la costituzione e la gestione di una scuola di musica; la promozione di attività parascolastiche ad es. laboratori fotografici e linguistici.

Dall'analisi dei bilanci degli anni 2007 e 2008 si evince che l'ente gestisce una grande quantità di denaro pervenutegli a titolo di donazioni, senza l'indicazione di come essi vengono impiegati.

L'ente inoltre ha avviato la procedura per un sostegno a distanza nelle zone colpite dallo tsunami per l'anno 2005 che è stata prorogata fino all'anno 2007.

Le attività così come descritte sono molto generiche e non indicano come esse vengano svolte. Sarebbe opportuno un approfondimento d'indagine al fine di acquisire una relazione descrittiva che indichi le attività svolte in via istituzionale, quelle in via connessa, i destinatari delle medesime, nonché documentazione che attesti come vengano impiegate le somme ricevute a titolo di donazione.

Lo statuto risulta parzialmente carente del requisito formale di cui alla lettera *g*), previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce alla Direzione Regionale delle Entrate del Molise, lo svolgimento di un supplemento d'indagine nei confronti dell'associazione “XXXXX”, nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. n. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 107 – del 24/03/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia per le Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi.

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi.

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 27 ottobre 2010, prot. n. 2010/22266 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente sia iscritto al settore di attività il n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) tra quelli tassativamente previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 D.Lgs. n. 460/1997.

La Direzione Regionale istante, al fine di verificare il permanere dei requisiti sostanziali per il mantenimento dell'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, ha richiesto all'ente in epigrafe di produrre la documentazione ritenuta idonea ai fini dell'espletamento della suddetta verifica. L'ente in epigrafe ha provveduto in termini all'invio della documentazione richiesta.

La lettura dello statuto dell'associazione (in particolare l'art. 2) fa sorgere non poche perplessità sull'effettivo svolgimento di attività riconducibili al settore di iscrizione dell'ente (n.9 promozione della cultura e dell'arte) nonché negli altri settori tassativamente previsti dalla lettera a), comma 1, art. 10, D.Lgs. 460/97. Si legge infatti: *“l'associazione si propone di attivare la promozione di varie forme di espressione culturali, di approfondire il discorso sulla “diversità” e garantire la diffusione di varie attività atte a promuovere l'innovazione, la creatività e lo sviluppo locale. L'Associazione infatti organizza congressi, convegni, seminari e work-shop al fine di sollecitare l'interesse verso tutti gli ambiti culturali, artistici, storici e ambientali. Inoltre vengono organizzati concerti, spettacoli e rappresentazioni teatrali, musicali e cinematografici in cui si valorizzano la professionalità e i talenti, soprattutto, della Regione Calabria. Spazio è inoltre dato al recupero e alla valorizzazione della cultura, delle tradizioni, della gastronomia e del folklore calabrese, mirando in tal modo a far emergere, specie nei giovani, il sentimento di appartenenza alla nostra regione.”* (...). L' Associazione è interessata anche agli ambiti dell'istruzione, della formazione, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, della cooperazione internazionale, della difesa degli animali, della tutela dei diritti e dello sport dilettantistico.

Si riportano a titolo esemplificativo alcune delle attività indicate nel medesimo statuto (art.2) che l’ente svolge: “*creare laboratori, congressi, convegni, meeting, seminari e work-shop per la diffusione delle differenti arti visive e di istituire un’area almeno virtuale per l’espressione di artisti, dando particolari rilevanza ai giovani emergenti; (...) diventare un’agorà per la diffusione e la pratica delle nuove discipline olistiche e di rilassamento (quali shatzu, reiki, ayurveda, yoga) e di meditazione; istituire un luogo importante di dibattito virtuale per progetti turistici, in particolare di agriturismo e bed&breakfast; (...) collaborare con centri che si occupino del benessere psico-fisico dell’individuo e di organizzare corsi di formazione ad hoc (come corsi di massaggio occidentale, corsi di motivazione, ecc.).*”;

Dall’analisi della documentazione pervenuta (resoconto attività XXXXX) si rileva che l’associazione “*si è trovata a investire gran parte delle sue risorse in uno degli ambiti caratterizzanti la sua mission sociale, ovvero la diffusione e la promozione delle discipline olistiche*”. L’ente in epigrafe specifica quali attività siano state concreteamente svolte. In particolare, sono state organizzate “*brevi conferenze su arti e strumenti per il benessere della persona (...), esoterismo (...), tavole rotonde con esperti su Angeologia, Musico-Terapia, l’astrologia, (...) workshop sulla cultura ayurvedica, sulla medicina indiana (...). Un seminario sul potere del mantra (...), distribuzione dell’acqua diamante (...)*”.

A giudizio della scrivente le attività di cui al settore n. 9 (promozione della cultura e dell’arte) non possono essere assimilate all’attività di divulgazione di pratiche quali il reiki, la meditazione o l’esoterismo. Per quanto concerne il settore n. 9 (promozione della cultura e dell’arte) occorre, peraltro, ricordare che lo stesso è considerato a solidarismo immanente qualora sia finanziato dall’Amministrazione centrale dello Stato mentre è settore a solidarismo condizionato in caso contrario. Dalla documentazione pervenuta non risultano apporti economici dall’Amministrazione Centrale dello Stato e di conseguenza, le attività svolte dall’ente dovrebbero essere rivolte esclusivamente nei confronti di soggetti svantaggiati.

A giudizio di questa Agenzia le attività svolte dall’ente, non risultano riconducibili né al settore indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. n. 460/97, né ad altro settore di cui alla lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Ne deriva che, a giudizio di questa Agenzia, l’ente in epigrafe non è in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, articolo 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 108 – del 24/03/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia per le Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione “XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi.

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi.

Approvato dalla Commissione del 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio il 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 27 ottobre 2010, prot. n. 2010/22267 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio mentre ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e

dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente avesse indicato quale settore di attività il n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) nella comunicazione ex art. 11 D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello Statuto (art. 3) si rileva che l'ente indica di svolgere attività nei settori n.4 (istruzione), n.5 (formazione), n.7 (tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico), n. 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente), n.9 (promozione della cultura e dell'arte) e n. 10 (tutela dei diritti civili). Sono elencate ulteriori attività (al medesimo art. 3 dello statuto), la cui riconducibilità all'ambito delle attività tassativamente previste per le Onlus appare dubbio, almeno a una prima lettura.

I dubbi sono confermati dall'analisi della documentazione richiesta all'ente dalla DRE istante nonché dalle informazioni ricavabili dal sito internet (XXXXXX) dell'ente. Si legge (sia nella relazione che nel sito internet) che scopo dell'associazione è: *"Ricostruire memoria, condivisa dal basso e non riconciliata dall'alto. Mettere in rete le competenze, del Sud e per il Sud. Elaborare idee innovative e di resistenza per il Mezzogiorno. Ragionare attorno a una nuova e originale identità meridionale. Nasce in Calabria, nel 2005, con queste ambizioni l'associazione XXXXX. Nasce dalla volontà di un gruppo di donne e uomini che sono partiti dal Mezzogiorno, ma non intendono lasciarlo nelle mani di 'ndrangheta, camorra, cosa nostra e sacra corona unita. E che, per questa ragione, lavorano a percorsi di comunicazione, cultura, memoria, identità e ricercano, attorno a progetti concreti, alleanze possibili tra cittadini, intellettuali, associazioni, artisti e buona politica".*

Sia nel sito che nella relazione inviata alla Direzione Regionale istante si trova un lungo elenco di progetti posti in essere dall'ente al fine di realizzare gli scopi sociali come prima delineati. Verranno di seguito elencati e analizzati solo quelli posti in essere successivamente all'iscrizione presso l'Anagrafe unica delle Onlus:

- La "XXXXX": carovana itinerante nella provincia di XXXXX (luglio 2008) caratterizzata dalla svolgimento di concerti, dibattiti spettacoli teatrali allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica contro la mafia. Nel 2009 la seconda edizione della "XXXXX" è stata organizzata per riscrivere simbolicamente la toponomastica delle città. La terza edizione nel 2010, ha visto l'ente impegnato nell'organizzazione di dibattiti, performance artistiche e musicali nonché di incontri dedicati alla vicenda di XXXXX, politico ucciso nel 1980 dalla 'ndrangheta.
- Progetto XXXXX (vincitore del bando del ministero delle Politiche giovanili "Giovani idee cambiano l'Italia"), l'ente ha partecipato alla creazione del primo archivio multimediale e multipiattaforma sulla 'ndrangheta e l'antimafia in Calabria (dal 2008).
- Progetto "XXXXX" (www.XXXX). L'ente lavora alla messa in rete e al racconto della nuova emigrazione intellettuale Sud.
- Il progetto "XXXXX" (2009), riguarda il racconto della storia delle vittime della criminalità organizzata con il linguaggio del fumetto.
- XXXXX è il collettivo che si occupa delle tematiche di genere.
- Documentario "XXXXX" sulle esperienze economiche di qualità quali le fattorie sociali nella Regione XXXXX (2009).
- "XXXXX" (gennaio 2010): campagna a sostegno dei diritti dei migranti di XXXXX.
- "XXXXX" (febbraio 2010) è il dossier di XXXXX e XXXXX sui fatti di XXXXX.

Tali attività - per quanto meritorie e sicuramente importanti per mantenere viva l'attenzione sul dramma della criminalità organizzata - non sono però inquadrabili in alcuno dei settori di attività tassativamente previsti alla lett. a) comma 1, art. 10 D.Lgs. 460/97.

Nello specifico:

- Per quanto concerne i settori n. 4 (istruzione), n. 5 (formazione) e n. 10 (tutela dei diritti civili), nessuna delle attività sopra riportate può esservi ricondotta. Si rileva inoltre che - qualora in astratto si volesse forzatamente ricondurre le attività sopra descritte a uno di tali settori a solidarismo condizionato - destinatari delle medesime dovrebbero essere esclusivamente soggetti svantaggiati.
- Non si rileva alcuna attività inquadrabile nemmeno nei settori a solidarismo immanente ossia il n. 7 (tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico) e il n. 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente).
- Per quanto concerne il settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) occorre ricordare che lo stesso è considerato a solidarismo immanente qualora sia finanziato dall'Amministrazione centrale dello Stato mentre è settore a solidarismo condizionato in caso contrario. Dalla documentazione pervenuta non risultano apporti economici dall'Amministrazione Centrale dello Stato. A giudizio della scrivente, infine, l'attività di cui al settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) non può essere assimilata all'attività di sensibilizzazione e informazione benché abbia ad oggetto tematiche di grande rilievo sociale.

Ne deriva che, a giudizio di questa Agenzia - pur ribadendo la meritorietà delle attività svolte - l'ente in epigrafe non appare in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1, articolo 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

I.2.2.4. PARERI IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DI UN SUPPLEMENTO D'INDAGINE³

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 21 - del 14/01/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”;

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e

³ Tali richieste di parere sono state inviate dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate che, accogliendo l'istanza di supplemento d'indagine formulata nel parere dall'Agenzia per le Onlus, al termine di ulteriore istruttoria, hanno sollecitato l'emissione di una nuovo parere

che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto - Settore Controlli, contenzioso e riscossione - Ufficio Accertamento del 10 dicembre 2010, prot. n. 42057 pervenuta in data 16 dicembre 2010 prot. n. 1847-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta della “Fondazione XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell’ 11 gennaio 2011 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 13 gennaio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 13 gennaio 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “Fondazione XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione alla “Fondazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2011

Approvato dal Consiglio in data 14 gennaio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 10 dicembre 2010, prot. n.42057 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione della **“Fondazione XXXXX”** dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito allo svolgimento delle attività stesse.

Venendo al caso di specie si rileva che la scrivente Agenzia con parere emesso in data 8 settembre 2010 con delibera n. 313 richiedeva un supplemento d’indagine a codesta Direzione, per verificare l’attività istituzionale effettivamente svolta, i destinatari e, se con riferimento all’attività di promozione della cultura e dell’arte (n. 9), l’ente in epigrafe percepisce finanziamenti dall’Amministrazione Centrale dello Stato, in quanto la medesima non è diretta a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

La Direzione Regionale del Veneto, accogliendo l’invito della scrivente ha inviato una nota all’ente in epigrafe, per avere riscontro in merito a quanto sopra.

In adempimento a quanto richiesto, la fondazione in oggetto ha provveduto ad inviare i bilanci e la relazione illustrativa, oltre una memoria di risposta inviata dall’ente in epigrafe.

Dall’analisi dello statuto (art.2) si evince l’elencazione di molteplici attività.

Con riferimento alla prima attività meramente indicata (art.2) in statuto, ovvero quella di assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1), lett. *a*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, dalla relazione di missione inviata dalla stessa fondazione, emerge che la fondazione dichiara di operare sul proprio territorio con interventi di aiuto rivolti a realtà sociali, o anche a singole persone, che si trovino in situazioni di bisogno. Sul piano internazionale opera con interventi volti ad aiutare la crescita sociale ed economica dei Paesi in via di sviluppo, sia a attraverso l’aiuto a progetti in loco sul piano educativo e sociale, sia mediante interventi di aiuto a studenti stranieri che intendano riportare le competenze acquisite negli Atenei italiani ai loro Paesi.

A tal riguardo, viene specificato essi consistono in interventi di piccola consistenza, migliorando le qualità della vita in loco, soprattutto mirati al miglioramento dell’istruzione, per determinare sviluppo nelle condizioni della vita sociale ed economica.

Tuttavia, l’anno di realizzazione della suddetta attività, come da relazione allegata risale all’anno 2004, senza che risulti alcunché dai bilanci allegati, riferiti agli anni 2008-2009.

Con riguardo all’attività di formazione (n.5), emerge che la stessa è diretta nei confronti di soggetti non interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, come invece previsto dal comma 2, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Con riferimento all’attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui al settore n.11, lett. *a*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, sembra opportuno rilevare quanto segue.

Viene allegata una convenzione con l’Università XXXXX, in base alla quale la Fondazione si impegna a finanziare borse di studio e di ricerca.

La suddetta attività di erogazione di borse di studio dell’ente in epigrafe più che nel settore della ricerca potrebbe inquadrarsi nel settore della beneficenza (n.3).

Al riguardo si osserva, innanzitutto, che il settore della beneficenza è un settore a solidarismo immanente; pertanto, il perseguimento di solidarietà sociale si considera integrato con lo svolgimento delle attività a questo relative, a prescindere dalle condizioni di svantaggio delle stesse.

I confini della beneficenza sono stati inizialmente precisati dalla Risoluzione n. 292/E del 2002.

La nozione storica di beneficenza è riferibile all'attività diretta a sollievo della miseria, di chi esercita la carità verso il prossimo (beneficenza diretta).

Il provvedimento ministeriale ha esteso il suddetto concetto, fino a ricomprendervi non solo le prestazioni in denaro o in natura erogate direttamente a favore di persone indigenti, bensì anche quelle effettuate a favore di enti che operano nei confronti delle categorie di soggetti particolarmente vulnerabili che necessitano di protezione sociale, al fine di alleviarne le condizioni di disagio.

L'Agenzia delle Entrate, in particolare, ha considerato "in ogni caso riconducibili nella beneficenza le erogazioni gratuite in denaro o in natura effettuate nei confronti di altre Onlus o enti pubblici che operano nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari (beneficenza indiretta).

Le erogazioni effettuate a favore di enti che non rientravano nel novero di quelli sopra indicati non erano "in ogni caso riconducibili alla beneficenza" e potevano essere presumibilmente considerate prestazioni benefiche solo in presenza del fatto che tali enti operavano direttamente a favore di persone in condizioni di bisogno.

Successivamente, è stato previsto l'inserimento all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 del nuovo comma 2-bis, che precisa quanto segue: "Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale".

La modifica è, pertanto, intervenuta sulla nozione delle beneficenza indiretta.

E', altresì, doveroso evidenziare che lo svolgimento di attività di convegnistica, come risulta dai bilanci 2008/2009, costituisce l'importo preponderante.

A tal proposito, si esprimono perplessità circa il fatto che la stessa attività di convegnistica possa configurarsi quale attività connessa alle attività istituzionali, dato l'ingente importo, tale da superare quello impiegato per le altre attività istituzionali, almeno con riferimento agli anni 2008/2009, pur avendo ad oggetto temi di rilevanza sociale.

Infine, riguardo ad una riconducibilità dell'attività di pubblicazione e divulgazione al settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), come espresso anche in statuto, dalla relazione acquisita si evince che non vengono percepiti contributi dall'Amministrazione Centrale dello Stato.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia in ragione della riscontrata carenza del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della **Fondazione XXXXX** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 23 - del 14/01/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate,
Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro
dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione XXXXX";**

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

**la cancellazione della "Fondazione XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11
del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10
del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione alla "Fondazione XXXXX" c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX , Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'11 gennaio 2011

Approvato dal Consiglio il 14 gennaio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 13 maggio 2010, prot. n.2010/40065 e precedenti integrazioni, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della **"Fondazione XXXXX"**, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, si evidenzia che la scrivente aveva emesso un precedente parere con il quale invitava codesta Direzione regionale a svolgere un supplemento di indagine, invitando l'ente citato a produrre documentazione al fine di verificare l'attività effettivamente svolta. A tal proposito, dalla lettura dello statuto, l'ente svolgeva la propria attività in vari settori previsti dal decreto come ad es. assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1); istruzione (n. 4); formazione (n. 5) etc. Come si evince dalla documentazione inviata, codesta Direzione Regionale ha accolto l'invito della scrivente, richiedendo all'ente una relazione illustrativa per ottenere chiarimenti in merito all'attività istituzionale concretamente svolta.

Dall'analisi della documentazione allegata è emerso che la Fondazione svolge una molteplicità di attività nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria (n. 1) sport dilettantistico (n. 6), promozione della cultura e dell'arte (n. 9); altre attività invece non sono riconducibili ai settori tipici delle Onlus.

Il rappresentante legale ribadisce nella relazione che le attività a solidarismo condizionato sono rivolte esclusivamente a soggetti svantaggiati; ma dalla documentazione allegata si evince che parte delle attività sono effettivamente ed esclusivamente rivolte a soggetti svantaggiati mentre altre sono rivolte alle giovani generazioni.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd "condizionato" 6 – sport dilettantistico; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alla lettera b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della Fondazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 24 - del 14/01/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate,
Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro
dell’Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”;**

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

**la cancellazione della Fondazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11
del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10
del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione alla Fondazione “XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell’11 gennaio 2011

Approvato dal Consiglio il 14 gennaio 2010

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 15 ottobre 2010, prot. n.34573 e precedenti integrazioni, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della Fondazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, si evidenzia che la scrivente aveva emesso un precedente parere con il quale invitava codesta Direzione regionale a svolgere un supplemento di indagine, invitando l’ente citato a produrre documentazione al fine di verificare l’attività effettivamente svolta. A tal proposito, dalla lettura dello statuto, l’attività dell’ente era stata individuata nel settore n. 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente).

Come si evince dalla documentazione inviata, codesta Direzione Regionale ha accolto l’invito della scrivente, richiedendo all’ente copia della relazione illustrativa e dei bilanci per ottenere chiarimenti in merito all’attività istituzionale concretamente svolta.

Dall’analisi della relazione è emerso che inizialmente l’associazione si preoccupava di fornire cibo, assistenza veterinaria e pensionamento ad animali randagi in colonie censite dalla ASL di XXXXX e provincia e ha collaborato con l’XXXXX, XXXXX e XXXXX. Si occupava inoltre direttamente della cura e custodia di cani abbandonati. Attualmente, causa diminuzione dei redditi a disposizione dell’ente, la fondazione può intervenire offrendo solo cibo.

L’attività così come descritta può essere ricondotta nell’ambito della tutela della natura e dell’ambiente (n.8) in quanto è diretta alla cura e assistenza nei confronti di animali randagi.

Analizzando i bilanci allegati però si esprimono delle perplessità in merito alla voce riguardante un vitalizio che verrebbe erogato alla signora XXXXX.

L’ente non dichiara di occuparsi di beneficenza quindi tale erogazione potrebbe costituire una violazione di cui alla lettera *e*) art. 10 D.Lgs. n. 460/97. Si invita pertanto la Direzione regionale del Veneto a verificare tale circostanza.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrato perseguitamento del requisito di cui alla lettera *b*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, subordinato però alla verifica della circostanza nei termini sopra esposti, esprime parere negativo in merito alla cancellazione della fondazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 26 - del 14/01/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'11 gennaio 2011

Approvato dal Consiglio del 14 gennaio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 ottobre 2010, prot. n. 2010/21038, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, si evidenzia che la scrivente aveva emesso un precedente parere con il quale invitava codesta Direzione regionale a svolgere un supplemento di indagine, invitando l'ente citato a produrre documentazione al fine di verificare l'attività effettivamente svolta. A tal proposito, dalla lettura dello statuto, l'attività dell'ente era stata individuata nel settore n. 6 (sport dilettantistico).

Come si evince dalla documentazione inviata, codesta Direzione Regionale ha accolto l'invito della scrivente, richiedendo all'ente una relazione illustrativa, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Tali documenti sono stati acquisiti in occasione di un accesso da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate presso la sede dell'ente.

Dall'analisi dello statuto (art. 3) emerge che “.....l'associazione ha lo scopo di collaborare al recupero sociale ed umano ed al reinserimento nella società di detenuti ed ex detenuti. Per tali ragioni si propone di :

- implementare attività lavorative all'interno delle sedi carcerarie;
- attivare a favore dei carcerati iniziative di formazione professionale e lavorativa, di formazione scolastica, di informazione e di culturizzazione;
- rendere possibili iniziative analoghe, all'esterno delle carceri, a favore degli ex detenuti e dei detenuti in regime di semilibertà....”

L'attività, così come descritta in statuto, è riconducibile al settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria (n. 1).

I funzionari che hanno eseguito l'accesso presso la sede dell'ente riferiscono che l'unica attività effettuata concretamente dall'ente è stata l'organizzazione di un convegno con il patrocinio del comune di XXXXX; tale attività che potrebbe eventualmente essere ricondotta al settore della promozione della cultura e dell'arte (n. 9) non è né rivolta a soggetti svantaggiati e né l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato:nel caso di specie il requisito di solidarietà sociale non risulta soddisfatto.

L'ente, a causa della sua totale inoperatività, non ha tenuto alcuna documentazione contabile non rispettando il requisito di cui alla lettera g) dell'art.10 del D.Lgs. n. 460/97.

Con nota n. 2010/10944 del 18 maggio 2010 la Direzione regionale della Calabria richiedeva all'ente, nella persona del rappresentante legale, l'immediata integrazione del requisito carente. Tale richiesta rimaneva però inevasa.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della mancanza del requisito di cui alla lettera b) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché del requisito di cui alla lettera g) del sopra citato decreto, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 46 - del 15/02/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Viale XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 febbraio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 15 giugno 2010, prot. n.2010/29642 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie si rileva che la scrivente Agenzia con parere emesso in data 6 dicembre 2005, delibera n. 973, suggeriva a Codesta Direzione Regionale di svolgere un supplemento d'indagine nei confronti dell'ente, a quel tempo denominato "XXXXX", attualmente "XXXXX", per verificare l'attività istituzionale effettivamente svolta dall'ente in epigrafe, al fine di riscontrare il perseguimento del requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 D.Lgs. 460/1997.

La Direzione Regionale della Campania, accogliendo l'invito della scrivente, in data 17 febbraio 2006, ha invitato con una nota il competente Ufficio Locale di XXXXX a svolgere gli opportuni controlli, tesi a verificare quanto sopra indicato, ma detti controlli non sono stati ancora eseguiti.

Da successivi accertamenti compiuti dalla Direzione Regionale istante è emerso che l'associazione "XXXXX" risulta iscritta nel registro regionale del volontariato con decreto n. XXXXX del XXXX.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha inviato, in data 23 aprile 2003, la comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 per l'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Onlus. Dal XXXXX lo stesso ente risulta iscritto al Registro Regionale del Volontariato, con la conseguenza che, da tale data, gode della qualifica di Onlus di diritto ai sensi del comma 8, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In ragione di quanto sopra, l'accertamento del rispetto dei requisiti richiesti per il legittimo godimento della qualifica di Onlus, deve essere condotto limitatamente al periodo intercorrente tra il 23 aprile 2003, data di iscrizione all'Anagrafe Onlus, ed il XXXXX, data di iscrizione al Registro delle OdV.

Nella comunicazione sopra richiamata l'ente ha indicato il settore di attività n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (artt.2,13) risulta che l'associazione si propone di svolgere un pluralità di attività, di cui solo alcune sembrerebbero riconducibili ai settori propri delle Onlus, mentre altre non sembrerebbero inquadrabili in alcun settore tra quelli previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, era stato richiesto dalla scrivente un approfondimento d'indagine, come sopra richiamato, al fine di verificare le attività istituzionali effettivamente svolte in concreto dall'associazione in esame, per valutare il perseguimento del requisito di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 460/97.

Dal momento che l'Ufficio Locale incaricato da Codesta Direzione Regionale non ha eseguito la suddetta verifica, risulta impossibile accettare, se l'ente è in possesso del requisito di solidarietà sociale.

In ogni caso, si rileva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta parzialmente carente dei requisiti formali di cui alle lett. f) ed h), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, configurandosi, pertanto, per tale motivo improprio il godimento della qualifica di Onlus

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata parziale mancanza dei requisiti formali di cui alle lettere f) ed h), comma 1, art.10, del D.Lgs. 460/1997 evidenzia che l'associazione "XXXXX" segnatamente al periodo precedente all'iscrizione al

Registro Regionale del Volontariato (dal XXXXX al XXXXX) ha fruito illegittimamente delle agevolazioni fiscali connesse alla qualifica di Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 49 - del 15/02/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX";

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'"Associazione XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'"Associazione XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, viale XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 febbraio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla Vostra del 26 maggio 2010, prot. n.2010/44237, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'"Associazione XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti

come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'amministrazione centrale dello stato ex art. 10 D.lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, con parere n. 471 espresso in data 2 dicembre 2009, la scrivente Agenzia richiedeva un supplemento d'indagine finalizzato ad approfondire le modalità di svolgimento della sola attività di formazione (n.5), lett. *a*), comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 46071997.

Codesta Direzione Regionale istante ha risposto al citato supplemento d'indagine, inviando la medesima documentazione già inoltrata con riferimento alla precedente richiesta di cancellazione dell'organizzazione in esame.

Riguardo all'attività menzionata di svolgimento di corsi per gli insegnanti di ogni grado, qualora la stessa sia realizzata quale attività strumentale in quanto integrativa di quella istituzionale, come sembra di potere evincersi dalla relazione illustrativa delle attività descritte, peraltro già allegata, e dal sito di riferimento dell'associazione XXXXX, può ritenersi soddisfatto il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

In aggiunta, lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, constatato il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere negativo in merito alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 52 - del 15/02/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione "XXXXX" c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Piazza XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio il 15 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 settembre 2009, prot. n.2009/39810 e precedenti integrazioni, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, si evidenzia che la scrivente aveva emesso un precedente parere con il quale invitava codesta Direzione regionale a svolgere un supplemento di indagine, invitando l'ente citato a produrre documentazione al fine di verificare l'attività effettivamente svolta. A tal proposito, dalla lettura dello statuto, l'attività dell'ente era stata individuata nei settori dell'istruzione (n. 4), sport dilettantistico (n. 6) e promozione della cultura e dell'arte (n. 9).

Come si evince dalla documentazione inviata, codesta Direzione Regionale ha accolto l'invito della scrivente, notificando all'ente un questionario richiedente chiarimenti in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività ai presupposti di legge, nonché l'invio di una copia dell'atto costitutivo/statuto debitamente registrato e di una relazione dettagliata sulle attività svolte.

Dall'analisi del processo verbale redatto a seguito di accesso è emerso che l'associazione si è aggiudicata nell'anno 1998 l'affidamento da parte del comune del servizio di assistenza domiciliare per anziani per una somma pari a lire 17.500.000 (attualmente euro 9.038,00) e che una parte di tali importi sono stati distribuiti agli stessi associati sotto forma di contratti di collaborazione. Successivamente è emerso che l'ente non ha più svolto alcuna attività, salvo l'acquisizione di una quota di partecipazione del 20% nella società consortile partecipata da altri enti non profit e dal comune di XXXXX in veste di partner pubblico.

Dai dati forniti dalla Camera di commercio industria e artigianato di XXXXX risulta che la società consortile indirizza le proprie iniziative al sostegno dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e occupazionale. Realizza quindi varie attività di natura prettamente commerciale.

Successivamente i funzionari dell'Agenzia delle Entrate hanno riscontrato che l'esistenza dell'ente, data la sua inattività, è subordinata solo agli esiti della procedura di liquidazione della società consortile partecipata.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del riscontro, effettuato con processo verbale di constatazione citato, del mancato perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 55 - del 15/02/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all'associazione “XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio il 15 febbraio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 9 febbraio 2010, prot. n.4307 e precedenti integrazioni, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, si evidenzia che la scrivente aveva emesso un precedente parere con il quale invitava codesta Direzione regionale a svolgere un supplemento di indagine, invitando l'ente citato a produrre documentazione al fine di verificare l'attività effettivamente svolta. A tal proposito, dalla lettura dello statuto, l'attività dell'ente era stata individuata nei settori n. 1 (assistenza sociale e socio sanitaria), n. 5 (formazione) e n. 7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico).

Come si evince dalla documentazione inviata, codesta Direzione Regionale ha accolto l'invito della scrivente, richiedendo all'ente copia della relazione illustrativa per ottenere chiarimenti in merito all'attività istituzionale concretamente svolta.

Dall'analisi della documentazione inviata, emerge che l'ente è nato con lo scopo di mantenere vive le tradizioni di una piccola Comunità rurale divisa amministrativamente tra i comuni di XXXXX e XXXXX.

L'ente si è costituito ufficialmente nel 1993 avviando l'apertura di un centro sociale aperto a tutte le persone senza limiti di età o in particolari situazioni di disagio puntando all'integrazione e alla salvaguardia del tessuto sociale.

L'associazione avvia annualmente due progetti: uno è rivolto alle persone anziane e si svolge dal mese di ottobre al mese di maggio e l'altro invece riguarda i giovani e ha luogo nel periodo estivo.

Per quanto riguarda il progetto anziani lo scopo dell'ente consiste: nell'alleviare il disagio sia fisico che psicologico ai malati terminali tramite personale specializzato; nell'assistere il soggetto nei momenti di necessità e di disagio fisico e psicologico; nello sviluppare momenti di aggregazione volte al reinserimento sociale della persona.

Con riferimento invece al progetto giovani lo scopo dell'ente consiste nello sviluppo della manualità con corsi di scultura, mosaico, pittura, cucito. Tale attività rappresenta un momento di aggregazione costruttiva evitando che giovani si ritrovino in ambienti ove sarebbero facili prede di sostanze stupefacenti e altri effetti negativi.

L'attività, così come descritta, è inquadrabile sia nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria (n.1) sia in quello della formazione (n.5).

Tuttavia, in base al principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, secondo cui tutte le attività condotte devono perseguire finalità di solidarietà sociale, nel caso in esame si ritiene sia condizionante, in senso negativo, il fatto che l'attività inquadrabile nel settore a solidarismo condizionato (formazione) non sia rivolta a soggetti svantaggiati (i destinatari sono le persone maggiorenni ed i ragazzi delle scuole elementari e medie dei comuni di XXXXX e XXXXX) ai sensi del comma 2, art. 10.

In considerazione di quanto sopra l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus ossia il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1, della stessa norma.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del mancato perseguitamento del requisito di cui alla lettera b) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 85 - del 24/03/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Piazza XXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo: Luca Antonimi, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio in data 24 marzo 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 9 novembre 2010, prot. n. 37732/2010, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio tipiche di cui al Decreto in oggetto.

In via preliminare, è opportuno evidenziare che la scrivente ha già emesso, su richiesta di codesta direzione regionale, un parere in merito alla cancellazione dell’ente in esame con del. n. 185 del 23 luglio 2008.

In tale occasione la scrivente aveva invitato la direzione regionale, anche in considerazione della specificità della materia, a richiedere all'associazione un resoconto che evidenziasse in modo puntuale, anche con il supporto di idonea documentazione, se l'azione di tutela ambientale posta in essere dall'associazione si rivolgesse nei confronti di animali in via di estinzione o comunque protetti. Ciò al fine di verificare concretamente la riconducibilità dell'attività svolta dall'associazione al dichiarato settore della tutela ambientale.

Ciò premesso, dalla documentazione allegata alla nuova richiesta di cancellazione, si evince che codesta direzione ha scrupolosamente seguito le indicazioni contenute nel parere rilasciato dalla scrivente, richiedendo all'associazione l'invio della citata documentazione per il corretto riscontro dell'attività posta in essere nel settore di iscrizione.

In data 3 novembre 2008 la Direzione regionale ha ricevuto in risposta, da parte dell'associazione, una lettera ed alcuni allegati. A seguito di analisi di tale documentazione, come evidenziato nella nota inviata, la stessa direzione regionale ricontattava nuovamente l'associazione, a mezzo telefono, per ribadire l'insufficienza della documentazione inviata in relazione alla verifica oggetto della richiesta.

Il Presidente assicurava l'invio di ulteriore documentazione idonea senza però ottemperare a tale promessa.

Tutto quanto premesso, questa Agenzia concorda con le valutazioni operate da codesta direzione regionale in merito all'insufficienza della documentazione inviata dall'ente ed allegata alla nuova richiesta di cancellazione pervenuta alla scrivente.

Dall'analisi della stessa (concessioni di patrocinio per convegni o manifestazioni da parte del Ministero XXXXX e del sindaco della città di XXXXX, etc.), infatti, non si evince alcuna delle condizioni atte a ricondurre l'attività dell'associazione nel settore della tutela ambientale.

Pertanto, tenuto conto che l'associazione non ha provveduto ad inviare ulteriore documentazione idonea a dare eventualmente prova del corretto inquadramento nel settore Onlus di iscrizione, questa Agenzia ritiene che l'attività posta in essere non sia ascrivibile al settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente di cui al n.8, lett. a), co. 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

I.2.2.5. PARERI RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CONCERNENTI LE PROPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. N. 266 DEL 18 LUGLIO 2003

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO N. 10 - del 14/01/2011; N. 11 - del 14/01/2011; N. 12 – del 14/01/2011; N. 39 – del 15/02/2011; N. 73 - del 24/03/2011; N. 74 – del 24/03/2011; Pareri all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania, del Molise, del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione di alcune organizzazioni, iscritte nel Registro dell’Anagrafe delle Onlus, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del Decreto ministeriale n. 266/2003.

Oggetto: Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione di organizzazioni, iscritte nel Registro dell’Anagrafe delle Onlus, ai sensi dell’art. 6 del Decreto ministeriale n. 266/2003

IL CONSIGLIO DELL’AGENZIA PER LE ONLUS

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l’Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 si è emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l’art. 4, comma 2 - lett. f) del D.P.C.M. n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Preso atto della richiesta inviata dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania - Settore Controlli , Contenzioso e Riscossione - Ufficio Accertamento con nota del 21 dicembre 2010 prot. n. 2010/57116 pervenuta il 28 dicembre 2011 prot. n.1913-III/2.1, nota del 21 dicembre 2010 prot. n. 2010/57047 pervenuta il 28 dicembre 2010 prot. n.1914-III/2.1, nota del 13 agosto 2010 prot. n. 2010/38905 pervenuta il 17 agosto 2010 prot. n.1305-III/2.1, nota del 28 dicembre 2010 prot. n. 2010/58015 pervenuta il 10 gennaio 2011 prot. n.20-III/2.1 con le quali si richiede un parere da rendere ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. n. 329/2001 in merito alla cancellazione e conseguente decadenza dai benefici fiscali ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 266 del 18 luglio 2003 per le organizzazioni indicate nella predetta documentazione e di seguito elencate:

Omissis

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri Emanuele Rossi, Luca Antonini, Adriano Propersi e coordinata dal Consigliere Adriano Propersi;

Preso atto del fatto, inoltre, che la Direzione istante, in base al Decreto ministeriale n. 266 del 18.07.2003, ha provveduto ad inviare alle organizzazioni risultanti iscritte nell’Anagrafe Unica delle Onlus della Campania formale richiesta ad adempiere a quanto previsto dall’art. 6 del D.M. n. 266/2003, senza ottenere alcuna risposta;

Considerato, pertanto, che appare non realizzato l’ottenimento dagli interessati delle indicazioni utili a verificare la loro posizione;

Visto il Decreto Ministeriale n. 266/03 sopra citato e in particolare l’art. 6 (Disposizioni transitorie), commi 3 e 4, nei quali é previsto che, decorsi 30 giorni dall’invio di comunicazione idonea ad acquisire elementi utili ai fini dell’iscrizione nell’Anagrafe senza ricevere alcuna risposta, l’Agenzia delle Entrate é autorizzata a notificare, nei successivi 30 giorni, un provvedimento di cancellazione dell’organismo inadempiente, previo parere dell’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 dell’11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 13 gennaio 2011;

Visto il parere del Segretario espresso in data 13 gennaio 2011;

Su proposta del Relatore, l’Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociali con voti unanimi e concordi;

DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere positivo alla cancellazione delle organizzazioni di seguito elencate:

Omissis

2. di delegare gli Uffici per l’inoltro del parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania che ha richiesto il parere come espresso in premessa.

Omissis

Oggetto: Vs. riferimento note prott.nn. 2010/57116 – 2010/57047 – 2010/38905 – 2010/58015.

Con la presente rispondiamo alla Vostre richieste di parere preventivo in ordine alla cancellazione delle organizzazioni indicate nelle note richiamate in oggetto e risultanti iscritte nell’Anagrafe delle Onlus ma delle quali non é stato possibile, da parte Vostra, acquisire alcuna documentazione utile a valutare il legittimo godimento, da parte delle stesse, della qualifica soggettiva di Onlus.

Preso atto del fatto che codesta Agenzia, in base al Decreto n. 266 del 18.07.2003, ha inviato una richiesta scritta ai suddetti enti risultanti iscritti nell’Anagrafe Unica delle Onlus, senza ottenere alcuna risposta;

Considerato, pertanto, che appare non realizzato l'ottenimento da parte degli interessati delle indicazioni utili a verificare la loro posizione;

Visto il Decreto n. 266/03 sopra citato e in particolare l'art. 6 (Disposizioni transitorie), commi 3 e 4, nei quali è previsto che, decorsi 30 giorni dall'invio di comunicazione idonea ad acquisire elementi utili ai fini dell'iscrizione nel registro senza ricevere alcuna risposta, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata a notificare, nei successivi 30 giorni, un provvedimento di cancellazione dell'organismo inadempiente;

L'Agenzia per le Onlus, nella sua seduta del 14 gennaio 2011, ha espresso

parere favorevole

alla cancellazione dal registro delle Onlus degli enti di seguito elencati.

Omissis

ELENCO DELLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE HANNO INVIATO UNA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO, IN BASE AL DECRETO N. 266 DEL 18.07.2003, IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI INDICATE NELLE NOTE RICHIAMATE IN OGGETTO E DI SEGUITO ELENcate, RISULTANTI ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE ONLUS MA DELLE QUALI NON È STATO POSSIBILE ACQUISIRE ALCUNA DOCUMENTAZIONE UTILE A VALUTARE IL LEGITTIMO GODIMENTO DA PARTE DELLA STESSA DELLA QUALIFICA SOGGETTIVA DI ONLUS:

- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Molise;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE QUALI È STATO RICHIESTO UN PARERE PREVENTIVO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMM. 3 E 4, DEL D.M. N. 266 DEL 18 LUGLIO 2003, DALLA DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

- A.I.C.I. Associazione Internazionale Costruiamo Insieme
- Associazione "Artemusica" - onlus
- Associazione A.V.E.C.C.E.C. Ecclesia Associazione di volontariato
- Associazione culturale Golem
- Associazione culturale per sport dilettantistici "Centro studi danza"
- Associazione Ferrara Assistenza e Salute onlus
- Associazione musicale Giuseppe Verdi
- Associazione Resistenza Padovana
- Associazione Servisan onlus

- Associazione sportiva dilettantistica Scioanch'io
- Associazione Tam Tam Brasile onlus
- Associazione Urologia Mestrina
- Irpinia Arte Onlus Avellino Italia
- Le Soleil Cooperativa sociale a r.l.
- O.M.N.I.A. onlus
- Società istituto di ricerche economiche e formativa "Labor Italia - Molise"
- Società Raggi di sole onlus

I.2.2.6. PARERI PREVENTIVI RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO A NUOVE ISCRIZIONI ALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS⁴

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 42 - del 15/02/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla richiesta di diniego di iscrizione al Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX".

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l'art. 4, comma 2- lett. f) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto – Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione - Ufficio Accertamento del 21 gennaio 2011, prot. n. 2011/2502 pervenuta in data 31 gennaio 2011 prot. n. 131-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dall'associazione "XXXXX", con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

⁴ Parere preventivo ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l'istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione del 9 febbraio 2011 che riguarda, tra l'altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 febbraio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 febbraio 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio il 15 febbraio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 21 gennaio 2011, n. 2011/2502 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 3 (beneficenza) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello Statuto si evince che l'associazione “si prefigge lo scopo di promuovere la solidarietà tra i popoli e l'intensificazione delle relazioni umane e sociali nel quadro della cooperazione internazionale; a tal fine l'associazione promuove e realizza: (1) lo studio, la progettazione, l'attuazione e la gestione di programmi che promuovano uno sviluppo sostenibile con criteri di partecipazione, egualanza, equità di genere, e rispetto dei contesti ambientali, nonché delle culture e delle identità locali, nei Paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione all'Africa. (2) Progetti di formazione, sensibilizzazione ed educazione tendenti a favorire una maggiore partecipazione dei cittadini italiani e comunitari alle problematiche dei paesi in via di sviluppo, con particolare riferimento alle tematiche della cooperazione internazionale, educazione allo sviluppo sostenibile, turismo responsabile e commercio equosolidale. (3) Il sostegno morale ed economico, agli orfani e alle vedove, superstiti delle guerre nei paesi del terzo mondo, mediante progetti di auto sviluppo e adozione a distanza. (4) Promozione e realizzazione di eventi culturali (incontri, conferenze, campagne, corsi e seminari, dibattiti mostre, concerti...) su temi di interesse dell'associazione.”

Delle attività descritte in Statuto, solo quella indicata al punto 3 risulta inquadrabile nel settore della beneficenza. Con riferimento a tale settore si rileva che si possono ricondurre in esso non solo le

prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore degli indigenti, ma anche quelle, sempre di carattere erogativo, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone (cfr Risoluzione n. 292/E/2002).

Una definizione ancora più ampia di beneficenza è stata richiamata dal legislatore nel nuovo comma 2 *bis* dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 secondo cui *“Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale”*.

Da quanto sopra appare evidente che le attività descritte negli altri punti dello statuto non sono inquadrabili nel settore di iscrizione. Si tratta di attività riconducibili in parte nel settore della formazione (Progetti di formazione, sensibilizzazione ed educazione...) ed in parte in quello della promozione della cultura (Promozione e realizzazione di eventi culturali...) non rivolte a soggetti svantaggiati.

Al riguardo questa Agenzia ritiene, quindi, possibile rilevare che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, risulta condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto le attività inquadrabili nel settore della formazione e della promozione della cultura e dell'arte, non essendo rivolte a soggetti svantaggiati, siano carenti del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*) del citato comma.

Si rileva, infine, che lo Statuto rispetta tutti i requisiti formali di cui all'10 del D.lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della Associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

I.2.3. PARERI RILASCIATI A REGIONI ED ENTI LOCALI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 27 del 14/01/2011 Parere alla Regione Veneto in ordine alla conferma di iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato dell'associazione XXXXX;

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23

dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito che le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre a parere dell'Agenzia gli atti amministrativi di propria competenze riguardanti le organizzazioni, il terzo settore e gli enti;

Dato atto della nota della Regione Veneto - Direzione regionale per i servizi sociali, Servizio Terzo Settore Ufficio Volontariato, promozione sociale e progettualità trasversali pervenuta il 4 febbraio 2010, prot. n. 155/2010 in merito alla conferma di iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato, dell'associazione XXXXX;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell' 11 gennaio 2011 che riguarda, tra l'altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 13 gennaio 2010;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 13 gennaio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 13 gennaio 2011

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

2. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
3. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere alla Regione Veneto - Direzione regionale per i servizi sociali, Servizio Terzo Settore Ufficio Volontariato, promozione sociale e progettualità trasversali;

Agenzia per le Onlus

Parere

(ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

richiesto dalla

Regione Veneto

Direzione regionale per i servizi sociali

Servizio Terzo Settore

Ufficio Volontariato, promozione sociale e progettualità trasversali

in relazione all'organizzazione XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:

Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2011

Approvato dal Consiglio in data 14 gennaio 2011

Premessa

Con nota del 1 febbraio 2010, prot. n. 55872/500005 Class. E.000.01, la Regione Veneto - Direzione regionale per i servizi sociali, Servizio Terzo Settore Ufficio Volontariato, promozione sociale e progettualità trasversali - chiede a questa Agenzia un parere in merito alla legittima iscrizione nel registro dell'organizzazioni XXXXX che, dopo aver stipulato con la Azienda XXXXX di XXXXX una convenzione per la gestione di servizi di carattere socio-assistenziale, ha conferito “l'intero pacchetto economico” all’“XXXXX” per la gestione dei servizi “in completa autonomia”.

Svolgimento del parere

In via preliminare, si precisa che le considerazioni di seguito svolte hanno carattere generale poiché non si dispone della documentazione necessaria per poter verificare le specifiche modalità con le quali sono stati regolati i rapporti tra l'associazione, l'Asl e l'impresa sociale (convenzione con la ASL, atto costitutivo e statuto dell'impresa sociale e dell'associazione nonché il contratto con cui l'associazione ha ceduto all'impresa lo la gestione dei servizi oggetto della convenzione).

Si rileva, innanzitutto, che ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*” la realizzazione di attività sanitarie e socio-sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate al rilascio dell'accreditamento istituzionale nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

Pertanto, la legittimità della fattispecie in esame deve, innanzitutto, essere valutata alla luce della normativa richiamata, nonché di quella regionale attuativa della medesima, al fine di stabilire se il soggetto che ha stipulato la convenzione con l'ente pubblico possa cedere a terzi l'erogazione dei servizi (ciò anche in base al contenuto dell'accordo contrattuale sottoscritto con la ASL) e se il soggetto che eroga le prestazioni socio-sanitarie sia in possesso dei requisiti di legge.

Sotto un secondo profilo, ossia la legittimità di tale fattispecie con riferimento alla disciplina delle organizzazioni di volontariato, si osserva quanto segue.

L'art. 7 della L. 266/91 dispone che lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare con le organizzazioni di volontariato convenzioni che contengano disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Costituisce, altresì, elemento essenziale delle convenzioni la copertura assicurativa di cui all'articolo 4 ossia quella relativa agli aderenti che svolgono attività di volontariato.

Le convenzioni di cui all'art. 7 richiamato sembrerebbero presupporre che l'attività oggetto delle medesime sia svolta avvalendosi di personale volontario tanto che la copertura assicurativa riguardante il medesimo né costituisce elemento essenziale.

Ciò appare coerente, del resto, con la definizione stessa di organizzazione di volontariato la quale deve svolgere la propria attività istituzionale avvalendosi in via prevalente e determinate di volontari.

Quanto sopra sembrerebbe trovare conferma anche con riferimento allo specifico trattamento fiscale riservato ai proventi derivanti da convezioni percepiti dalle organizzazioni di volontariato. Il legislatore, infatti, precisando che gli stessi non rientrano tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali (cfr art. 1, comma 3 del D.M. 25 maggio 1995), ha equiparato l'attività oggetto di convenzione con quella istituzionale, fiscalmente irrilevante. Tale equiparazione trova ragione nel fatto che il legislatore ha individuato nella convenzione con la pubblica amministrazione un importante strumento attraverso cui le Odv possono svolgere la propria attività istituzionale.

Diverso, invece, sarebbe stato il trattamento fiscale nel caso in cui contraente della pubblica amministrazione, anziché l'OdV, fosse stata l'XXXXX. Infatti, non essendo prevista alcuna agevolazione fiscale specifica per le imprese sociali di cui al D.Lgs. 155/06, la XXXXX, pur rivestendo tale qualifica, è soggetta all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'art. 73 TUIR.

Premesso quanto sopra si osserva, tuttavia, che dall'operazione posta in essere dalla associazione XXXXX potrebbe non essersi realizzato un effettivo vantaggio fiscale per i diversi soggetti coinvolti nel caso in cui vi fosse stata coincidenza tra quanto percepito dall'OdV e quanto dalla stessa corrisposto alla società. In questo caso, infatti, la XXXXX avrebbe, comunque, applicato al compenso ricevuto dall'associazione il proprio regime fiscale.

Al riguardo, tuttavia, si evidenzia che una simile valutazione dovrebbe essere operata di volta in volta con riferimento alle singole fattispecie ed, in ogni caso, non farebbe venir meno le perplessità sopra sollevate derivanti dalla specifica normativa delle organizzazioni di volontariato.

Si evidenzia, infine, che la legittimità del caso in esame deve essere valutata ancora con riferimento ad un altro specifico requisito tipico delle organizzazioni di volontariato ossia il limite, di cui all'art. 4, comma 4, della L. 266/91, inerente all'utilizzo di lavoratori remunerati.

In particolare, secondo la disposizione richiamata, un'organizzazione di volontariato, dovendo svolgere la propria attività istituzionale avvalendosi in via prevalente di personale volontario può, in via residuale, ricorrere a lavoratori subordinati od autonomi, nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure se occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. La *ratio* di tale disposizione è chiaramente quella di impedire che la peculiarità dell'organizzazione, che è quella di basarsi sull'attività dei volontari, venga snaturata dalla presenza di altri soggetti legati all'organizzazione da un rapporto di carattere oneroso.

Al riguardo si evidenzia che il limite all'impiego di lavoratori remunerati potrebbe essere, indirettamente, eluso attraverso il ricorso a contratti di appalto con i quali l'organizzazione affida a terzi lo svolgimento della propria attività istituzionale. In tale ipotesi, infatti, se è pur vero che l'ente non stipulerebbe direttamente dei contratti di lavoro, si troverebbe, in ogni caso, a concludere un contratto a titolo oneroso con un soggetto terzo a cui affiderebbe lo svolgimento della propria attività istituzionale, la quale, in tal modo, non verrebbe più svolta in via prevalente e determinante da volontari.

Quanto sopra non esclude, in via generale, la possibilità per un'organizzazione di volontariato di ricorrere al contratto di appalto ma la legittimità di quest'ultimo dovrà essere valutata avendo riguardo ai limiti inerenti al ricorso di personale remunerato di cui all'art. 4 sopra richiamato.

Da ultimo si evidenzia che con riferimento al quesito relativo alla possibilità per un'organizzazione di volontariato di essere socia unica di una srl impresa sociale, si ritiene che la disciplina delle odv non contenga, in via generale, alcun elemento ostativo.

Con tale operazione si verrebbero a costituire due soggetti distinti e giuridicamente autonomi anche da un punto di vista tributario; a ciascun ente, pertanto, si applicherebbe il regime fiscale connesso alla propria natura e qualifica (senza potersi, quindi, estendere all'organizzazione impresa sociale quello tipico delle OdV).

L'art. 4 del D.Lgs. 155/06 parla espressamente di gruppo di imprese sociali ed esclude che in esso possano assumere il ruolo di società controllante le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche. Il controllo, invece, potrà essere detenuto da un ente non lucrativo (in tal senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate nell'ambito del Tavolo Tecnico istituito con la scrivente Agenzia) caratterizzato quindi dalle medesime finalità del soggetto partecipato. In questo caso l'ente, anche per il tramite dell'impresa controllata, realizzerà la propria *mission* istituzionale, potendo creare una pluralità di soggetti che pur con le diverse caratteristiche loro proprie perseguirebbero un unico fine che è quello della solidarietà sociale (al riguardo si ricorda che l'impresa sociale a sua volta ha l'obbligo di non ripartire gli utili).

Quanto sopra rilevato, tuttavia, non esclude la necessità di valutare, di volta in volta, i casi specifici prestando particolare attenzione affinché attraverso la fattispecie in esame non si eludano i vincoli che le normative di riferimento impongono ai soggetti coinvolti.

I.2.5. PARERI RICHIESTI DALLE ORGANIZZAZIONI IN MERITO ALLA DEVOLUZIONE DI PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 LETT. K) DEL D.P.C.M. N. 329/01

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 29 – del 14/01/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”;

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 si è emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;
- n. 330 del 8 settembre 2010, relativa all’approvazione del Regolamento in merito al procedimento di rilascio del parere obbligatorio e vincolante in relazione alla devoluzione del patrimonio di enti ed organizzazioni in caso di estinzione e/o perdita della qualifica.

Richiamati, in particolare:

- gli articoli 148, comma 8, lett. b) del D.P.R. n. 917/86 e 4 co. 7, lett. b) del D.P.R. n. 633/72 che prevedono, in caso di scioglimento dell’ente per qualunque causa, l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoga od a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l’art. 3, co. 1 lett. k) del DPCM n. 329/01 nel quale il legislatore ha attribuito all’Agenzia per le Onlus una funzione consultiva obbligatoria e vincolante in caso di estinzione degli organismi di cui alla disposizione sopra richiamata;

Vista la nota di dell’associazione “XXXXX”:

- registrata in data 19 novembre 2010, prot. n. 1694-III/2.2 con la quale l’associazione chiedeva parere preventivo, obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio residuo della stessa, allegando tutta la documentazione necessaria all’istruttoria;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla devoluzione del patrimonio alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Rilevato, dalla documentazione esaminata in sede istruttoria, che sussistono le condizioni per il rilascio del parere devolutivo ai sensi dell'art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativo alla riunione dell'11 gennaio 2011 che riguarda, tra l'altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 13 gennaio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 13 gennaio 2011.

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di leggi.

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici all'inoltro del parere all'associazione richiedente oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri dell'Economia e Finanze, del Lavoro, Salute e Politiche Sociali ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. k) del DPCM n. 329/01.

AGENZIA PER LE ONLUS

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**

(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**della
Associazione "XXXXX"
c.f. XXXXX con sede legale in Via XXXXX
XXXXX**

in favore di

**Associazione "XXXXX"
c.f. XXXXX con sede legale in Via XXXXX
XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio in data 14 gennaio 2010

**L'AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA' SOCIALE**

Visti gli articoli 148, comma 8, lett. *b*) del D.P.R. n. 917/86, 4 co. 7, lett. *b*) del D.P.R. n. 633/72 e 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l’emanazione del parere obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti o organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 19 novembre 2010 inviata dall’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall’Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall’Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L’ associazione “XXXXX” ha comunicato all’Agenzia per le Onlus di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L’Agenzia per le Onlus ha esaminato la documentazione prodotta inerente alla associazione devolente e all’ente destinatario del residuo patrimoniale;

L’associazione “XXXXX” ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo l’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX, il quale risulta essere ente che persegue finalità analoghe.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell’associazione “XXXXX” che ammonta ad euro 1.500,00, salvo eventuali spese di liquidazione ancora da sostenere, oltre ai beni strumentali come risultanti dall’inventario allegato al verbale di scioglimento, in favore dell’associazione “XXXXX”.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 30 – del 14/01/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

AGENZIA PER LE ONLUS

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**
(ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**della
Associazione “XXXXX”
c.f. XXXXX con sede legale in Via XXXXX
XXXXX**

in favore di

**XXXXX
c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX
XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio in data 14 gennaio 2010

**L’AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA’ SOCIALE**

Visti gli articoli 148, comma 8, lett. b) del D.P.R. n. 917/86, 4 co. 7, lett. b) del D.P.R. n. 633/72 e 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l’emanazione del parere obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti o organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio, pervenuta in data 11 novembre 2010, inviata dall’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall’Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 21, co. 3, lett. b) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall’Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L’associazione “XXXXX” ha comunicato all’Agenzia per le Onlus di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L’Agenzia per le Onlus ha esaminato la documentazione prodotta inerente alla associazione devolente e all’ente destinatario del residuo patrimoniale;

L’associazione “XXXXX” ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo il XXXXX, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX, il quale risulta essere ente che persegue finalità analoghe.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell’associazione “XXXXX” che ammonta ad euro 13.558,00 salvo eventuali spese di liquidazione ancora da sostenere, in favore di XXXXX.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 31 – del 14/01/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

AGENZIA PER LE ONLUS

Parere obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio

(ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**della
Associazione “XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX
XXXXX**

in favore di

**“Associazione XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in Via XXXXX
XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio in data 14 gennaio 2010

**L’AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA’ SOCIALE**

Visto l’art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l’art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l’emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti od organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio giunta in data 18 novembre 2010 inviata dall’Associazione “XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall’Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall’Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L’Associazione “XXXXX” ha comunicato all’Agenzia per le Onlus di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L’Agenzia per le Onlus ha esaminato la documentazione prodotta inerente all’associazione devolente ed all’associazione destinataria del residuo patrimoniale;

L’associazione “XXXXX” ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo l’“Associazione XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX, il quale è soggetto legittimato a ricevere il patrimonio devoluto in quanto riveste la qualifica di Onlus di diritto ai sensi del comma 8, art. 10 del D.Lgs. 460/1997;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione "XXXXX" per circa euro 500,00 salvo eventuali spese di liquidazione ancora da sostenere, in favore dell'"Associazione XXXXX".

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 32 – del 14/01/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'"Associazione XXXXX";

Omissis

AGENZIA PER LE ONLUS

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**
(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**della
"Associazione XXXXX"
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX
XXXXX**

in favore di

**Associazione "XXXXX"
C.F. XXXXX con sede legale in Via XXXXX
XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio in data 14 gennaio 2010

**L'AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA' SOCIALE**

Visto l'art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l'emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti o organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio giunta in data 8 novembre 2010 inviata dall’“Associazione XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, corso XXXXX al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall’Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 21, co. 3, lett. b) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall’Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L’“Associazione XXXXX” ha comunicato all’Agenzia per le Onlus di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L’Agenzia per le Onlus ha esaminato la documentazione prodotta inerente all’associazione devolvente ed all’associazione destinataria del residuo patrimoniale;

L’“Associazione XXXXX” ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo l’associazione “XXXXX c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX, il quale è soggetto legittimato a ricevere il patrimonio devoluto in quanto regolarmente iscritto nell’Anagrafe delle Onlus;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell’“Associazione XXXXX” per circa euro 5.000,00 salvo eventuali altre spese di liquidazione da sostenere, in favore dell’associazione “XXXXX”

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 33 – del 14/01/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“XXXXX”;

Omissis

AGENZIA PER LE ONLUS

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**
(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**della
Associazione “XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in Via XXXXX
XXXXX**

in favore di

**Fondazione XXXXX
C.F. XXXXX con sede legale in Via XXXXX
XXXXX**

e

**Fondazione “XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in Via XXXXX
XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio in data 14 gennaio 2010

**L’AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA’ SOCIALE**

Visti l'art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l'art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l'emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti od organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 26 novembre 2010 inviata dall'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall'Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall'Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L'associazione "XXXXX" ha comunicato all'Agenzia per le Onlus di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L'Agenzia per le Onlus ha esaminato la documentazione prodotta inerente all'associazione devolente ed alle fondazioni destinatarie del residuo patrimoniale;

L'Associazione "XXXXX" ha indicato quali soggetti destinatari del proprio patrimonio residuo la Fondazione "XXXXX" c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX e la Fondazione "XXXXX", c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX, le quali risultano soggetti legittimati a ricevere il patrimonio devoluto in quanto regolarmente iscritte nell'Anagrafe delle Onlus;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione "XXXXX" per circa euro 38.000,00 salvo eventuali altre spese di liquidazione da sostenere, oltre ai beni strumentali come risultanti dal bilancio di chiusura, da suddividersi secondo le seguenti modalità:

- a) euro 12.000,00 a favore Fondazione "XXXXX";
- b) euro 26.000,00 circa, salvo la sottrazione di somme inerenti alle spese ancora da liquidarsi, ed i beni strumentali a favore della Fondazione "XXXXX".

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 64 – del 15/02/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”

Omissis

❖ Premessa

L'“Associazione XXXXX”, con decorrenza 2.12.1999, veniva iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus presso la Direzione regionale dell'Emilia Romagna.

In data 18.04.2002 l'associazione citata deliberava, in assemblea straordinaria, la perdita della qualifica di Onlus senza operare alcuna estinzione della stessa e registrava il verbale presso la competente direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate.

L'associazione, tuttavia, non chiedeva alla scrivente il parere obbligatorio e vincolante né veniva cancellata dall'Anagrafe delle Onlus.

In data 14 maggio 2010 giungeva, per conoscenza, a questa Agenzia una nota della Direzione regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna con la quale si invitava l'associazione a

richiedere il parere obbligatorio e vincolante all’Agenzia per le Onlus evidenziando che, tenuto conto delle circostanze, l’associazione avrebbe potuto valutare quale data di perdita della qualifica di Onlus il 18.04.2002.

Ciò premesso, la fattispecie in esame non risulta essere ascrivibile tra quelle di emissione del parere devolutivo ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, le quali prevedono lo scioglimento e, dunque, l’estinzione del soggetto vincolato alla richiesta del parere devolutivo.

La questione in oggetto richiede, pertanto, una differente trattazione alla luce della prassi normativa prodottasi successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 460/1997.

❖ Fondamento della competenza in materia

L’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni) istituisce presso il Ministero delle Finanze l’Anagrafe Unica delle Onlus e stabilisce che i soggetti che intraprendono l’esercizio delle attività previste dall’art. 10 ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Direzione Regionale delle Entrate. Alla medesima Direzione deve essere, altresì, comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di Onlus.

Il comma 3 del citato articolo prevede che con uno o più decreti del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza di requisiti formali per l’uso della denominazione di Onlus, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste nel provvedimento e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione dello stesso.

In virtù di quanto previsto dal citato comma 3, è stato emanato il D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (*Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di Onlus, in attuazione dell’art 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460*).

Sia il citato D.Lgs. n. 460/1997 che il D.M. n. 266/2003 nulla prevedono con specifico riferimento al caso prospettato della perdita di qualifica senza scioglimento dell’ente.

Tale ipotesi è, invece, disciplinata nella Circolare Ministeriale n.168/E del 26 giugno 1998 che, al punto 1.6, evidenzia, dapprima, che “*Lo scioglimento per qualsiasi causa della Onlus impone a questa di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità*” e, successivamente, che “**la perdita della qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell’ente.**” A tale conclusione la circolare perviene “*in considerazione della ratio della disposizione in argomento intesa ad impedire all’ente, che cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo in esame. Non si ritiene, infatti, di poter consentire all’ente vincolato quale ONLUS, nella distribuzione e nella destinazione degli utili o avanzi di gestione, di vanificare tali vincoli attraverso il libero utilizzo del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di ONLUS. Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la ONLUS dovrà devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il menzionato organismo di controllo*”.

In forza di tale interpretazione si deduce che il patrimonio di un ente che, per qualsiasi causa cessi di essere ONLUS, debba essere devoluto ad altro soggetto di pari qualificazione, secondo le modalità previste dell’art. 10, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 460/97.

Tale interpretazione è stata tuttavia superata con la Circolare n. 59 del 31/10/2007 (*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS. Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti. Tavolo Tecnico tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le ONLUS*), nella quale è stato previsto che “*nell’ipotesi in cui un ente, pur perdendo*

la qualifica di ONLUS, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, si ritiene che lo stesso sia tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati all'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi d'imposta in cui ha fruito della qualifica di Onlus".

❖ **Nel merito della richiesta.**

Alla luce dell'interpretazione appena affermata, la scrivente Agenzia rileva quanto segue:

- analizzata la documentazione inviata dall'associazione "XXXXX" (ora associazione "XXXXX"), necessaria per operare una comparazione tra il patrimonio detenuto dall'ente in data anteriore all'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus e quello detenuto successivamente alla perdita della citata qualifica;
- valutate le dichiarazioni rappresentante legale dell'associazione "XXXXX", contenute nella nota del 23.11.2010 – ns. prot. n. 1732-III/2.3 del 25.11.2010, nella quale sono stati riassunti gli eventi che hanno portato all'attuale situazione e ricostruito il patrimonio residuo nel periodo compreso tra l'iscrizione e la cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus;
- verificato dalla documentazione prodotta che il differenziale tra il patrimonio detenuto antecedentemente all'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus e quello detenuto al momento della perdita della qualifica è pari ad euro 580,00;
- ritenuto che siano applicabili al caso di specie gli orientamenti scaturiti dalla citata Circolare n. 59 del 31/10/2007;
- visti gli indirizzi interpretativi contenuti nell'Atto di Indirizzo emanato dall'Agenzia per le Onlus con del. n. 128 del 7 maggio 2008;

tutto quanto premesso

l'associazione "XXXXX", ha individuato quale ente destinatario della somma da devolversi, pari ad euro 580,00, l'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX, la quale è soggetto legittimato a ricevere la somma devoluta in quanto iscritto regolarmente nel registro delle organizzazioni di volontariato e, dunque, Onlus di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D.Lgs. n. 460/1997.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 65 – del 15/02/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'"Associazione XXXXX";

Omissis

AGENZIA PER LE ONLUS

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**

(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**della
"Associazione XXXXX"
c.f. XXXXX con sede legale in Piazza XXXXX
XXXXX**

in favore di

**“Associazione XXXXX”
c.f. XXXXX con sede legale in Piazza XXXXX
XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 febbraio 2011

**L’AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA’ SOCIALE**

Visti gli articoli 148, comma 8, lett. *b*) del D.P.R. n. 917/86, 4 co. 7, lett. *b*) del D.P.R. n. 633/72 e 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l’emanazione del parere obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti o organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio, pervenuta in data 20 dicembre 2010, inviata dall’“Associazione XXXXX” c.f. XXXXX, Piazza XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall’Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall’Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L’“Associazione XXXXX” ha comunicato all’Agenzia per le Onlus di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L’Agenzia per le Onlus ha esaminato la documentazione prodotta inerente alla associazione devolente e all’ente destinatario del residuo patrimoniale;

L’“Associazione XXXXX” ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo l’“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Piazza XXXXX, il quale risulta essere ente che persegue finalità analoghe.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell'“Associazione XXXXX” che ammonta a circa 34.929,21 euro, salvo eventuali spese di liquidazione ancora da sostenere, in favore dell'“Associazione XXXXX”, come risulta dal verbale di assemblea allegato alla documentazione.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 66 – del 15/02/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”;

Omissis

AGENZIA PER LE ONLUS

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**

(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

della

**Associazione “XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in Via XXXXX
XXXXX**

in favore di

**“XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in Via XXXXX
XXXXX**

e

**“Associazione XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in Via XXXXX
XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 9 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 febbraio 2011

**L'AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA' SOCIALE**

Visti l'art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l'art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l'emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti od organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 29 ottobre 2010 inviata dall'associazione "XXXXX" c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall'Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall'Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L'associazione "XXXXX" ha comunicato all'Agenzia per le Onlus di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L'Agenzia per le Onlus ha esaminato la documentazione prodotta inerente all'associazione devolente ed alle fondazioni destinatarie del residuo patrimoniale;

L'Associazione "XXXXX" ha indicato quali soggetti destinatari del proprio patrimonio residuo "XXXXX", c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX e l'"Associazione XXXXX", c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX, che risultano soggetti legittimati a ricevere il patrimonio devoluto in quanto regolarmente iscritti nei registri regionali del volontariato e dunque Onlus di diritto ai sensi del co. 8, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione "XXXXX" per euro 45.880,74 salvo eventuali altre spese di liquidazione da sostenere, da suddividersi in parti uguali tra la "XXXXX" e l'"Associazione XXXXX".

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 67 – del 15/02/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Rispondiamo alla Vs. lettera del 10 gennaio 2011 - ns. prot. n. 40-III/2.2 del 13 gennaio 2011, con la quale si comunicava lo scioglimento dell’“Associazione XXXXX” e l’assenza di patrimonio residuo da devolvere.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta prende atto dello scioglimento dell’associazione e dell’assenza di patrimonio residuo, come risultante dalla documentazione allegata.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all’emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all’obbligo di legge previsto dagli articoli 148, comma 8, lett. b) del D.P.R. n. 917/86 e 4 co. 7, lett. b) del D.P.R. n. 633/72 che prevedono, in caso di scioglimento dell’ente per qualunque causa, l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoga od a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 68 – del 15/02/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Rispondiamo alla Vs. lettera - ns. prot. n. 71-III/2.2 del 18 gennaio 2011, con la quale si comunicava lo scioglimento dell’associazione “XXXXX” e l’assenza di patrimonio residuo da devolvere.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta prende atto dello scioglimento dell’associazione e dell’assenza di patrimonio residuo, come risultante dalla documentazione allegata.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all’emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all’obbligo di legge previsto dalla lett. f), co. 1, art 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 110 – del 24/03/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX

Rispondiamo alla Vs. lettera del 7 febbraio 2011 - ns. prot. n. 173-III/2.2 del 10 febbraio 2011, con la quale si inviava la documentazione necessaria per l’emissione del parere sulla devoluzione del patrimonio dell’associazione “XXXXX” e l’assenza di patrimonio residuo da devolvere.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta, prende atto dello scioglimento dell’associazione e dell’assenza di patrimonio residuo, come risultante dalla documentazione allegata.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all’emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all’obbligo di legge previsto dalla lett. f), co. 1, art 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 111 – del 24/03/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX

Rispondiamo alla Vs. lettera del 27 dicembre 2010 - ns. prot. n. 17-III/2.2 del 10 gennaio 2011, e successive integrazioni, con la quale si inviava la documentazione necessaria per l’emissione del parere sulla devoluzione del patrimonio dell’associazione “XXXXX” e l’assenza di patrimonio residuo da devolvere.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta, prende atto dello scioglimento dell’associazione e dell’assenza di patrimonio residuo, come risultante dalla documentazione allegata.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all’emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all’obbligo di legge previsto dalla lett. f), co. 1, art 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 112 – del 24/03/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”;

Omissis

AGENZIA PER LE ONLUS

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**
(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**della
Associazione “XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in Piazza XXXX
XXXXX**

in favore di

**Associazione “XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in Via XXXXX
XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 21 marzo 2011

Approvato dal Consiglio in data 24 marzo 2011

**L’AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA’ SOCIALE**

Visti l'art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l'art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l’emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti od organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 31 gennaio 2011 inviata dall’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Piazza XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall’Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 21, co. 3, lett. b) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall'Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L'associazione "XXXXX" ha comunicato all'Agenzia per le Onlus di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L'Agenzia per le Onlus ha esaminato la documentazione prodotta inerente all'associazione devolente ed all'associazione destinataria del residuo patrimoniale;

L'associazione "XXXXX" ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo l'associazione "XXXXX", C.F. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX, che risulta soggetto legittimato a ricevere il patrimonio devoluto in quanto regolarmente iscritto nell'Anagrafe delle Onlus;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione "XXXXX" per euro 6.818,00 salvo eventuali altre spese di liquidazione da sostenere, all'"associazione "XXXXX".

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 113 – del 24/03/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'"XXXXX";

Omissis

AGENZIA PER LE ONLUS

Parere obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio

(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**della
"XXXXX"**

**c.f. XXXXX con sede legale Via XXXXX
XXXXX**

in favore di

“XXXXX”

**c.f. XXXXX con sede legale in Via XXXXX
XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio in data 24 marzo 2011

**L'AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA' SOCIALE**

Visti gli articoli 148, comma 8, lett. *b*) del D.P.R. n. 917/86, 4 co. 7, lett. *b*) del D.P.R. n. 633/72 e 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l'emanazione del parere obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti o organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio, pervenuta in data 9 dicembre 2010, inviata dalla “XXXXX” c.f. XXXXX, XXXXX, via XXXXX al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall’Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall’Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

Il “XXXXX” ha comunicato all’Agenzia per le Onlus di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L’Agenzia per le Onlus ha esaminato la documentazione prodotta inerente alla associazione devolente e all’associazione destinataria del residuo patrimoniale;

Il “XXXXX” ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo la “XXXXX”, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX, la quale risulta essere ente che persegue finalità analoghe.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo del “XXXXXX” che ammonta ad euro 17,09 oltre ai beni risultanti nell'inventario allegato al verbale di scioglimento, in favore di “XXXXXX”.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 114 – del 24/03/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio della “Fondazione Kenia XXXXX”.

Omissis

AGENZIA PER LE ONLUS

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**

(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

della

**“Fondazione XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in viale XXXXX
XXXXX**

in favore di

**Associazione “XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in via XXXXX
XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 22 marzo 2011

Approvato dal Consiglio in data 24 marzo 2011

**L'AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA' SOCIALE**

Visti l'art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l'art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l'emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti od organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 27 gennaio 2011 inviata dalla “Fondazione XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Viale XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall’Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 21, co. 3, lett. b) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall’Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

La “Fondazione XXXXX” ha comunicato all’Agenzia per le Onlus di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 3, comma 1, *lett. k)* del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L’Agenzia per le Onlus ha esaminato la documentazione prodotta inerente alla fondazione devolente ed all’associazione destinataria del residuo patrimoniale;

La “Fondazione XXXXX” ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo l’associazione “XXXXX”, C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX che risulta soggetto legittimato a ricevere il patrimonio devoluto in quanto Onlus di diritto ai sensi del comma 8, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. *k)* del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo della “Fondazione XXXXX” che ammonta, salvo spese di liquidazione ancora da sostenere, ad euro 8.861,44 in liquidità su conto corrente bancario, e ad euro 42.364,27 in titoli (valore al 31.12.2010) all’associazione “XXXXX”.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. *k)* del citato D.P.C.M. 329/2001.

I.3. ALTRI ATTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 69 - del 15/02/2011 Approvazione della relazione di aggiornamento sulla situazione dell'Associazione XXXXX

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Visti:

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, lett. a) I h) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 il quale, elencando le attribuzioni dell'Agenzia per le Onlus, prevede che la stessa eserciti, nell'ambito della normativa vigente, i poteri di indirizzo, promozione, vigilanza ed ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare da parte degli enti di terzo settore e, inoltre, segnali alle autorità competenti i casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione;

Richiamata la delibera n. 466 approvata dal Consiglio in data 12 dicembre 2010, in cui, trattando già della contesa istauratasi tra l'associazione XXXXXX e l'XXXXX, evidenziando i passaggi significativi della questione, si sottolineava l'opportunità per le parti coinvolte nella vicenda di addivenire ad una risoluzione del caso tenuto conto dei giudizi evidenziati in una relazione ed indirizzati ai soggetti coinvolti e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On.le Gianni Letta;

Valutato pertanto la necessità di un aggiornamento sulla questione relativa all'Associazione Italiana Assistenza Spastici da inviare a tutti i soggetti coinvolti mancando a tutt'oggi una risoluzione della questione;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale in data 11 febbraio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 11 febbraio 2011;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare il documento allegato, quale parte integrante del presente provvedimento;

2. di predisporre l'invio del documento all'A.I.A.S. nazionale, all'A.I.A.S. di Pistoia e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, on. Gianni Letta per esserne già stato interessato in precedenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

RELAZIONE SULLA VICENDA DELL'ASSOCIAZIONE XXXXX

Premessa:

L'Associazione XXXXX è una associazione di promozione sociale, sorta nel 1954 a Roma, che opera nel campo dell'assistenza alle persone disabili senza scopo di lucro; essa, a norma di statuto, è organizzata, *latu senso*, secondo una struttura "federale" (in proposito si rimanda alla nota dell'Agenzia per le Onlus del 30/XI/2010): a livello territoriale, infatti, esistono delle realtà "federate", chiamate *Sezioni*, che costituiscono associazioni dotate di autonomia patrimoniale, amministrativa, contrattuale e giuridica e possono chiedere alle autorità il riconoscimento della personalità giuridica (art. 8, c. 4 e 5 Statuto nazionale).

La *Sezione* di XXXXX dell'Associazione XXXXX, costituita nel 1964, otteneva il riconoscimento della qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) e quella di associazione di promozione sociale. L'Associazione ha uno statuto modificato, da ultimo, nel 2007.

Fatti:

1. A seguito dell'Assemblea dei soci della Sezione di XXXXX tenutasi nel giugno 2009 per il rinnovo delle cariche sociali, un gruppo di soci si rivolgeva a questa Agenzia chiedendo di intervenire poiché il sistema elettorale applicato (un sistema maggioritario semplice senza voto limitato) era ritenuto lesivo del requisito della "democraticità interna" dell'Associazione. L'Agenzia trasmetteva l'istanza all'Associazione nazionale affinché fosse quest'ultima ad intervenire.

2. A seguito di ciò, questa Agenzia è venuta a conoscenza che l'Associazione nazionale ha richiesto alla sezione di XXXXX l'applicazione di un regolamento elettorale, modificato da ultimo nel mese di febbraio del 2010, interamente predisposto da parte dell'associazione nazionale e senza previa modifica dello Statuto. La Sezione di XXXXX, con lettera del 27 febbraio 2010, rappresentava all'Associazione nazionale ed all'Agenzia per le ONLUS tanto la necessità di modificare lo Statuto al fine di renderlo compatibile col predetto regolamento elettorale quanto criticità applicative. Con la medesima lettera del 20 marzo 2010, la Sezione di XXXXX richiedeva la mediazione e l'assistenza tecnico-giuridica dell'Agenzia per le ONLUS.

3. Questa Agenzia, sulla base della richiesta di mediazione, ha proposto all'associazione nazionale un incontro, nel quale esaminare le ragioni del dissidio e ricercare una via d'uscita condivisa.

4. A tale proposta l'Associazione nazionale non ha mai risposto né ha fatto seguito ulteriore comunicazione. Il giorno 23 aprile 2010 l'Associazione nazionale ha disposto il commissariamento della Sezione di XXXXX per sei mesi. Da quanto appreso, il giorno 12 maggio 2010 il commissario incaricato, sig. XXXXX, si è presentato per il "passaggio delle consegne" che, tuttavia, non è avvenuto poiché il Presidente dell'XXXXX, dott. XXXXX, ed un gruppo di soci hanno contestato la legittimità del provvedimento; questo non ha impedito, tuttavia, che il commissario svolgesse le proprie funzioni, anche presso le istituzioni locali, come legale rappresentante della Sezione.

5. L’Agenzia per le ONLUS, in una lettera del 1 giugno 2010, censurava il comportamento dell’XXXXX per la linea poco collaborativa ed autoritaria intrapresa. Inoltre, secondo l’Agenzia, alla luce dello Statuto nazionale, la procedura di commissariamento ivi prevista non sarebbe stata rispettata. Si concludeva affermando che «*qualora l’intera vicenda approdasse in sede giudiziale, non sarebbe assolutamente da escludere una decisione favorevole all’XXXXX*». L’Agenzia avanzava comunque la proposta di un incontro fra le parti a XXXXX il 7 giugno od a XXXXX il 14 giugno: alla proposta aderivano gli amministratori dell’XXXXX mentre quelli dell’XXXXX non rispondevano.

6. A tale lettera ne seguiva un’altra del Presidente, prof. Stefano Zamagni (in data 24 giugno 2010), che invitava ancora una volta le parti ad addivenire ad una soluzione condivisa nell’interesse del perseguitamento del bene comune. Malgrado tali richieste, l’Associazione nazionale confermava il provvedimento di commissariamento senza trasmettere all’Agenzia risposte alle richieste avanzate.

7. La delibera di commissariamento non è mai stata ufficialmente trasmessa a questa Agenzia né, a quanto risulta, ai decaduti amministratori: cosicché la ricostruzione dei motivi del commissariamento è stata fatta solo sulla base delle pregresse contestazioni.

8. Davanti a tale situazione, il 4 agosto 2010 alcuni soci della sezione di XXXXX hanno presentato ricorso d’urgenza al Tribunale di XXXXX. Nel frattempo, il commissario si è insediato. Il 4 ottobre 2010, tuttavia, il giudice ordinario di XXXXX ha rinviato la causa alla trattazione ordinaria, prevista nel gennaio 2011. Il provvedimento è stato reclamato e la decisione emessa in data 15 dicembre 2010 ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale.

9. In data 30 settembre 2010, un gruppo di soci chiedeva con lettera al commissario la convocazione di una Assemblea ordinaria per l’illustrazione puntuale dei motivi del commissariamento e dei suoi tempi. A tale richiesta il Commissario replicava ritenendo tutti i soci decaduti per effetto del provvedimento di commissariamento e di irregolarità nelle procedure di iscrizione. I soci, allora, rivolgevano all’Agenzia un quesito nel quale interpellavano quest’ultima a proposito della sussistenza (o meno) dei diritti discendenti dallo Statuto e, in particolare, di quello di auto-convocazione.

10. Questa Agenzia ha incontrato nei propri uffici di Milano il commissario (cfr. Verbale della seduta dell’8 novembre 2010), chiedendo in conclusione di quell’incontro la trasmissione da parte dell’XXXXX della documentazione necessaria al fine di rispondere alla richiesta della sezione di XXXXX. In quella sede l’XXXXX nazionale aveva espresso, tramite il Commissario, la disponibilità a trasmettere all’Agenzia materiale documentario o altro sulla questione, pervenuto tardivamente in data 1 dicembre 2010.

11. Nel frattempo, la conflittualità della pressoché totalità dei soci e del Commissario ha raggiunto livelli preoccupanti e di costante esposizione mediatica. La situazione dell’XXXXX, infatti, risulta costantemente esposta all’attenzione dei mass media locali, con articoli, lettere, interviste e prese di posizione da parte di tutte le istituzioni locali (specialmente sui giornali locali *Il Tirreno* e *La Nazione*). Si segnala, in particolare, l’incontro avuto dai genitori con il Sindaco ed il Presidente della Provincia di XXXXX; la presa di posizione a favore della Sezione di XXXXX del Vescovo di XXXXX, di numerosi esponenti politici e della società civile. E’ stata anche depositata presso il Consiglio regionale toscano una interrogazione rivolta al Presidente della Giunta regionale, a firma di consiglieri di maggioranza e di opposizione. La questione XXXXX è stata portata anche più volte all’attenzione del Consiglio comunale di XXXXX e di XXXXX.

12. La Sezione di XXXXX è dal 20 ottobre 2010 senza un corpo sociale a seguito di un provvedimento della Giunta nazionale XXXXX e dell'attuazione ricevuta dallo stesso ad opera del Commissario, che ha stabilito anche le procedure per l'iscrizione di nuovi soci (si veda il successivo punto 29). Vi è il fondato rischio che l'Associazione si sia, di fatto, estinta.

13. La Sezione di XXXXX non sembrerebbe dotata di uno Statuto vigente, in quanto quello depositato risulta disapplicato dal Commissario poiché ritenuto non conforme a quello Nazionale: cosicché le iscrizioni, le espulsioni e la gestione dell'Associazione avvengono solo in base alle norme stabilite dal Commissario.

14. A quanto si è appreso per vie informali, in data 20 ottobre 2010 l'Associazione nazionale ha prorogato per un anno (fino al 20 ottobre 2011) il commissariamento, sulla base della motivazione di dover verificare e rinnovare la compagine associativa e di dover approvare uno statuto conforme allo spirito del XXXXX nazionale.

15. Il 23 novembre 2010 il Commissario ha trasmesso a tutti i soci una lettera nella quale si dichiara che: tutti i soci sono decaduti e che deve rinnovarsi integralmente tutta la procedura di tesseramento; che lo Statuto è annullato (poiché quello del 2007 non sarebbe conforme allo spirito ed alla norma dello Statuto nazionale) e spetterà al commissario predisporne uno nuovo. La nuova procedura di tesseramento prevede che l'aspirante socio trasmetta al commissario la richiesta; il commissario valuta l'ammissibilità della domanda; l'aspirante socio deve poi sostenere un colloquio con una commissione di tesseramento, nominata dal commissario; al termine, il commissario decide sull'ammissione o sulla non ammissione del socio. Sono esclusi tutti i soci che abbiano una qualsiasi controversia con l'XXXXX nazionale o l'XXXXX (quindi, tutti gli ex consiglieri del direttivo e tutti i soci che hanno richiesto l'Assemblea); risulta (cfr. punto 26) che siano avvenute iscrizioni di soci il 3 gennaio 2011 al di fuori delle procedure previste dallo Statuto, dalla determinazione del Commissario e, quindi, dalle previsioni di legge (sarebbero, infatti, ammissioni avvenute senza rispettare le condizioni di uniformità previste per tutti gli altri).

16. La notizia della decadenza ha scatenato vive impressioni nei soci (dichiarati decaduti) e sulla stampa. In particolare, i revisori dei conti dell'Associazione (in data 4 dicembre 2010) hanno contestato duramente al commissario l'illegittimità della dichiarazione generale di decadenza, della procedura seguita e dell'assoluta arbitrarietà dei criteri di ammissione. Sui giornali si è accesa una vivace polemica che ha visto quali protagonisti ex soci ed esponenti delle istituzioni (assessori, presidente del Consiglio comunale).

17. Risulta, altresì, che i genitori – soci dei ragazzi disabili dell'Associazione abbiano presentato un esposto alla Procura presso il Tribunale di XXXXX al fine di valutare la sussistenza di profili di responsabilità penale.

18. In data 28 novembre 2010 (notifica del 30 dicembre 2010) è stata deliberata l'espulsione dell'Associazione di tutti gli ex amministratori della Sezione di XXXXX (in totale 15, dei quali 2 disabili e 6 genitori di disabili). Contro il provvedimento è stato presentato ricorso interno all'Associazione oltre che per ragioni di merito perché sarebbe viziato da incompetenza, in quanto assunto da un organo, il Consiglio nazionale che, ai sensi dello Statuto, non avrebbe alcuna competenza in materia.

19. La generalizzata decadenza di tutti i soci, annotata anche sul libro soci, è ricondotta contraddittoriamente a due diverse ipotesi: talora, essa è considerata come effetto di un'asserita morosità; talaltra, è considerata come effetto del provvedimento della Giunta nazionale del 20

ottobre 2010, che ha prolungato il commissariamento ed ha attribuito al Commissario i poteri di revisione delle procedure di associazione. In particolare, lo stesso provvedimento appare contradditorio rispetto alla generalizzata decadenza di tutti i soci: se, infatti, i soci sono tutti decaduti (almeno a far data dal 20 ottobre 2010, data della delibera della Giunta nazionale), il Consiglio nazionale non avrebbe dovuto deliberare, il 28 novembre 2010, l'espulsione di soci che a quel punto non erano più tali. In ogni caso, la generalizzata decadenza non sembra avere alcun fondamento normativo (cfr. precedenti delibere dell'Agenzia per le Onlus).

20. In relazione al ricorso interno di cui al punto precedente, la Giunta nazionale, organo ristretto, ha confermato provvisoriamente, in data 3 febbraio 2011, la decisione assunta dal Consiglio nazionale.

21. E' pendente avanti al Tribunale di XXXXX un ricorso giurisdizionale per ottenere la revoca delle espulsioni.

22. Si apprende informalmente che alcuni soci hanno lamentato che nell'ambito delle procedure di iscrizione definite dal Commissario, i moduli utilizzati non recano alcuna informativa né alcuna forma di consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). Per di più, le domande di iscrizione non sono state spedite alla Sezione XXXXX, bensì a quella nazionale di XXXXX, cosicché non si hanno informazioni, né sul tipo di trattamento dei dati, né sui soggetti che attualmente li hanno a disposizione. Tali dati sono nell'esclusiva disponibilità dell'XXXXX nazionale. Della questione è stato informato il Commissario. I soci hanno manifestato l'intenzione di ricorrere all'Autorità garante per la privacy ed alla autorità giudiziaria.

23. Nel frattempo, 56 soci a fronte della mancata convocazione da parte del Commissario dell'Assemblea (cfr. punto 9), si sono rivolti al Tribunale di XXXXX, il cui Presidente ha disposto, ai sensi dell'art. 20, comma secondo, codice civile, la convocazione dell'assemblea ordinaria ad opera del commissario. Non avendo questi provveduto entro il termine fissato dal Tribunale (6 dicembre 2010), è stata avviata la fase esecutiva .

24. In data 17 gennaio 2011, il Giudice dell'esecuzione ha stabilito che il Commissario dell'XXXXX non avesse il potere di dichiarare decaduti tutti i soci per effetto di una presunta morosità, né che l'XXXXX potesse dichiarare la decadenza generalizzata e senza giusta causa di tutti i soci della Sezione di XXXXX. In conseguenza di ciò ha disposto la convocazione dell'Assemblea dei soci per il 26 marzo p.v. Della convocazione dell'Assemblea è stato incaricato un notaio di XXXXX.

25. Da quanto si è appreso, il Commissario ritiene che la pronuncia del Giudice dell'esecuzione valga ai soli e limitati fini della convocazione dell'Assemblea e che, pertanto a tutti gli altri fini, rimanga pienamente valida la decadenza generalizzata di tutti i soci della Sezione di XXXXX e, dunque, prosegua la procedura di ammissione di nuovi i soci.

26. Si è appreso altresì che in sede di convocazione dell'Assemblea dei soci, il notaio incaricato ha rilevato che nel libro soci della Sezione di XXXXX sono stati iscritti, in data 3 gennaio 2011, nove soci, apparentemente al di fuori delle procedure definite dallo stesso Commissario e dallo Statuto per l'ammissione dei nuovi soci.

27. Dopo la declaratoria di incompetenza del Tribunale di XXXXX, è in fase di "riassunzione" avanti al tribunale di XXXXX l'impugnazione del Commissariamento, tanto quello iniziale del 23 aprile 2010 tanto il prolungamento del 20 ottobre 2010.

Considerazioni:

28. La linea di condotta tenuta dall'Associazione nazionale nei confronti dell'Agenzia per le ONLUS è apparsa sin dai primi momenti decisamente poco collaborativa nei confronti dell'Agenzia, fino a metterne in discussione il ruolo. A seguito dell'approvazione della relazione del 10/12/2010 nessun riscontro è pervenuto, neppure a titolo di informazione o di chiarimento delle posizioni assunte.
29. Le iniziative adottate dal commissario e dell'Associazione nazionale in relazione alla mancata convocazione dell'Assemblea disposta dal Tribunale di XXXXX, alla dichiarazione della generale decadenza di tutti i soci dell'Associazione XXXXX ed alla configurazione della procedura di ammissione dei nuovi soci appaiono non conformi sia a quanto stabilito dal decreto legislativo n.460 del 1997 sia a principi generali del diritto, quali la tutela dell'affidamento dei soci, la motivazione dei provvedimenti di espulsione e decadenza, l'obiettività delle condizioni di ammissione ad una associazione.
30. In generale, dietro il commissariamento della Sezione di XXXXX si rilevano anomalie, segnalate anche dai soci della Sezione di XXXXX e confermate anche da altre fonti, che richiedono l'avvio di una istruttoria sui rapporti fra Associazione nazionale e Sezioni locali, specialmente poiché si rilevano nello Statuto nazionale e negli Statuti delle Sezioni previsioni contraddittorie o sospette di illegittimità. Ed infatti sono giunte all'Agenzia segnalazioni riferite a procedure di commissariamento anche di altre Sezioni.
31. L'Agenzia si è trovata, in questa vicenda, impossibilitata ad esercitare i poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare che la normativa nazionale le attribuisce, soprattutto a causa della mancanza di collaborazione da parte dell'XXXXX nazionale, così che il contenzioso sorto fra soci XXXXX, commissario ed Associazione nazionale si è "riversato" interamente davanti al giudice ordinario.
32. La costante esposizione mediatica del caso e la possibile assunzione di dimensione nazionale di esso rischiano di pregiudicare fortemente il ruolo e l'immagine dell'intero mondo del Terzo settore, oltre che di questa Agenzia.
33. Analoghe perplessità sorgono in relazione alla gravità della situazione che si è prodotta a seguito dell'ultima decisione del commissario circa la decadenza generalizzata di tutti i soci, l'annullamento (disposto dal commissario) dello Statuto e l'avvio di una singolare procedura di iscrizione di nuovi soci.
34. L'assenza di necessari e specifici poteri a disposizione dell'Agenzia per intervenire efficacemente: la vicenda di XXXXX rende manifesto come sia necessario che il legislatore doti l'Agenzia di poteri più incisivi idonei a costituire una valida soluzione alternativa a quella giurisdizionale in ordine alla conflittualità interna alla realtà degli enti del Terzo settore.

PARTE II: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 3 - del 14/01/2011 Individuazione di aree funzionali di attività dell'Agenzia per l'anno 2011;

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Osservato che l'assetto organizzativo dell'Agenzia non è tuttora definito e valutato opportuno che, nell'attesa che sia progressivamente attuata l'adesione alle disposizioni del CCNL Enti pubblici non economici, si sia provveduto ad adottare modelli funzionali di progetti finalizzati per le unità in servizio presso l'ente, al fine di consentire un sostenibile equilibrio tra compiti delle singole risorse di personale e trattamento accessorio;

Ravvisato necessario chiarire che nei contesti funzionali dei Servizi siano da identificarsi aree di intervento caratterizzate da una particolare autonomia operativa (nella cornice della progettualità definita) e coordinamento operativo per le quali occorre evidenziare una specifica riconoscibilità funzionale;

Vista la propria deliberazione n. 87 del 9 febbraio 2010 concernente l'individuazione di aree funzionali presso l'Agenzia per l'anno 2010, che ha consentito di sperimentare con positivi riscontri l'istituzione di aree funzionali di coordinamento operativo, che hanno permesso di attuare i programmi di attività con il supporto di appositi nuclei di lavoro;

Ritenuto di dover prendere in considerazione la proposta formulata dal Direttore generale in ordine alla individuazione per il corrente anno

- dell'Area promozione quale contesto di attività di particolare caratterizzazione del Servizio Studi e promozione relativamente ai progetti di intervento in materia di sostegno a distanza, raccolta fondi, comunicazione istituzionale e studi e ricerche, il cui coordinamento operativo è affidata alla dott.a Vilma Mazza, funzionario dell'Agenzia, e
- dell'Area giuridica quale contesto di attività di particolare caratterizzazione del Servizio Indirizzo e vigilanza, relativamente alle iniziative ed interventi inerenti la gestione dei tavoli tecnici con Agenzia delle Entrate, con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e l'O.I.C. ed il Consiglio nazionale del Notariato il cui coordinamento operativo è affidato alla dott.a Valeria La Paglia, funzionario dell'Agenzia,

e conseguentemente indicare le suddette aree di riferimento quale determinazione funzionale in ordine alle esigenze istituzionali attuali, nell'attesa che una situazione organizzativa compiuta ridisegni la struttura dell'ente in correlazione con la propria missione istituzionale;

Dato atto che allo stato il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore generale in data 12 gennaio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 12 gennaio 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di indicare per l'anno 2011, come in premessa specificato, le seguenti identificazioni funzionali presso l'Agenzia per le onlus:
 - l'Area promozione quale contesto di attività di particolare caratterizzazione del Servizio Studi e promozione relativamente ai progetti di intervento in materia di sostegno a distanza, raccolta fondi, comunicazione istituzionale e studi e ricerche, affidandone il coordinamento operativo responsabile alla dott.a Vilma Mazza, funzionario amministrativo presso l'Agenzia;
 - l'Area giuridica quale contesto di attività di particolare caratterizzazione del Servizio Indirizzo e vigilanza, relativamente alle iniziative ed interventi inerenti la gestione dei tavoli tecnici con Agenzia delle Entrate, con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e l'O.I.C. ed il Consiglio nazionale del Notariato affidandone il coordinamento operativo responsabile alla dott.a Valeria La Paglia, funzionario amministrativo presso l'Agenzia;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 4 - del 14/01/2011 Approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance per il personale in servizio presso l'Agenzia per le Onlus per l'anno 2011 (articolo 30 comma 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Visti:

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Agenzia:

. n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus;

- . n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all'approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvato successivamente con D.P.C.M. del 2 novembre 2009;
- . n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- . n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;
- . n. 368 del 28 ottobre 2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;

Considerato che in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (comma 1 dell'articolo 14), con deliberazione n. 292 del 14.7.2010 si è costituito l'Organismo indipendente di valutazione dell'Agenzia per le onlus, nella persona del dottor Giovanni Giagoni, dirigente della Provincia di Milano;

Rilevato che l'articolo 30 comma 3 del sopra citato decreto legislativo prevedeva che, in sede di prima applicazione, gli Organismi indipendenti definissero, entro il 30 settembre 2010, il sistema di misurazione e di valutazione della performance in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011;

Richiamata la decisione del Consiglio del 4 ottobre 2010 con la quale è stato positivamente considerato il documento elaborato dall'Organismo indipendente di valutazione, avente per oggetto il sistema di misurazione e valutazione della performance per il personale, dirigente e non dirigente, dell'Agenzia per le Onlus per l'anno 2011;

Atteso che il sistema di misurazione e valutazione definito dall'Organismo indipendente di valutazione va approvato formalmente dal Consiglio, in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011;

Visto l'ulteriore documento predisposto dall'Organismo indipendente di valutazione dal titolo "Ciclo della performance" che rappresenta un'articolazione più puntuale ed operativa del precedente elaborato riferito ai principi generali e alle linee essenziali che devono informare il sistema;

Evidenziato che l'ulteriore e necessaria definizione operativa del sistema di misurazione e valutazione da applicare alla struttura dell'Agenzia è contenuta nel piano dei progetti dell'Agenzia stessa per l'anno 2011, oggetto di uno specifico e distinto provvedimento, correlato e coerente con i documenti sopra richiamati;

Ritenuto di adottare il sistema di misurazione e valutazione secondo i principi e le linee contenute nei documenti richiamati elaborati dall'Organismo indipendente di valutazione, dottor Giovanni Giagoni, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Considerato che il piano della performance sarà necessariamente correlato al piano dei progetti dell'Agenzia per l'anno 2011, di cui all'apposito provvedimento deliberativo in corso di adozione;

Atteso che il presente provvedimento non ha allo stato riflessi finanziari diretti per l'Agenzia;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore generale in data 13 gennaio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 13 gennaio 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare il sistema di misurazione e di valutazione della performance, per l'anno 2011, per il personale in servizio presso l'Agenzia, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, secondo i contenuti dei documenti richiamati nelle premesse e allegati quali parti integranti del presente provvedimento (allegato 1: sistema di misurazione e di valutazione dell'Agenzia per le Onlus; allegato 2: ciclo della performance);
2. di perseguire lo sviluppo e il perfezionamento del sistema di cui al punto 1 per il miglioramento della performance e del merito, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
3. di demandare al Direttore generale gli incumbenti attuativi afferenti l'anno 2011 in collaborazione anche con l'Organismo indipendente di valutazione, avvertita l'esigenza di correlare il sistema al piano dei progetti dell'anno 2011, in corso di approvazione con apposito provvedimento deliberativo;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Definizione ed adozione del sistema di Misurazione e Valutazione della performance ex d.lgs. 150/09 dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale a cura dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Il presente documento costituisce una prima individuazione del possibile percorso interno alla Agenzia per le Onlus relativamente a modalità e tempi di definizione ed adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7 del decreto (di seguito Sistema), affinché lo stesso possa essere effettivamente operativo a decorrere dal 1° gennaio 2011 (articolo 30, comma 3, del decreto). Il documento è sviluppato a cura dall'OIV ai sensi della delibera 104/10 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (di seguito CIVIT), da sottoporre ad una prima visione degli organi di indirizzo al fine di procedere successivamente all'adozione completa del sistema di misurazione e valutazione medesimo.

PRINCIPI DEL SISTEMA E RELATIVI CONTENUTI NECESSARI SECONDO LE DILIBERE CIVIT

Principi di riferimento

Il Sistema deve essere strutturato in modo tale da valorizzare l'esperienza fin qui acquisita presso l'Agenzia per le Onlus rispetto ai sistemi di programmazione e controllo, misurazione e valutazione delle performance. Il sistema deve inoltre essere coerente con il livello di complessità dell'agenzia ad oggi ancora limitato in considerazione non tanto della complessità dei compiti ad essa attribuiti, in vero rilevanti, quanto della struttura e delle risorse a disposizione relativamente limitate e comunque tali da non creare né risorse in eccesso né una complessità organizzativa particolarmente elevata.

Fermi restando i principi stabiliti dalla delibera civit n. 104, risulta particolarmente rilevante la necessità di fare in modo che il sistema assicuri un'immediata e facile comprensione dello stato della performance, sia agli attori interni all'amministrazione che agli interlocutori esterni della stessa e promuova la semplificazione e l'integrazione dei documenti di programmazione e rendicontazione della performance.

Contenuti necessari

Descrizione di massima del Sistema di valutazione della performance organizzativa e piano della performance

L’Agenzia per le Onlus nel perseguire le sue finalità istituzionali adotta un sistema di programmazione articolato in:

- centri di responsabilità
- programmi
- piani operativi/attività
- obiettivi

La suddetta articolazione di programmazione si ritiene in via generale opportuna e sufficiente come base per lo sviluppo di un sistema di misurazione e valutazione delle performance in quanto, oltre ad essere coerente con il sistema di programmazione finanziaria, individua obiettivi di diversa natura (di servizio, di sviluppo e finanziari) individuando per ognuno di essi il target atteso di risultati effettivi raggiunti.

Se l’impalcatura metodologica del sistema risulta quindi sufficiente occorre tuttavia sviluppare modalità di perfezionamento della definizione degli indicatori quantitativi in particolare di outcomes, individuando sistemi di misurazione oggettivi e gestiti da specifici organi.

In particolare non sempre tutti gli ambiti di misurazione della performance previsti dall’articolo 8 del decreto 150 sono sufficientemente sviluppati negli obiettivi dei diversi programmi. Si ritiene in proposito che occorra valutare l’opportunità di arricchire le tipologie di performance perseguitate.

Coerentemente al sistema di obiettivi sopra descritto si può ipotizzare di impostare il Piano della performance e la relativa rendicontazione. In proposito si è ancora in attesa di una delibera civit in fase di completamento.

Aspetti qualificanti del Sistema di valutazione della performance organizzativa devono essere:

Lo sviluppo dei sistemi di programmazione, di concerto con l’OIV che dovrà prevedere in modo chiaro l’articolazione temporale del sistema stessa individuando periodi valutativi intermedi rispetto all’esercizio di riferimento (anche su periodi infrannuali), in maniera tale da permettere eventuali azioni correttive;

E’ opportuno, coerentemente con le risorse a disposizione, peraltro non in espansione, sviluppare il sistema con supporti informatici che ne garantiscano l’attendibilità e l’efficienza funzionale. La definizione dei sistemi informativi tuttavia costituisce una fase di sviluppo successivo da attivarsi una volta definito il sistema nella sua interezza.

Valutazione delle performance individuali

In attesa della delibera civit in corso di redazione relativa ai sistemi di valutazione delle performance individuali, la metodologia che si intende adottare, considerando il numero relativamente ridotto di dotazione organica, si ritiene che debba privilegiare, seppure nel rispetto del principio meritocratico, un orientamento al lavoro collegiale e collaborativo tra i dipendenti, privilegiando di conseguenza obiettivi di carattere collettivo e comportamenti collaborativi, premiando le pratiche di team building presenti.

Come noto la misurazione e valutazione della prestazione individuale dei dirigenti e del personale responsabile di unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità deve tenere conto dei seguenti aspetti:

- collegamento tra performance organizzativa e performance individuale, in particolare per i ruoli di direzione e responsabilità;
- valutazione del contributo individuale alla performance organizzativa;
- individuazione di un numero limitato di obiettivi rilevanti, prioritari e coerenti con la posizione occupata dal dirigente, chiaramente collegati all’attuazione dei progetti prioritari dell’amministrazione, con specifico riferimento al periodo annuale di valutazione;
- individuazione di eventuali obiettivi specifici individuali o collettivi che si rendono utili in considerazione delle peculiarità dell’amministrazione;

- la valutazione delle competenze professionali e manageriali manifestate. Tali competenze, che saranno definite dall'amministrazione secondo le proprie specificità organizzative, devono comunque essere tali da manifestare una costante capacità del valutato di adeguare i comportamenti e le competenze alle mutevoli condizioni organizzative e gestionali interne all'amministrazione;
- tra le competenze e i comportamenti oggetto di valutazione, l'Agenzia, sulla base delle proprie specificità, deve evidenziare quelle funzionali al mantenimento della salute finanziaria, organizzativa e relazionale dell'amministrazione. Deve essere inoltre prevista la capacità di valutazione dimostrata dal dirigente nei confronti dei dipendenti in termini di differenziazione delle valutazioni.

Su queste basi si reputa opportuno che le funzioni dirigenziali siano valutate in agenzia tenendo conto di:

- a) obiettivi individuali
- b) obiettivi aziendali complessivi
- c) comportamenti organizzativi (articolati in competenze dimostrate, comportamenti professionali e comportamenti organizzativi).

Questi elementi verranno valutati secondo scale di misurazione e procedure che costituiranno un successivo documento da produrre anche a seguito della già citata delibera civit.

Per quanto attiene ai dipendenti, la valutazione concerne, in primo luogo, il raggiungimento degli obiettivi di gruppo e/o individuali. Questi ultimi devono comunque essere coerenti con gli obiettivi dell'unità organizzativa nella quale si collocano le unità di personale oggetto di valutazione. La valutazione del contributo specifico alla performance dell'unità organizzativa, attraverso le competenze dimostrate, si svilupperà sui seguenti piani:

- a) obiettivi di gruppo
- b) comportamenti organizzativi

Questi elementi verranno valutati secondo scale di misurazione e procedure che costituiranno un successivo documento da produrre anche a seguito della già citata delibera civit.

Trasparenza

Le attività inerenti il sistema di misurazione e valutazione delle performance sono oggetto del principio di trasparenza totale (art. 11 comma 1 del decreto) e di conseguenza occorre prevedere le modalità con le quali verrà garantita la trasparenza totale del Sistema e della sua applicazione (articolo 11, comma 3, del decreto). In proposito riteniamo in prima approssimazione che sia sufficiente pubblicare stralci dei documenti di programmazione e rendicontazioni tali da rendicontare in modo efficace le performance dell'agenzia, nella sezione di sito dedicata alla trasparenza.

Benessere organizzativo

Le ridotte dimensioni della realtà dell'agenzia rendono possibile lo sviluppo di costanti contatti diretti con tutti i dipendenti. Ne consegue che appare ridondante la produzione di "indagini" specifiche volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del Sistema, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale (articolo 14, comma 5, del decreto). Ne consegue che sarà cura dell'OIV contattare singoli dipendenti chiedendo informazioni ed opinioni rispetto al tema in oggetto.

Valutazione performance e gestione risorse umane

Per quanto concerne le modalità con le quali l'amministrazione intende collegare in maniera esplicita il processo di valutazione della performance agli altri processi di gestione delle risorse umane (formazione, reclutamento, carriera, sistemi premiali, etc.), si ritiene nella prima fase di

implementazione del sistema concentrarsi principalmente sullo sviluppo delle competenze dei dipendenti anche attraverso specifici programmi formativi.

PROCESSO

Fasi

Il processo di misurazione e valutazione della performance si snoda attraverso una serie di fasi che devono essere esplicitate all'interno del documento che descrive il Sistema.

Come noto tali fasi vanno inquadrare nell'ambito più generale del ciclo di gestione della performance, come individuato dall'articolo 4, comma 2, del decreto che, come noto, prevede la seguente articolazione:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici della amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Per quanto concerne l'Agenzia l'articolazione di tali fasi si sviluppa di norma attraverso il ciclo di pianificazione finanziaria, occorre tuttavia che si correli alla reale disponibilità finanziaria ad oggi ancora non interamente nota, precisando che l'ultimo anno di attività dell'attuale Consiglio sarà prevalentemente concentrato sulla diffusione e la valorizzazione dei progetti ultimati o in fase di ultimazione.

Tempi

In termini di tempistica la programmazione degli obiettivi è rimessa alle determinazioni dell'organo di indirizzo politico-amministrativo che, ai sensi degli articoli 10, comma 1, lett. a) e 15, comma 2, lett. b), del decreto, definisce, entro il 31 gennaio di ogni anno, in collaborazione con i vertici dell'amministrazione, il Piano della performance. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di adozione del Piano, l'organo di indirizzo politico-amministrativo provvede alla verifica annuale e redige, a consuntivo dell'anno precedente, la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lett. b), del decreto, nella quale sono evidenziati i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. Sulla base di questa tempistica normativa sarà cura dell' OIV di concerto con gli organi amministrativi interni, proporre annualmente un preciso scadenzario/vademecum che definisca tempi e attività da svolgere secondo tempistiche chiare e coerenti con la normativa.

Modalità

L'implementazione del Sistema necessita di uno sforzo organizzativo riguardante prevalentemente le risorse umane interne e, più in generale, i soggetti coinvolti; infatti, le modalità con cui esso viene attuato costituiscono un fattore chiave per il corretto funzionamento del Sistema. Inoltre, considerando che le informazioni rilevanti potrebbero essere dislocate in sotto-sistemi di misurazione di pertinenza di differenti unità organizzative, occorre specificare le modalità con le quali si intende realizzare l'integrazione di tali elementi. Sulla base di queste considerazioni generali di Civit per quanto concerne l'azione organizzativa dell'agenzia, si concentrerà nello sviluppo operativo dell'ufficio controllo di gestione che costituirà il fulcro operativo di tutta l'attività oggetto del presente lavoro.

Soggetti e responsabilità

Fermo restando quanto stabilito dalle norme e dalla delibera civit n.104, sarà cura dell'OIV produrre specifiche cognizioni basate sulle prassi attuali, volte ad individuare le principali attività

e responsabilità dei diversi soggetti interessati al sistema di misurazione e valutazione delle performance.

Procedure di conciliazione ai fini della verifica della correttezza valutativa

Nell'ambito dei sistemi di valutazione le procedure di conciliazione saranno attivate laddove l'oiv rilevi, sulla base di qualsivoglia sollecitazione, valutazioni della performance individuale irragionevoli od illogiche o erronea applicazione dei criteri predeterminati. In questo caso l'oiv stesso potrà invitare il valutatore a riformulare le valutazioni segnalando analiticamente le illegittimità e criticità riscontrate.

Modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti

I principi, i criteri e le modalità del sistema di misurazione e valutazione della performance indicati nel presente documento troveranno applicazione e integrazione con il sistema di controllo in atto fondato sugli incarichi differenziati di responsabilità di progetto, che verrà confermato anche per il 2011, con valutazione correlata al raggiungimento degli obiettivi delle diverse fasi progettuali.

Modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio

Il raccordo e l'integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio viene realizzato in modo puntuale attraverso la Nota preliminare al bilancio di previsione che definisce il piano delle attività con specificazioni operative degli obiettivi e degli interventi previsti (obiettivi di servizio, obiettivi di sviluppo, obiettivi finanziari) con indicazione dei tempi di realizzazione, dei risultati attesi e delle relative unità di misurazione nonché delle risorse finanziarie, strumentali e di personale messe a disposizione dei centri di responsabilità. Il piano delle attività così definito rappresenta quindi il quadro di riferimento per la verifica dei risultati della gestione e anche per la valutazione del personale non dirigente e dei dirigenti in servizio presso l'Agenzia ai fini del conferimento del premio incentivante e del premio di risultato.

Il presente documento costituisce il piano di lavoro per la produzione di:

- a) una struttura del piano della performance
- b) la definizione del sistema di valutazione individuali
- c) lo sviluppo di metodologie di misurazione delle performance organizzative.

I primi due punti dovranno essere adottati entro il 2010, mentre il terzo punto costituisce un'attività di sviluppo nel corso del 2011.

Dr Gianni Giagoni

Sistema di misurazione e valutazione delle performance CICLO DELLA PERFORMANCE

1. IL CICLO DELLA PERFORMANCE

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il ciclo della performance è il processo che collega la pianificazione, la definizione degli obiettivi, la misurazione dei risultati e la valutazione della performance declinata con riferimento all'agenzia nella sua globalità, alle unità organizzative e al singolo dipendente. Tale processo che vede coinvolto l'ente nel suo complesso (organi di indirizzo, il vertice direzionale, i dirigenti e tutto il personale) nonché gli stakeholder (cittadini/utenti, professionisti, associazioni, imprese, etc.), è collegato all'utilizzo di un sistema di valutazione premiante.

In particolare i principi a cui si ispira sono:

- Legami tra politiche, strategia e operatività: Coerenza tra processi e strumenti di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo
- Outcome: impatti di politiche e azioni che devono essere esplicitati e misurati dalle amministrazioni a partire dalla pianificazione strategica e, infine, comunicati al cittadino
- Trasparenza: accessibilità totale delle informazioni di interesse per il cittadino; quindi, pubblicazione in formato accessibile e di contenuto comprensibile dei documenti chiave di pianificazione, programmazione e controllo
- Miglioramento continuo: utilizzo delle informazioni derivate dal processo di misurazione e valutazione delle performance a livello organizzativo e individuale

Si articola su diversi livelli e dimensioni:

- Pianificazione strategica e adozione di un sistema di gestione della performance
- Programmazione operativa
- Svolgimento delle attività, monitoraggio e misurazione
- Valutazione
- Utilizzo delle informazioni rilevanti

Coinvolge diversi soggetti, ciascuno dei quali ha un ruolo e compiti ben precisi:

- Organi di indirizzo/CdA
- Organi di indirizzo Amministrativo
- Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
- Dirigenti
- Dipendenti


Il nuovo sistema del Ciclo della Performance, prende spunto dagli strumenti di pianificazione, programmazione già in uso presso l'agenzia e previsti dalla normativa, in particolare, dal progetto di Bilancio e dai progetti finalizzati, e prevede di rivederne la modalità di predisposizione ispirandosi ai principi previsti nel d.lgs. 150/2009.

- In particolare si pensa si adottare il documento relativo alla definizione dei progetti finalizzati come Piano della performance

Si intende procedere per step successivi in modo da poter adeguare l'attuale sistema in uso presso l'agenzia a quanto previsto dalla normativa e indicato nelle delibere del CIVIT, tutto ciò tenendo sempre in adeguata considerazione il fatto che l'agenzia è un'entità organizzativo di ridotte dimensioni, in quanto tale semplice dal punto di vista organizzativo ma dotata di risorse molto scarse. Tutto ciò rende non economico lo sviluppo di strumenti eccessivamente sofisticati per l'attuazione dei principi della riforma.

1. I riferimenti metodologici

Il ciclo della Pianificazione



2. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E LE FINALITÀ DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

La Performance Organizzativa a regime prevede i seguenti ambiti:

- attuazione delle politiche di soddisfazione dei bisogni della collettività;
- grado di realizzazione del mandato,
- sviluppo dell'informatica e il miglioramento organizzativo,
- riduzione dei costi e dei tempi,

In maniera specifica tale performance organizzativa è definita con il coinvolgimento del cda, attraverso l'individuazione di una serie di schede per area con finalità, obiettivi strategici, obiettivi gestionali, indicatori dell'ente e delle aree. Per ognuna si definisce un "cronoprogramma" (almeno triennale) e una serie di indicatori di outcome (con il coinvolgimento dei direttori competenti).

Occorre tuttavia considerare che L'Agenzia per le onlus attualmente non dispone di specifici sistemi di misurazione dei risultati o delle performance basati su sistemi informativi/informatici e la loro attuazione implica risorse e processi di sviluppo organizzativo la cui attuazione sarà necessariamente graduale.

Le prime rilevazioni relative al 2011 saranno sostanzialmente manuali e dovranno necessariamente concentrarsi su pochi indicatori strutturati che saranno riportati nei documenti di rendicontazione attualmente in uso.

I piani di valutazione dovranno andare a descrivere in modo sintetico i seguenti ambiti di misurazione/valutazione ai fini anche delle rendicontazioni:

- a) grado di realizzazione del mandato inteso come modalità di attuazione della missione istituzionale, attraverso specifici indicatori di outcomes volti a verificare il contributo allo sviluppo ed alla armonica regolazione delle onlus. Gli obiettivi strategici saranno quindi di ente e riferiti alle diverse aree.
- b) grado di attuazione degli obiettivi e delle performance operative da parte degli uffici, ciò attraverso la verifica degli specifici progetti attribuiti alle diverse aree.

3. LA PERFORMANCE INDIVIDUALE

L'agenzia dispone di un numero limitatissimo (6) di unità di personale. Questa ridotta dimensione organizzativa influisce in modo sostanziale nello sviluppo dei processi valutativi rendendoli da un lato più semplici ma dall'altro relazionalmente più coinvolgenti e delicati rispetto ad organizzazioni di dimensioni maggiori. Ciò implica la necessità di sviluppare un sistema di valutazione semplice e basato sulle relazioni interpersonali.

Di seguito si descrive la valutazione del personale non dirigente con l'avvertenza che il medesimo sistema sarà adottato per il personale dirigente, tenuto conto delle diversità dei ruoli. In tal senso per i dirigenti non si valuterà il contributo agli obiettivi collettivi ma il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

La valutazione del personale non dirigente, ai fini della valutazione delle performance individuali, si basa sulla valutazione dell'apporto individuale del dipendente al conseguimento degli obiettivi di ente e di area di appartenenza, ovvero all'efficace espletamento delle azioni significative comunque riconducibili all'area o servizio stessi.

Il livello di conseguimento degli obiettivi viene determinato in funzione della valutazione dei risultati connessi agli obiettivi medesimi, secondo il sistema di programmazione, monitoraggio e controllo dell'Ente e che si articola nei seguenti momenti:

- definizione, assegnazione e valutazione degli obiettivi strategici e di ente, da parte del CDA, con il contributo dell'OIV, nei confronti del Direttore generale;
- definizione, assegnazione e valutazione degli obiettivi di area, da parte del Direttore generale nei confronti dei dirigenti;
- definizione, assegnazione e valutazione degli obiettivi di servizio, laddove previsti, da parte dei dirigenti nei confronti dei responsabili.

Con riguardo alla valutazione dei dipendenti, la prestazione fornita dal singolo viene apprezzata sia sotto il profilo del quantum dell'incidenza della stessa rispetto ai risultati ovvero alle azioni di area/servizio - che tenga conto delle capacità richieste in base all'area ed al profilo professionale di appartenenza - secondo 5 fasce di giudizio (da valore A, massimo, a valore E, minimo), sia sotto il profilo della quantità di lavoro espresso a tal fine rispetto alla quantità di lavoro atteso (espresso in termini percentuali).

A tale scopo, i dirigenti o, previo confronto con essi, i responsabili dei servizi individuano, nell'ambito del sistema integrato di obiettivi ed azioni, le specifiche connotazioni, funzionali e/o operative, del contributo atteso dal singolo dipendente e che costituiscono, pertanto, il riferimento posto alla base della successiva valutazione della sua prestazione.

La valutazione del grado raggiungimento degli obiettivi, come sopra descritta, rappresenta il presupposto tecnico per l'attribuzione della quota di premio collegata ai risultati di ente e/o di una quota legata al raggiungimento degli obiettivi di area nella misura del 60% del totale del premio.

Esemplificazione del sistema di valutazione delle performance collettiva e individuali

Quota legata al raggiungimento degli obiettivi di Ente o di area (60% del totale)

Viene erogata in funzione della valutazione dei risultati connessi agli obiettivi medesimi, secondo il sistema di programmazione, monitoraggio e controllo dell'Ente.

Quota legata al raggiungimento degli obiettivi di area/servizio (40% del totale)

Il rapporto tra la quota di gratifica disponibile per l'erogazione ed il livello di raggiungimento degli obiettivi di area è la seguente:

Grado di raggiungimento degli obiettivi di area	Percentuale di gratifica attribuibile
Pienamente raggiunti	100%
Parzialmente raggiunti	80%

Non sufficientemente raggiunti	50%
--------------------------------	-----

Quota legata alla valutazione della prestazione e dell'apporto individuale (40%)

Per la attribuzione della Gratifica individuale, si terrà conto del contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi di area/servizio, rilevato anche alla luce delle capacità richieste in relazione all'Area e profilo di appartenenza.

La valutazione si esprimerà nella indicazione di una fascia di giudizio (A, B, C, D ed E); si potranno introdurre eventuali commenti del responsabile della valutazione, finalizzati ad esprimere eventuali specificazioni e/o indirizzi per il futuro, utili a meglio comprendere i possibili percorsi di sviluppo.

Per quanto riguarda la valutazione dell'Entità dell'apporto lavorativo espresso, questa si tradurrà in una percentuale numerica.

Ai fini della valorizzazione dei riconoscimenti economici, si prevede un collegamento percentuale tra fasce di valutazione del “contributo individuale al raggiungimento dei risultati” e ammontare dell'importo riconosciuto:

FASCIA DI VALUTAZIONE	QUOTA GRATIFICA
A	+ 20%
B	+ 10%
C	100%
D	- 20%
E	- 30%

In caso di valutazione conseguita nella fascia D ed E, al dipendente viene riconosciuta una quota corrispondentemente ridotta anche ai fini della quota di premio legata al raggiungimento degli obiettivi di area/servizio; la somma residua verrà ripartita, secondo i criteri generali, tra i restanti dipendenti dell'area/servizio medesimi.

La valutazione sarà compiuta, con cadenza annuale, per il personale del quale hanno responsabilità diretta nell'assetto delle unità organizzative presenti nelle aree.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Anno _____

Area/Struttura

Responsabile della Valutazione:.....

Eventuale Responsabile diretto della Valutazione:.....

Soggetto valutato:

Inquadramento:

Data consegna scheda di valutazione

Firma Responsabile Valutazione.....

Compilare a inizio periodo:

CONTRIBUTO ATTESO

Descrivere il contributo lavorativo atteso del dipendente rispetto agli obiettivi di area/servizio assegnati ovvero rispetto all'efficace espletamento delle azioni comunque riconducibili all'area ovvero servizio di appartenenza nel periodo di valutazione, evidenziando le capacità da agire tra quelle richieste nell'area e profilo di appartenenza.

Descrizione del contributo atteso dal dipendente nel periodo di valutazione:

Indicazione delle capacità da agire prioritariamente nel periodo di valutazione, tra quelle richieste nell'area e profilo di appartenenza:

- Capacità.....
- Capacità.....
- Capacità.....

Compilare a fine periodo:

CONTRIBUTO ESPRESSO:

Contributo lavorativo realizzato dal dipendente rispetto agli obiettivi di area/servizio assegnati ovvero rispetto all'efficace espletamento delle azioni comunque riconducibili all'area ovvero servizio di appartenenza nel periodo di valutazione

Declaratoria	Indicare, in relazione al contributo lavorativo atteso, obiettivi raggiunti e risultati individuali che motivano la fascia di giudizio prescelta	Fascia	Valutazione
E' stato determinante in ogni attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi ovvero all'efficace espletamento delle azioni comunque riconducibili all'area/servizio		A	
Ha dato un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi ovvero all'efficace espletamento delle azioni comunque riconducibili all'area/servizio		B	
Ha collaborato in modo attivo al raggiungimento degli obiettivi ovvero all'efficace		C	

espletamento delle azioni comunque riconducibili all'area/servizio			
Ha collaborato indirettamente al raggiungimento degli obiettivi ovvero all'efficace espletamento delle azioni comunque riconducibili all'area/servizio		D	
Il contributo è risultato poco significativo		E	
Descrizione delle capacità agite dal dipendente nel periodo di valutazione, tra quelle richieste nell'area e profilo di appartenenza, in rapporto alle capacità attese			

Catalogo competenze (nella scheda si inseriscono le competenze che si ritiene opportuno utilizzare con riferimento ai risultati da perseguire).

Competenze specifiche

Conoscenza del contesto rispetto a cui si opera

Capacità di risolvere i problemi

Capacità di relazionarsi con colleghi e soggetti esterni

Capacità di negoziare

Capacità di ascolto

Capacità di gestire i tempi rispettando anche tempi e scadenze

Tale competenze dovranno essere approfondite prima della prima sperimentazione del metodo ora indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 5 - del 14/01/2011 Modifica all'art. 14 della convenzione per il servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2012;

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Visti:

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996 n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999 n. 133;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Agenzia:

. n. 26 del 11 febbraio 2009, che approva il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;

- . n. 70 del 12 marzo 2009, relativa al regolamento di contabilità dell’Agenzia, approvato successivamente con D.P.C.M. del 2 novembre 2009;
- . n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- . n. 368 del 28 ottobre 2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- . n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Richiamata la deliberazione n. 367 del 4 ottobre 2010 con la quale, tra l’altro, è stato autorizzato il rinnovo del servizio tesoreria, gestito dalla Banca Popolare di Milano, per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2012;

Vista la determinazione dirigenziale n. 70.1 del 27 dicembre 2010 con la quale si è rinnovata la convenzione del servizio di tesoreria per l’Agenzia per le Onlus, alle medesime condizioni in atto con la Banca Popolare di Milano, con esclusione della clausola relativa al contributo di sponsorizzazione;

Atteso che negli ultimi mesi dell’anno 2010 è avvenuto l’inserimento dell’Agenzia nel sistema di tesoreria unica dello Stato, presso la quale è stato istituito un conto sul quale vengono versati tutti i contributi dell’Agenzia, modificando radicalmente il sistema vigente e le entità di fondi depositati presso la Banca – tesoriere, rimuovendo sostanzialmente i presupposti che permettevano alla Banca di sostenere economicamente la sponsorizzazione di €. 5.000 per anno da riconoscersi all’Agenzia, di cui all’art. 14 (altre condizioni particolari) del contratto in corso;

Valutato che in sede di rinnovo del contratto per l’anno 2011 le ragioni del contraente mirate ad escludere l’applicabilità del disposto dell’art. 14 dovessero essere considerate;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003 n. 97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici”;

Visto l’art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore generale in data 12 gennaio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 12 gennaio 2011;

A voti unanimi e concordi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di prendere atto della modifica intercorsa alla convenzione per il servizio di tesoreria rinnovato sino al 31.12.2012 con l’esclusione dell’art. 14 (altre condizioni particolari) per le motivazioni illustrate in premessa, approvandola.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 6 - del 14/01/2011 Approvazione della Relazione Annuale 2010 dell’Agenzia per le Onlus nel corso dell’anno e delle iniziative connesse alla presentazione;

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Visti:

- l'art. 3, commi da 190 a 193, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
- il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
- l'art. 14 della Legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Ricordato che ai sensi dell'art. 2 del citato D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329 l'Agenzia per le Onlus opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è tenuta, ogni anno, a trasmettere allo stesso una relazione sull'attività svolta l'anno precedente, affinché sia presentata al Parlamento;

Richiamato il verbale delle sedute di Consiglio del 10 dicembre 2010, da cui si sono svolte le riflessioni preliminari in merito alla redazione del documento, con l'obiettivo di evidenziare i tratti essenziali che hanno contraddistinto l'attività svolta nel corso dell'anno 2010, e di porre in rilievo le tematiche che hanno caratterizzato l'attività delle organizzazioni del terzo settore e l'intervento dell'Agenzia;

Vista l'esigenza di procedere alla realizzazione editoriale della Relazione Annuale 2010 nella versione cartacea in numero di 300 copie, avvertito che si provvederà alla veicolazione della pubblicazione principalmente attraverso strumenti informatici anche tramite la realizzazione di n. 3.000 CD;

Considerato che il Servizio Studi e Promozione si è già attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché si predispongano tutti gli adempimenti funzionali all'organizzazione della cerimonia ufficiale presso Palazzo Chigi e si garantisca il supporto mediatico necessario all'evento;

Considerato che l'elaborato predisposto dagli uffici e revisionato ed integrato dai consiglieri è stato ulteriormente oggetto di interventi di affinamento e di editing;

Ritenuto, come occorso per le precedenti edizioni, che le attività di comunicazione connesse alla presentazione della Relazione Annuale siano curate dal Servizio Studi e Promozione stabilendo che alla stessa possa essere destinato un budget di € 10.000,00 oneri inclusi, entro il cui tetto siano considerati i costi della stampa e la produzione di appositi CD, per la realizzazione della cerimonia di presentazione , di un servizio fotografico, di trasporto, di supporto all'attività di ufficio stampa, recall, spedizione e varie ;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003 n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Studi e Promozione in data 13 gennaio 2011.;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore in data 2010;

Visto il parere del Segretario espresso in data 13 gennaio 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il testo della Relazione Annuale 2010, allegato A, afferente l'attività svolta dall'Agenzia per le onlus nel corso dell'anno 2010 ed i connessi commenti;
- 2) di demandare al Servizio Studi e Promozione il compito di trasmettere la Relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 3) di demandare, al Servizio Studi e Promozione l'attuazione delle attività legate alla presentazione della Relazione annuale 2010, (l'organizzazione della cerimonia ufficiale di presentazione della stessa a Palazzo Chigi, la comunicazione e la valorizzazione dell'immagine e dell'attività dell'Agenzia) la predisposizione della pubblicazione editoriale sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, (coordinando le operazioni di impaginazione grafica e correzione delle bozze), nel seguente dettaglio: impaginazione grafica, stampa in versione cartacea della relazione in 300 copie e realizzazione di n. 3.000 CD, servizio fotografico, trasporti, supporto attività di ufficio stampa, recall, spedizioni, varie ed eventuali per una presunta spesa complessiva di € 10.000,00;
- 4) di indicare che l'importo di Euro10.000,00 oneri inclusi, occorrenti per l'attuazione di quanto espresso nel punto 3, così come descritte anche in premessa, sia da riferirsi ai fondi per la realizzazione dei progetti di interesse dell'Agenzia, che sarà adeguatamente assestato in sede di prima variazione del bilancio di previsione 2011.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 7 - del 14/01/2011 Spese inerenti il funzionamento dell'Osservatorio SAD per l'anno 2011 e sostituzione di componenti;

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Considerato che in relazione ai compiti attribuiti l'Agenzia per le Onlus esercita poteri di indirizzo, promozione e vigilanza per quanto concerne l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in relazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali;

Atteso che con propria deliberazione n. 89 del 9 febbraio 2010 il Consiglio dell'Agenzia ha approvato l'istituzione del comitato tecnico per il monitoraggio dell'applicazione delle Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani, successivamente denominato "Osservatorio SAD" con deliberazione n.213 dell'11 maggio 2010, e la relativa composizione a seguito di opportune valutazioni dei profili professionali e delle competenze degli esperti facenti parte dell'organismo in oggetto;

Considerato che i compiti dell'Osservatorio riguardano principalmente il monitoraggio dell'applicazione delle Linee Guida SAD da parte delle organizzazioni non profit che vi hanno aderito e che sono inserite nell'apposito Elenco, istituito in applicazione dell'art.6 delle citate Linee Guida con deliberazione n. 215 dell'11 maggio 2010, e che pertanto si rende necessario dare continuità alle attività poste in capo a tale organismo, in quanto sempre più numerosi sono gli enti non profit che inoltrano richiesta di adesione e che conseguentemente sono oggetto di verifica da parte dell'Osservatorio;

Preso atto che con comunicazione inviata tramite posta elettronica agli uffici dell'Agenzia il Coordinamento italiano network internazionali (CINI) indicava la sostituzione del suo rappresentante Patrice Simonnet con Emanuele Bombardi e la dott.ssa Agnese Malatesta, componente dell'Osservatorio in qualità di esperta in materia di comunicazione, riferiva di dover recedere dall'incarico per l'anno 2011;

Considerato pertanto necessario procedere alla sostituzione del rappresentante di CINI, così come indicato dallo stesso coordinamento, e della componente Agnese Malatesta con analogia professionalità, indispensabile per promuovere all'esterno nei modi adeguati il progetto SAD, individuata nella dott.ssa Francesca Mineo, esperta in materia di comunicazione e già collaboratrice dell'Agenzia per quanto riguarda lo sviluppo di iniziative di comunicazione correlate al progetto sul sostegno a distanza, in particolare alle attività di promozione del sito www.ilsostegnoadistanza.it, disponibile ad accettare l'incarico e a partecipare alle riunioni dell'Osservatorio, che conseguentemente per il 2011 risulta così composto:

Dr. Marco De Cassan – Ricercatore Centro Studi Sociali “Luigi Scrosoppi” esperto del settore
Prof. Filippo Pizzolato – Docente di Diritto Pubblico – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Vincenzo Curatola – Presidente ForumSad Nazionale

Antonio Crinò – per Coresad (Comitato per la regolamentazione del SAD)

Marzia Franceschini – Consigliere Coordinamento La Gabbianella

Carla Bottazzi – Provincia di Milano – Coordinamento Elsad (Enti locali per il SAD)

Dania Tondini – per la Fondazione AVSI

Gianbattista Graziani – per CEA (Coordinamento Enti Autorizzati)

Emanuele Bombardi – per CINI (Coordinamento italiano network internazionali)

Dott.ssa Francesca Mineo – esperta di comunicazione

Indicato che ad ogni componente dell’Osservatorio sia attribuito un compenso di Euro 30,00= al lordo degli oneri in relazione alla presenza alle riunioni programmate indicativamente in numero di quattro da svolgersi nell’arco temporale compreso fra gennaio e dicembre 2011, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio se necessari;

Considerato che il pieno funzionamento dell’Osservatorio, in relazione all’erogazione dei gettoni di presenza, al rimborso delle spese che i componenti dovranno sostenere nel corso del loro mandato e alle spese che si renderanno necessarie per la diffusione di materiali, comporta un finanziamento di Euro 5.000,00= (oneri inclusi);

Specificato che l’importo di cui sopra sarà finanziato con apposito stanziamento a valere sulle allocazioni previste per le attività del Centro di Responsabilità 1 - Direzione Generale - del Bilancio di previsione 2011, destinato alle realizzazioni inerenti il progetto “Sostegno a distanza”, sul quale è stata accertata la disponibilità dei fondi;

Ravvisata l’opportunità di aggiornare periodicamente il Consiglio in ordine allo stato di attuazione delle attività dell’Osservatorio SAD ;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Vista la Legge 122 del 30 luglio 2010 – Convenzione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 1978, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e specificato che le misure adottate in relazione al trattamento dei componenti è conforme con le disposizioni di cui all’art. 6 comma 2;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore Generale in data 12 gennaio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 12 gennaio 2011;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare la spesa di Euro 5.000,00= (oneri inclusi) quale importo finalizzato a sostenere le attività di supporto al funzionamento dell’Osservatorio SAD per l’anno 2011, relativamente all’erogazione dei compensi ai componenti esterni, al rimborso delle spese di viaggio e di altre occorrenze, come in premessa specificato;

2 di individuare la dott.ssa Francesca Mineo, esperta di comunicazione, quale componente dell’Osservatorio in sostituzione della dott.ssa Agnese Malatesta, e di approvare la sostituzione del

componente Patrice Simonnet con Emanuele Bombardi, indicato dal Coordinamento italiano network internazionali (Cini);

3. di stabilire che l'incarico ai nuovi componenti dell'Osservatorio sia conferito attraverso una lettera di nomina, a firma del Presidente dell'Agenzia, il cui schema contempli il numero di riunioni da effettuarsi e l'attribuzione di un corrispettivo quantificato in Euro 30,00= (oneri inclusi) in relazione alla presenza alle riunioni e il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, se necessari;

4. di indicare che l'importo di cui al punto 1. sarà finanziato con apposito stanziamento a valere sulle allocazioni previste per le attività del Centro di Responsabilità 1 – Direzione Generale – del Bilancio di previsione 2011, relativamente al progetto “Sostegno a distanza”, delle quali è accertata la disponibilità;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 8 - del 14/01/2011 Approvazione del logo della campagna “Il Sad in chiaro” e della relativa diffusione presso le organizzazioni non profit inserite nell’Elenco SAD dell’Agenzia per le Onlus;

IL CONSIGLIO DELL’AGENZIA PER LE ONLUS

Visti :

l’art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Considerato che in relazione ai compiti attribuiti l’Agenzia per le Onlus esercita poteri di indirizzo, promozione e vigilanza per quanto concerne l’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in relazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali;

Atteso che con propria deliberazione n. 215 dell’11 maggio 2010 il Consiglio dell’Agenzia ha approvato l’istituzione di un Elenco, ai sensi dell’art. 6 delle “Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani”, nel quale inserire le organizzazioni dichiaranti volontà di adesione ai principi e alle regole contenuti nelle citate Linee Guida;

Atteso inoltre che alla lettera c) dell'art.6 delle citate Linee Guida si afferma che l'Agenzia consente alle organizzazioni inserite nell'Elenco di utilizzare sul proprio materiale informativo e divulgativo apposita dicitura che renda evidente all'esterno l'adesione alle Linee Guida da parte delle organizzazioni in Elenco, così che i cittadini e i sostenitori possano riconoscere tali organizzazioni ed esercitare forme di controllo indiretto sulla effettiva applicazione delle linee guida da parte di chi lo ha dichiarato e ne esibisce l'adesione;

Considerato che nell'ambito dell'Osservatorio SAD è emersa la disponibilità da parte di alcuni componenti a mettere a disposizione gratuitamente competenze grafiche finalizzate alla elaborazione di un logo dal quale emergesse con evidenza il tema portante delle linee guida e della correlata campagna di sensibilizzazione, individuato nel concetto di trasparenza attraverso lo slogan “Il Sad in chiaro”;

Valutato positivamente il lavoro effettuato che ha portato alla elaborazione e allo sviluppo di alcuni loghi identificativi della campagna, fra i quali è da considerarsi come adeguato e rispondente alle esigenze dell'Agenzia il logo che riporta sia l'indicazione dell'ente che quella del sito tematico www.il sostegno a distanza.it, la cui realizzazione è documentata nell'Allegato n.1 parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto doversi procedere a sviluppare il logo nei formati elettronici trasferibili alle organizzazioni inserite nell'Elenco, affinché queste in tempi brevi possano utilizzarlo sui materiali informativi da esse prodotti e assicurare così diffusione e visibilità maggiori al progetto SAD e all'Agenzia stessa;

Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale in data 12 gennaio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 12 gennaio 2011;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare la realizzazione del logo della campagna “Il sostegno a distanza in chiaro”, la cui rappresentazione è documentata nell'Allegato parte integrante del presente provvedimento;
2. di concedere alle sole organizzazioni inserite nell'Elenco SAD l'utilizzo del logo di cui al punto 1., le quali potranno apporre tale logo sui materiali promozionali prodotti;
3. di indicare nella responsabile dell'Area Progetti e Innovazione dott.ssa Vilma Mazza il funzionario responsabile della concessione alle organizzazioni SAD del logo di cui al punto 1.;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 9 - del 14/01/2011 Nomina del Direttore Responsabile della rivista Aretè;

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Richiamata la propria deliberazione n. 340 del 5 novembre 2007 con la quale si approvava la realizzazione della rivista quadrimestrale dell'Agenzia per le onlus, Aretè ed il progetto editoriale connesso;

Considerato che la pubblicazione della rivista è stata costantemente realizzata a decorrere dall'anno 2007 e che anche per l'anno 2011 il relativo progetto è inserito tra le attività programmate e finanziate tramite gli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione;

Considerato altresì che si è recentemente provveduto alla determinazione delle modalità attuative del progetto per l'anno in corso, mediante appositi provvedimenti amministrativi e procedure;

Vista la comunicazione dell'ing. Francesco Iaquinta, dirigente in servizio presso l'Agenzia sino al 31.12.2010, con la quale comunicava il venire meno dell'assolvimento dell'incarico di Direttore Responsabile della rivista, quadrimestrale dell'Agenzia registrato al n. 167 del Tribunale di Milano in data 15.3.2004, a far tempo dal 1 gennaio 2011;

Vista la legge 8 febbraio 1948 n. 47 – Disposizioni sulla stampa;

Ritenuto doversi provvedere alla nomina del nuovo Direttore responsabile in sostituzione dell'ing. Francesco Iaquinta;

Verificato che la dott.a Vilma Mazza, funzionario della Provincia di Milano in distacco presso l'Agenzia per le onlus, possiede i requisiti atti a sostenere il ruolo di cui trattasi e acquisita la disponibilità della dott.a Mazza a ricoprire l'incarico;

Dato atto che l'incarico di Direttore responsabile non comporta oneri di spesa aggiuntivi al trattamento economico accessorio;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore generale in data 13 gennaio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 13 gennaio 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare, come in premessa specificato, la sostituzione dell'ing. Francesco Iaquinta nell'incarico di Direttore responsabile della rivista Aretè con la dott.a Vilma Mazza a decorrere dal 1 gennaio 2011;
2. di demandare al Direttore generale gli incombenti attuativi;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 34 - del 14/01/2011 Proposta di modifica del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 368 del 28 ottobre 2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, lett. b) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 il quale, elencando le attribuzioni dell'Agenzia per le Onlus, prevede che la stessa formuli osservazioni e proposte in ordine alla normativa delle organizzazioni, del Terzo Settore e degli enti;

Ritenuto che nella vicenda dell'A.I.A.S., che ha visto interessate l'Associazione Nazionale e la Sezione locale di Pistoia, come riportato nella delibera n. 466 del 10 dicembre 2010, si sono riscontrate difficoltà a dirimere la questione con efficacia;

Valutato che pervengono sempre più numerose richieste da parte di diversi enti finalizzate ad ottenere l'intervento dell'Agenzia per le Onlus per dirimere situazioni di conflittualità negli enti a struttura complessa;

Valutata la necessità di proporre una modifica normativa che possa prevenire, almeno in parte, tali situazioni;

Valutato pertanto di approvare il documento allegato quale parte integrante alla presente delibera per proporre una modifica normativa del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 da inviare al Governo;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Con il visto del Segretario espresso in data 12 gennaio 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare il documento allegato, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di predisporre l'invio del documento al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – On. Gianni Letta;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 36 - del 15/02/2011 Integrazione di spesa afferente ai dottorati di ricerca promossi dall'Agenzia;

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Visti:

- l'art. 3, commi da 190 a 193, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
- il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
- l'art. 14 della Legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Agenzia:

- n. 26 dell'11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;

- n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all'approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2011 unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell'Agenzia nell'arco temporale 2011/2013 ed alla Nota preliminare;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Richiamata le deliberazioni del Consiglio dell'Agenzia;

- n. 345 del 5 novembre 2007 con la quale si è aderito alla convenzione con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna al fine di finanziare una borsa di studio del Dottorato di ricerca in Sociologia;
- n. 347 del 5 novembre 2007 con la quale si è aderito alla convenzione con l'Università degli Studi di Milano al fine di finanziare una borsa di studio del Dottorato di ricerca in ambito giuridico;

Ricordato che i suddetti corsi di studio sono stati rispettivamente assegnati al dott. Matteo Orlandini, sul tema “Il ruolo del Terzo settore nelle politiche sociali per la famiglia”, e alla dott.ssa Elena Fagnani, con particolare riferimento ai settori dell’istruzione e della formazione professionale per quanto attiene ai sistemi di finanziamento e al ruolo del non profit;

Considerato che è stata svolta una costante attività di monitoraggio dei suddetti progetti di ricerca e che i dottorati sono riferiti agli anni accademici 2008/2011 e precisato che si concluderanno nel corso dell’anno 2011;

Ricordato che si è regolarmente provveduto alla liquidazione a favore di entrambi gli atenei delle prime due tranches previste dalle convenzioni in essere e preso atto che sono state modificate in corso d’opera le aliquote dei contributi INPS gestione separata in modo tale che gli stanziamenti iniziali destinati a sostenere l’iniziativa sono insufficienti;

Ritenuto, in relazione a quanto evidenziato di dover integrare gli stanziamenti iniziali e di procedere alle variazioni degli impegni di spesa a suo tempo assunti con gli atti dirigenziali n. 77.1 e n. 78.1 del 21 dicembre 2007 incrementandoli per un importo presunto complessivo di Euro 4.000,00;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003 n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D.lgs. 163 del 12 aprile 2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore generale in data 14 gennaio 2011;

Visto il parere del Segretario espresso in data 2 febbraio 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di integrare gli importi stanziati con deliberazione n. 345 del 5 novembre 2007 per il finanziamento di una borsa di studio del Dottorato di ricerca in Sociologia presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e con deliberazione n. 347 del 5 novembre 2007 per il finanziamento di una borsa di studio del Dottorato di ricerca in ambito giuridico presso l’Università degli Studi di Milano, destinando all’intervento di cui trattasi la somma presunta complessiva di Euro 4.000,00 (oneri inclusi), con riferimento allo stanziamento per progetti di sviluppo delle attribuzioni e delle funzioni dell’Agenzia, che sarà adeguatamente assestato in sede di prima variazione del bilancio di previsione 2011;
2. di demandare al Direttore Generale gli atti esecutivi;
3. di ritenere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 37 - del 15/02/2011 Realizzazione del progetto “Strategie innovative per il settore non profit;

IL CONSIGLIO DELL’AGENZIA PER LE ONLUS

Visti :

l’art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Richiamata la propria deliberazione n. 165 del 13 giugno 2008 con la quale si è approvata la stipula di una convenzione per attivare forme di collaborazione tra l’Agenzia per le Onlus e Università Commerciale Luigi Bocconi, di Milano, in relazione a temi e problematiche di comune interesse afferenti il terzo settore;

Considerato che il Consiglio dell’Agenzia per le onlus si è favorevolmente espresso nella seduta del 11 maggio 2010 sulla proposta di realizzare un progetto di intervento presentato dall’Università Luigi Bocconi, via Sarfatti, 25 – 20136 – Milano, mirante alla realizzazione della ricerca “Strategie innovative di mobile marketing e fundraising per il settore non profit”;

Osservato che l'area della ricerca coincide con i programmi di attività curati dall'Agenzia per le onlus negli ultimi anni, relativamente all'obiettivo di realizzare linee guida per la raccolta fondi e si colloca nell'alveo delle forme di collaborazione che si erano definite con l'approvazione della stipula della convenzione di cui alla deliberazione n. 165/08 sopracitata;

Ravvisato che l'attuazione di una simile ricerca contribuisce ad approfondire le conoscenze in merito alle potenzialità di utilizzo delle nuove tecnologie nell'ambito delle attività di fundraising ed alle possibili applicazioni, che introdurranno nuove tecniche e modalità di approccio agli obiettivi di raccogliere fondi e di gestione operativa;

Precisato che il progetto sarà realizzato dal Centro di ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale (CERGAS) dell'Università L. Bocconi, C.F. 03628350153, via Sarfatti, 25 Milano;

Valutato che il documento di linee guida sulla raccolta fondi sia da ritenersi un lavoro in progressione continua, per la cui funzionalità si ritiene opportuno avviare e sviluppare periodicamente aggiornamenti ed approfondimenti;

Ritenuto utile e necessario agli effetti delle attribuzioni di competenza dell'Agenzia autorizzare e sostenere la realizzazione della ricerca in oggetto, il cui tracciato essenziale è riportato nel documento che si allega alla presente deliberazione, della quale è da considerarsi parte integrante (all. 1).

Valutato che i tempi di attuazione della ricerca rientrano nella piena competenza dell'organismo collegiale attualmente insediato e che i costi preventivati per un totale di €. 25.000 sono da ritenersi congrui e aderenti alla dimensione dell'iniziativa da intraprendersi ed alle modalità della sua attuazione, che sono specificati nello schema di convenzione operativa di cui all'allegato n. 2, parimenti unito quale parte integrante del presente provvedimento;

Accertato che i fondi allocati sul capitolo del bilancio di previsione per l'anno 2011 concernenti i progetti di sviluppo dell'Agenzia saranno adeguatamente ripristinati in sede di approvazione della prima variazione del bilancio al fine di determinare la disponibilità atta a finanziare l'iniziativa;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore generale in data 14 febbraio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 febbraio 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare la realizzazione del progetto operativo di ricerca "Strategie innovative di mobile marketing e fundraising per il settore non profit" sulla base del tracciato di elaborazione unito al presente provvedimento (all. 1), del quale costituisce parte integrante;

2. di affidare all'Università Luigi Bocconi – Centro di ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale (CERGAS) dell'Università L. Bocconi, C.F. 03628350153, via Sarfatti, 25 – 20136 – Milano, la realizzazione del progetto operativo di ricerca di cui trattasi sulla base dello schema di convenzione, parimenti allegato e parte integrante del presente provvedimento (all. 2);
3. di dare indicazione che la relativa spesa di €. 25.000 oneri esclusi abbia a riferirsi al competente capitolo del bilancio di previsione 2011 per sostenere i progetti di sviluppo dell'Agenzia, che sarà adeguatamente assestato in sede di prima variazione;
4. di demandare al Direttore Generale la sottoscrizione della convenzione, le incombenze connesse alla sua formalizzazione e l'attuazione dell'iniziativa;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

**CONVENZIONE TRA
L'AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE
E
UNIVERSITÀ LUIGI BOCCONI – CERGAS**

L'Università Commerciale "Luigi Bocconi" CERGAS, Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale (d'ora innanzi CERGAS) – C.F. 80024610158 – P. IVA 036281350153 – con Sede Legale in via Sarfatti 25, 20136 Milano, nella persona del Prof. Francesco Longo, Direttore CERGAS – Università Commerciale Luigi Bocconi,

e

l'Agenzia per le ONLUS (C.F. e P.IVA 97312450154), con sede in Milano, via Rovello, 6 (in seguito indicata come Agenzia) rappresentata dal Direttore Generale Gabrio Quattropani, a ciò delegato dalle determinazioni del Consiglio dell'Agenzia per le ONLUS dell'11 maggio 2010 e dalla deliberazione n. 37 del 15 febbraio 2011

PREMESSO CHE

- a) L'Agenzia intende affidare al CERGAS la realizzazione della ricerca **"STRATEGIE INNOVATIVE DI MOBILE MARKETING E FUNDRAISING PER IL SETTORE NON PROFIT"**
- b) per quanto riguarda CERGAS, il D.P.R. 11/7/80 N. 382 consente all'art. 66 l'esecuzione di attività di ricerca stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
- c) tale normativa è integrata dal Regolamento delle prestazioni per conto terzi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 – L'Agenzia affida al CERGAS la realizzazione della ricerca
"STRATEGIE INNOVATIVE DI MOBILE MARKETING E FUNDRAISING PER IL SETTORE NON PROFIT".**
L'attività di ricerca si articherà in tre fasi:

1. l'analisi di best practice internazionali nell'utilizzo di tecnologie mobili nell'ambito delle campagne di comunicazione e fundraising di organizzazioni non profit;
2. la definizione dei principali scenari tecnologici e delle prospettive di diffusione delle diverse tecnologie (reti di telecomunicazione, dispositivi mobilli, applicazioni);
3. la redazione di un manuale operativo per le strategie di "mobile marketing e fundraising" per le organizzazioni non profit italiane

Il coordinamento della Ricerca sarà effettuato dal prof. Giorgio Fiorentini e dal prof. Luca Buccoliero, che in caso di necessità potranno far ricorso a prestazioni professionali di altri docenti e ricercatori dell’Università Bocconi .

Art. 2 - Il presente contratto avrà la durata di 12 mesi con inizio dal 1 giugno 2010 e si intenderà tacitamente risolto alla sua naturale scadenza, salvo che una delle parti chieda la proroga con richiesta scritta e motivata che dovrà pervenire all’altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 2 mesi prima della scadenza e l’altra parte accetti per iscritto la proposta di proroga entro 1 mese dalla data di ricevimento della stessa.

Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso l’Università L. Bocconi.

Art. 3 - Per l’esecuzione del programma di ricerca di cui all’Art. 1 l’Agenzia si impegna a versare all’Università L. Bocconi di Milano

la somma di € **25.000,00 (venticinquemila) oltre €5.000,00 per IVA con aliquota del 20%**.

Tale quota è comprensiva dei servizi forniti dall’Università Bocconi – CERGAS: spese trasferta Ricercatori CERGAS, stesura dei rapporti di ricerca e predisposizione del prototipo.

Art. 4 - La somma di cui al precedente Art. 3, sarà erogata dall’Agenzia a seguito di emissione di regolare fattura da parte dell’Università L. Bocconi con le seguenti modalità:

- Euro 10.000 (diecimila) oltre IVA, pari al 40% dell’importo complessivo, all’atto di accettazione del presente contratto
- Euro 15.000 (quindicimila) oltre IVA, pari al 60% alla consegna del rapporto finale e del prototipo, che avverrà entro il 30 giugno 2011.

I tempi di pagamento sono da intendersi a 30 giorni data fattura. Le due rate verranno corrisposte dall’ Agenzia per le Onlus a CERGAS a mezzo bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 11, Via Bocconi 8 (MI), cod. IBAN E 05696 01610 000002000X88 specificando la causale “Ricerca CERGAS “STRATEGIE INNOVATIVE DI MOBILE MKTG”.

Per quanto riguarda la metodologia e l’articolazione della ricerca il CERGAS si atterrà a quanto descritto nel progetto di ricerca allegato, che costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente Contratto.

Art. 5 - Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell’oggetto, l’attività di ricerca non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.

Art. 6 – Ferma restando la proprietà del diritto morale dei report, elaborati, documenti, oggetto del Progetto in capo ai ricercatori di CERGAS UB, le Parti convengono che i risultati del Progetto sono di proprietà di Agenzia per le Onlus.

L’Università Bocconi potrà utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico previe le relative intese con l’Agenzia subordinatamente all’approvazione specifica e scritta da parte dell’Agenzia.

UB avrà diritto a conservare nei propri archivi copia del suddetto materiale nonché ad utilizzare i dati raccolti in occasione del Progetto nonché i report, elaborati, prodotti per scopi scientifici (per esempio a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: uso dei report, elaborati, come base per ulteriori ricerche, pubblicazioni in giornali scientifici, riviste, raccolte, upload in versione integrale/estratto da websites e database, citazioni in curriculum vitae accademici, divulgazioni in occasione di selezioni e concorsi). Inoltre UB potrà utilizzare i risultati del Progetto per scopi didattici o in occasione workshops, come case studies o base per tesi di laurea. L’abstract relativo alla ricerca oggetto del Progetto potrà essere pubblicato sul sito web di UB.

Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati della ricerca l’Agenzia si impegna a citare espressamente il CERGAS.

Qualora l’Agenzia per le Onlus intenda sfruttare economicamente report, elaborati, documenti, prodotti o comunque rendere pubblici gli stessi, dovrà previamente darne comunicazione a UB,

che potrà porre il voto sull'utilizzo improprio del suddetto materiale qualora in contrasto con i propri fini istituzionali, ferma in ogni caso la citazione, nel documento divulgativo del contributo scientifico apportato da UB e dai suoi ricercatori.

Il CERGAS non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi meramente pubblicitari.

Art. 7 - Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Nello svolgimento del Progetto, UB potrà avvalersi di collaboratori esterni nel rispetto della normativa vigente, ferma restando la sua esclusiva responsabilità in ordine all'esecuzione dell'incarico ed ai rapporti con detti collaboratori ed esperti che opereranno senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Agenzia. Contestualmente l'Agenzia esonerà CERGAS da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto causati dal proprio personale

Art. 8 – Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere strettamente riservato e a non divulgare, rendere disponibile a terzi il contenuto del presente Contratto, né ad usare in alcun modo, in qualunque forma e con qualunque mezzo le notizie, le informazioni e i documenti resi noti e/o disponibili inerenti al Contratto, salvo la possibilità di comunicazione dello stesso

L'Agenzia è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal CERGAS, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dal CERGAS in virtù del presente contratto. CERGAS, analogamente, osserverà il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dall'Agenzia, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati comunicati dall'Agenzia in virtù del presente contratto. Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio e comunque cesserà dopo cinque anni dalla scadenza del contratto. Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Le parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.

Art. 9 - Qualsiasi documento, elaborato ed ogni altra informazione che l'Agenzia possa aver fornito al CERGAS con riferimento all'oggetto del presente contratto è e rimane di proprietà dell'Agenzia. Il CERGAS si impegna a restituire all'Agenzia quei documenti, specifiche, e altro per i quali sia stata fatta richiesta di restituzione da parte dell'Agenzia anche prima della scadenza

del contratto, salvo che l'utilizzo del predetto materiale sia ritenuto necessario dal Responsabile del contratto al proseguimento della ricerca.

Il presente Contratto può essere sciolto ad iniziativa di entrambe le Parti previo preavviso da darsi all'altra Parte a mezzo di raccomandata a/r con un termine di preavviso di sessanta giorni;

In tal caso le Parti si impegnano sin d'ora per collaborare al fine di chiudere ogni rapporto contrattuale e/o comunque obbligatorio eventualmente in essere al momento della trasmissione della raccomandata.

A seguito di eventuale risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, al CERGAS saranno rimborsate tutte le spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'effettivo ritiro del materiale suddetto e un ulteriore importo pari al 10% del corrispettivo a totale tacitazione di ogni ulteriore spettanza.

Art. 10 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Art. 11 - Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Agenzia.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131.

Art. 12 – L'Agenzia prende atto che i dati contenuti nel presente Contratto ad esso riferiti e quelli forniti a UB rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e che relativamente a tali dati le competono i diritti di cui all'articolo 13 del decreto suddetto che le Parti dichiarano di conoscere nella sua interezza.

Le Parti dichiarano altresì di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del contratto.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 13 – Qualsiasi comunicazione richiesta e consentita dalle disposizioni di questo Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata a/r o telegramma (eventualmente anticipata via e-mail), sempreché sia indirizzata come segue:

se a **CERGAS – UB** in:

Via Röntgen 1 – 20136 Milano – alla att.ne prof. Giorgio Fiorentini
e-mail:giorgio.fiorentini@sdabocconi.it

se a **Agenzia delle Onlus**:

Via rovello 6 – 20121 Milano – alla att.ne del Sig. Gabrio Quattropani
e-mail:gabrio.quattropani@agenziaperleonlus.it

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna Parte potrà comunicare all'altra successivamente alla data di questo Contratto, in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuri, le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Letto, approvato e sottoscritto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 38 - del 15/02/2011 Costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato a redigere un allegato alle Linee Guida per la raccolta fondi specificamente dedicato alla raccolta dei fondi nelle emergenze umanitarie;

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Considerato che in relazione ai compiti attribuiti l'Agenzia per le Onlus esercita poteri di indirizzo, promozione e vigilanza per quanto concerne l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in relazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali;

Atteso che con propria deliberazione n. 148 del 13 aprile 2010 il Consiglio dell'Agenzia ha approvato il documento "Linee Guida per la raccolta dei fondi", successivamente pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia e adeguatamente diffuso attraverso audizioni ed eventi di coinvolgimento delle organizzazioni non profit sul territorio nazionale;

Considerato che sia nel corso degli eventi di promozione territoriali sia in ambito consiliare è emersa l'esigenza di trattare una particolare accezione della raccolta dei fondi circoscritta agli appelli in occasione delle emergenze umanitarie, che per loro natura presentano condizioni e caratteristiche peculiari non assimilabili alle raccolte ordinarie oggetto delle citate Linee Guida;

Atteso inoltre che al fine di valutare l'opportunità di aggiungere tale specifico allegato alle Linee Guida, l'Agenzia ha organizzato un seminario di studio in collaborazione con l'associazione Agire (Agenzia italiana per la risposta alle emergenze), che si è svolto a Roma il 22 novembre 2010

presso la sede del Cnel, al quale erano presenti circa 50 operatori, e che da tale ambito è emersa la richiesta di produrre un documento che potesse completare le succitate Linee Guida, anche in ragione delle molteplici emergenze umanitarie che negli ultimi anni hanno coinvolto l'Italia e molti paesi extraeuropei, i cui appelli di raccolta hanno mobilitato ingenti donazioni e per le quali è dovuta ai cittadini donatori trasparenza e certezza di destinazione dei fondi;

Valutato pertanto necessario procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di elaborare un documento integrativo delle Linee Guida per la raccolta dei fondi, specificamente dedicato a trattare il tema della raccolta dei fondi nelle emergenze umanitarie, i cui componenti sono individuati *ad intuitu personae* fra rappresentanti di reti di enti non profit particolarmente attivi nelle raccolte durante le emergenze e nella successiva realizzazione dei progetti, e fra rappresentanti di organismi del settore con competenza in materia di raccolta fondi, che risulta formato da cinque componenti, dei quali due rappresentanti di Agire, un rappresentante di Focsiv, un rappresentante di Caritas Italiana e un rappresentante dell'Istituto Italiano della Donazione;

Indicato che ad ogni componente del gruppo di lavoro sia riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio se necessarie;

Considerato che il pieno funzionamento del gruppo di lavoro, in relazione al rimborso delle spese che i componenti dovranno sostenere nel corso del loro mandato, alle spese che si renderanno necessarie per la produzione di documenti e per l'organizzazione generale delle riunioni, comporta un finanziamento di Euro 4.000,00= (oneri inclusi);

Specificato che l'importo di cui sopra sarà finanziato con apposito stanziamento a valere sulle allocazioni previste per le attività del Centro di Responsabilità 1 - Direzione Generale - del Bilancio di previsione 2011, destinato alle realizzazioni inerenti il progetto "Raccolta Fondi", sul quale è stata accertata la disponibilità dei fondi;

Ravvisata l'opportunità di aggiornare periodicamente il Consiglio in ordine allo stato di attuazione dei compiti di tale gruppo di lavoro;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore Generale in data 11 febbraio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 11 febbraio 2011;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare la spesa di Euro 4.000,00= (oneri inclusi) quale importo finalizzato a sostenere le spese per il funzionamento complessivo del gruppo di lavoro costituito con lo scopo di elaborare un documento da allegare alle Linee Guida nel merito della raccolta dei fondi nelle emergenze umanitarie, come in premessa specificato;

2. di stabilire che il gruppo di lavoro di cui al punto 1. è formato da cinque componenti, dei quali due in rappresentanza di Agire, uno per Focsiv, uno per Caritas Italiana e uno per l’Istituto Italiano della Donazione, i cui nominativi saranno comunicati al responsabile del servizio Studi e Promozione;
3. di stabilire che per lo svolgimento del compito di cui al punto 1., ai componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio se necessarie;
4. di attribuire al Consigliere Edoardo Patriarca il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro e alla dott.ssa Vilma Mazza la funzione di coordinamento tecnico-amministrativo;
5. di indicare che l’importo di cui al punto 1. sarà finanziato con apposito stanziamento a valere sulle allocazioni previste per le attività del Centro di Responsabilità 1 – Direzione Generale – del Bilancio di previsione 2011, relativamente al progetto “Raccolta Fondi”, su cui è accertata la disponibilità finanziaria;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 70 - del 24/03/2011 Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);

IL CONSIGLIO DELL’AGENZIA PER LE ONLUS

Visti:

l’art. 3. commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell’Agenzia:

- . n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus;
- . n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all’approvazione del regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus, approvato successivamente con D.P.C.M. del 2 novembre 2009;
- . n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- . n. 368 del 28 ottobre 2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- . n. 418 del 10 dicembre 2010 con la quale sono state approvate le linee operative per la realizzazione del programma di attività dell’Agenzia per l’anno 2011;

Ricordato che con deliberazione n. 4 del 14 gennaio 2011 è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance per il personale in servizio presso l’Agenzia per l’anno 2011, in applicazione della disposizione dell’articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Evidenziato che i principi informatori della normativa contenuta nel citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, insieme a quelli riferiti alla misurazione e valutazione della performance, sono quelli attinenti alla trasparenza delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei cittadini e della collettività, quale strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento, anche a garanzia della legalità;

Atteso che, in relazione alle norme sopra richiamate, l'Agenzia deve in particolare:

- adottare modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance (art. 3, comma 3);
- garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti (art. 11, comma 1);
- adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, con indicazione delle iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, specificando altresì le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative ivi previste (art. 11, commi 2 e 7);
- creare sul sito istituzionale un'apposita sezione denominata "trasparenza, valutazione e merito" ove pubblicare tutti i dati indicati all'articolo 11, comma 8;
- provvedere a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata previsti dalla normativa vigente (art. 11, comma 5);

Rilevato che, in ottemperanza alle disposizioni qui richiamate, è stato predisposto, in collaborazione con l' Organismo indipendente di valutazione costituito con deliberazione n. 292 del 14.7.2010, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, unito al presente provvedimento quale sua parte integrante, che prevede l'articolazione delle iniziative per il triennio 2011-2013, con particolare indicazione delle iniziative da realizzare nel corso dell'anno 2011;

Ritenuto di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità secondo i principi, le linee e le iniziative contenuti nel testo allegato al presente provvedimento;

Atteso che il presente provvedimento non ha allo stato riflessi finanziari diretti per l'Agenzia;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore generale in data 23 marzo 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 23 marzo 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2011-2013, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo i contenuti del documento richiamato in premessa e allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

2. di demandare al Direttore generale gli incumbenti attuativi afferenti in particolare l'anno 2011 in collaborazione anche con l'Organismo indipendente di valutazione;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ'

(Articolo 11 comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150)

PREMESSA

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

- 1. dati da pubblicare**
- 2. modalità di pubblicazione**
- 3. descrizione delle iniziative per garantire un adeguato livello di trasparenza**
- 4. sezione programmatica su modalità e tempi di attuazione delle azioni previste**
- 5. collegamenti con il Piano della performance**
- 6. descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholders**
- 7. posta elettronica certificata**

PREMESSA

Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, anche a garanzia della legalità. Sono questi i principi informatori, insieme a quelli riferiti alla misurazione e valutazione della performance, della normativa contenuta nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

In relazione alle norme richiamate l'amministrazione deve in particolare:

- adottare modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti la misurazione e la valutazione della performance (art. 3 comma 3);
- garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti (art. 11 comma 1);
- adottare, sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, un Programma triennale per la

trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, con indicazione delle iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, specificando altresì le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative ivi previste (art. 11 commi 2 e 7);

- creare sul sito istituzionale un'apposita sezione denominata “trasparenza, valutazione e merito” ove pubblicare tutti i dati indicati all'articolo 11 comma 8;
- provvedere a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata previsti dalla normativa vigente (art. 11 comma 5).

Sulla base delle linee guida formulate dalla CiVIT si provvede a definire il Programma per la trasparenza e l'integrità dell'Agenzia per le Onlus, calibrato naturalmente sulla sua particolare situazione funzionale e organizzativa.

A tale riguardo è opportuno ricordare che l'Agenzia, in relazione alle norme istitutive, è chiamata ad operare affinché su tutto il territorio nazionale sia perseguita un'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare concernente le Onlus, gli enti non commerciali, il terzo settore in generale. Le attribuzioni sono sintetizzabili nell'esercizio dei poteri di indirizzo, di promozione, di vigilanza e controllo per quanto riguarda le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli enti non commerciali, il terzo settore in generale.

A fronte di tali attribuzioni l'Agenzia in questi anni, a partire dal 2002 anno di insediamento, ha adottato numerosi provvedimenti di carattere organizzativo per assicurare lo sviluppo della propria attività. La situazione organizzativa interna è rimasta nelle condizioni iniziali di sottodimensionamento organico. Negli anni il numero di personale distaccato da altre amministrazioni pubbliche presso l'Agenzia è sempre stato molto al di sotto delle 35 unità previste dal DPCM n. 329/2001.

Per ovviare alle oggettive difficoltà gestionali l'Agenzia si avvale di supporti esterni alle attività dei vari compatti operativi. La struttura organizzativa si articola in tre unità, la Direzione Generale, il Servizio Indirizzo e Vigilanza e il Servizio Studi e Promozione.

L'organo di indirizzo politico-amministrativo è rappresentato dal Consiglio (1 presidente, 10 consiglieri).

In questo quadro sono da evidenziare le difficoltà incontrate per sviluppare in modo compiuto il sistema di pubblicizzazione delle informazioni sull'organizzazione, sugli atti e sulle attività dell'Agenzia.

Alle luce dei progressi in corso per la realizzazione del sistema informativo e sulla spinta vigorosa delle nuove disposizioni sopra richiamate, si ritiene di poter delineare di seguito un programma di trasparenza da realizzare in misura coerente con le nuove norme, con una certa gradualità seppure di breve periodo, come indicato nella successiva articolazione del programma.

Data la precaria situazione finanziaria e, di riflesso, organizzativa e tenuto conto della scadenza dell'attuale Consiglio (15 gennaio 2012) l'orizzonte del Programma non può andare oltre l'anno in corso, pur rappresentando una valida base anche per gli anni successivi.

1 - DATI DA PUBBLICARE

All'interno del sito istituzionale dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale sarà istituita una sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, tale sezione sarà raggiungibile attraverso un link, con la stessa denominazione, collocato nella home page.

Nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sarà pubblicato anche il presente Programma ed i suoi relativi statuti di attuazione nonché gli eventuali aggiornamenti.

DATI ISTITUZIONALI

- funzioni dell'Agenzia
- organi
- struttura
- regolamenti (organizzazione e funzionamento, procedimenti amministrativi, contabilità)
- delibere del Consiglio (pubblicità legale)
- avvisi e bandi di gara
- pubblicazioni
- contatti – indirizzo PEC

TRASPARENZA

1) Dati informativi relativi al personale:

a) curricula e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato (articolo 11 comma 8 lettere f e g del d.lgs. n. 150 del 2009), indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale (articolo 21 della legge n. 69 del 2009);

b) curricula dei titolari di posizioni organizzative (articolo 11 comma 8 lettera f del d. lgs. n. 150 del 2009);

c) curricula, retribuzioni, compensi e indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto (1 presidente, 10 consiglieri) (articolo 11 comma 8 lettera h del d.lgs. n. 150 del 2009);

d) nominativo e curriculum del titolare dell'Organismo indipendente di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance (articolo 11 comma 8 lettera e del d.lgs. n. 150 del 2009);

e) tassi di assenza e di maggior presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (articolo 21 della legge n. 69 del 2009);

f) ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti (articolo 11 comma 8 lettera d del d.lgs. n. 150 del 2009);

g) analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti (articolo 11 comma 8 lettera d del d.lgs. n. 150 del 2009);

h) codice disciplinare (articolo 55 comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 così come modificato dall'articolo 68 del d.lgs. n. 150 del 2009);

2) Dati relativi a incarichi e consulenze:

a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti (articolo 11 comma 8, lettera i, del d.lgs. n. 150 del 2009 e articolo 53 del d.lgs. n. 165 del 2001);

3) Altri dati informativi sull'organizzazione, i procedimenti, la performance e la trasparenza:

- a) Informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta (art. 54, comma 1, lettera a), del d.lgs. N. 82 del 2005);
- b) elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata (articolo 54, comma 1, lettera d, del d.lgs. n. 82 del 2005);
- c) elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale (art. 54, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 82 del 2005);
- d) Piano e Relazione sulla performance (articolo 11, comma 8, lettera b, del d. lgs. n. 150 del 2009);
- e) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (articolo 11 comma 8 lettera a del d.lgs. n. 150. del 2009);
- f) indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio precedente (articolo 23, comma 5, della legge n. 69 del 2009).

4) Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:

- a) servizi erogati agli utenti finali e intermedi (art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 279/97), contabilizzazione dei relativi costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento (art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009), da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance;
- b) contratti integrativi stipulati e relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo , informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa (art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009);

5) Dati relativi alle buone prassi:

- a) buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico (art. 23, commi 1 e 2, l. n. 69/2009);

6) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica:

- a) istituzione e accessibilità in via telematica di albi di beneficiari di provvidenze di natura economica (artt. 1 e 2, D.P.R. n. 118/2000);

7) Dati sul “Public procurement”:

- a) dati previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 163/2006.

Secondo quanto stabilito dalla CIVIT nelle Linee guida sopra menzionate tutte le voci elencata dalla delibera stessa saranno previste nella sezione dedicata, anche se i rispettivi contenuti non sono stati pubblicati, in tal caso sarà visualizzato un messaggio con l’indicazione che gli stessi sono in via di pubblicazione riportando la data prevista.

L’Agenzia nell’ambito dei programmi e delle iniziative che saranno attuati potrà provvedere alla pubblicazione di ulteriori dati, oltre dunque a quelli sopra elencati, che siano ritenuti utili a completare e migliorare il livello di trasparenza.

2 - MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI

La pubblicazione on line verrà effettuata in coerenza con quanto riportato nel documento “Linee Guida Siti Web” (www.innovazionepa.gov.it), in particolare con le indicazioni relative a: **trasparenza e contenuti minimi del sito; aggiornamento e visibilità dei contenuti; accessibilità e usabilità; classificazione e semantica; formati aperti; contenuti aperti.**

La coerenza con le indicazioni del suddetto documento trova puntualizzazioni operative, da seguire in sede di pubblicazione dei dati, nel paragrafo 4.1.1 della deliberazione n. 105/2010 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2010, n. 150)”.

Per quanto riguarda l’Agenzia è da evidenziare che la pubblicazione, modifica o integrazione dei dati sul sito verrà effettuata con l’osservanza dei principi di trasparenza e accessibilità sopra richiamati, con le modalità e i tempi indicati nella successiva sezione Programmatica, sia per quanto concerne i dati di carattere istituzionale sia, in particolare, per i dati della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.

3 - DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE

Le iniziative programmate hanno lo scopo di garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

A tale scopo viene individuato un Responsabile del procedimento “implementazione e aggiornamento dei dati sul sito dell’Agenzia” secondo le disposizioni del presente Programma nella persona del Direttore generale.

Con riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità, la pubblicazione di determinate informazioni risulta strumentale alla prevenzione della corruzione essendo riscontrabile un legame funzionale tra la disciplina della trasparenza e quella della lotta alla corruzione.

E' da rilevare inoltre un collegamento tra la materia della trasparenza e l'insieme dei principi e delle norme di comportamento corretto in seno alle pubbliche amministrazioni. La pubblicazione di un codice di comportamento, eventualmente integrato nel codice disciplinare, rappresenta un'iniziativa volta a completare gli adempimenti connessi alla garanzia della trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

Entro il termine dell'anno 2011 sarà infatti predisposta una proposta di **codice di comportamento** del personale dell'Agenzia da sottoporre al Consiglio. Successivamente all'approvazione il codice verrà pubblicato nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Sempre entro la conclusione dell'esercizio 2011 sono programmate altre tre iniziative:

- erogazione di sessioni di formazione in tema di trasparenza e legalità per tutti i dipendenti dell'Agenzia, in aula o a distanza, finalizzate a supportare e facilitare l'individuazione di aree sensibili e comportamenti a rischio;
- partecipazione a Forum per la condivisione di best practice in materia di trasparenza e integrità destinate al personale;
- creazione di spazi (FAQ o guide sintetiche) all'interno del sito istituzionale.

I tempi di realizzazione delle iniziative programmate coincidono con il 31 dicembre 2011, responsabile della realizzazione è il Direttore generale, che si avvarrà delle risorse umane disponibili.

4 - SEZIONE PROGRAMMATICA

In relazione a quanto anticipato nella premessa il Programma ha sostanzialmente valenza limitata all'anno 2011, anche se evidentemente le misure adottate potranno validamente continuare anche negli anni successivi 2012 e 2013.

E' da sottolineare che le diverse misure previste dal programma comportano una ristrutturazione del sito istituzionale tale da modificarne integralmente la struttura e il funzionamento. La ristrutturazione è già stata avviata e potrà completarsi nel corso dell'anno 2011.

In questa situazione si possono pertanto prevedere i seguenti obiettivi per l'esercizio 2011:

- 1) Garantire l'effettiva realizzazione del principio di trasparenza inteso come accessibilità totale delle informazioni previste dal d. lg. 150/2009 entro il 31\12\2011.**

L'obiettivo sarà conseguito attraverso la realizzazione delle seguenti fasi:

Fase	Prev. 30\6	Prev. 31\12	Responsabile
Creazione della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" all'interno del sito istituzionale articolato nelle categorie previste al punto 1 del presente documento con le modalità informatiche già in uso presso l'Agenzia	100%		
Individuazione delle informazioni soggette alla pubblicazione e dei soggetti	100%		

Fase	Prev. 30\6	Prev. 31\12	Responsabile
responsabili della loro trasmissione/segnalazione, compresi gli aggiornamenti			
Pubblicazione dei dati di cui al punto 1 del presente documento nella sezione implementata	100%		
Adeguamento delle modalità di pubblicazione <i>online</i> , in coerenza con le indicazioni riportate nelle “Linee Guida Siti Web” emanate dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:			
Pubblicazione delle informazioni (nuove ed aggiornamenti) entro 10 giorni assicurando la sequenza delle revisioni		100%	
Contestualizzazione delle informazioni pubblicate (tipologia, periodo di riferimento ed indicazione della fonte dell’informazione)		100%	
Inserimento all’interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” di strumenti di notifica degli aggiornamenti (ad esempio “Really Simple Syndication”)		100%	
Utilizzo nella pubblicazione di un formato aperto, anche in più di un formato (ad esempio XML, ODF, altri), con corredo di eventuali file di specifica (ad esempio XSD, XML, ...) e raggiungibili direttamente dalla pagina in cui le informazioni di riferimento sono riportate		100%	
Pubblicare i dati legati ad aspetti di Performance rilevanti per gli stakeholder con principale riferimento al grado di conseguimento dei target programmati rispetto agli obiettivi di particolare interesse		100%	
Garantire all’interno della sezione dedicata alla trasparenza la possibilità di rilasciare un feedback rispetto alla qualità delle informazioni pubblicate		100%	
Integrazione delle informazioni già pubblicate		100%	

Risorse umane destinate: Responsabile del procedimento e relativi collaboratori, mentre le risorse strumentali utilizzate per il perseguitento degli obiettivi di trasparenza sono identificate presso Servizio informatico della Provincia di Milano (v. convenzione) e presso la struttura interna.

2) Predisposizione di una proposta di Codice di comportamento del personale dell’Agenzia, eventualmente integrata nel Codice disciplinare, e pubblicazione nella sezione dedicata alla trasparenza.

L’obiettivo sarà conseguito attraverso la realizzazione delle seguenti fasi:

Fase	Prev. 30\6	Prev. 31\12	Responsabile
Elaborazione della proposta di Codice condivisa con il Direttore Generale	100%		
Presentazione/informativa alle Organizzazioni Sindacali – ove definite		100% (entro 30.9)	
Eventuale rielaborazione su feedback da parte delle OO.SS.		100% (entro 30.9)	
Stesura proposta finale e presentazione al Consiglio per approvazione		100% (entro 30.11)	
Pubblicazione nella sezione dedicata alla trasparenza		100%	

Risorse umane destinate: Responsabile del procedimento e relativi collaboratori.

Al fine di favorire la diffusione, la consultazione e la comprensione del Programma, l’Agenzia provvederà inoltre a pubblicare semestralmente lo stato di attuazione del Programma.

5 - COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

In questa sezione sono indicati:

- a. gli obiettivi, gli indicatori e i *target* presenti nel Piano della *performance* in ambito di trasparenza;
- b. la trasparenza delle informazioni relative alla *performance*.

6 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

L’Agenzia intende procedere gradualmente a sviluppare attività di coinvolgimento dei propri stakeholder nell’ottica del miglioramento continuo dei propri processi.

Si procederà in primo luogo ad effettuare una mappatura degli stakeholder di riferimento, tale attività sarà conclusa entro luglio 2011.

Il processo di coinvolgimento degli stakeholder, successivamente alla mappatura degli stessi, è articolato in due macro fasi parallele:

- 1) Analisi dei feedback rilasciati dagli utenti nell’apposito spazio garantito dalla realizzazione della penultima fase del Gantt dell’obiettivo n. 1 previsto nella sezione 4 del presente documento, dunque da avviare a partire dall’esercizio 2011. In particolare saranno selezionati i feedback più significativi in termini di emersione di aree di miglioramento/investimento ed aree di mantenimento in modo da calibrare interventi

mirati al miglioramento della soddisfazione dell'utenza ed al mantenimento delle aree di eccellenza.

- 2) In fase di elaborazione del Piano della performance dell'esercizio 2011 saranno coinvolti i principali stakeholder con particolare riferimento all'individuazione dei principali bisogni in termini di outcome ed output ed alle modalità possibili di soddisfazione degli stessi. Tale primo screening consentirà di adottare obiettivi condivisi e suscettibili di apportare reali e significativi miglioramenti nel livello di soddisfazione dei bisogni. Come già esposto nelle pagine precedenti verrà effettuata una rilevazione dello stato di attuazione degli obiettivi almeno semestrale e, laddove previsto in fase di programmazione, gli stakeholder saranno coinvolti nella fase di monitoraggio.

7 - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

La posta elettronica certificata rappresenta uno strumento valido per rendere effettivi i principi di trasparenza (articolo 11 comma 5 del d. lgs. n. 150 del 2009). Gli obblighi relativi all'istituzione e all'utilizzo della posta elettronica certificata sono stati oggetto di precedenti normative:

- articolo 6 comma 1 del d.lgs., n. 82/2005 (“per le comunicazioni di cui all'articolo 48 comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata”);
- articoli 16 comma 8 e 16 bis comma 6 del d.l. 29.11.2008 n. 185 convertito nella legge 28.01.2009 n. 2 (“le pubbliche amministrazioni istituiscono una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione a DigitPA”);
- articolo 34 della legge 18.06.2009 n. 69 (le pubbliche amministrazioni provvedono a pubblicare sul sito internet un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta; occorre altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili).

In attuazione degli obblighi previsti dalle norme richiamate, nel corso del 2010, l'Agenzia si è dotata di una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo è stato realizzato con gradualità. Considerato il rilievo che questo strumento può avere ai fini della trasparenza, dell'efficacia e della tempestività delle relazioni con i diversi soggetti con i quali l'Agenzia si interfaccia, nel corso del 2011 si provvederà a dare ulteriore sviluppo a tale mezzo, attraverso un'adeguata pubblicizzazione ed al suo utilizzo sempre più esteso per gran parte delle comunicazioni dell'Agenzia.

Sono previste due fasi di attuazione:

Fase	Prev. 30\6	Prev. 31\12	Responsabile
Utilizzo della casella di posta elettronica certificata (PEC) per il 20% delle comunicazioni		100% (entro 31\7)	
Utilizzo della casella di posta elettronica certificata (PEC) per il 50% delle comunicazioni		100%	

Risorse umane destinate: Responsabile del procedimento e relativi collaboratori.

Per tutti gli obiettivi riportati nel presente documento il Direttore generale risponde della realizzazione delle fasi descritte e, più in generale, del rispetto dei tempi previsti di pubblicazione ed aggiornamento delle informazioni.

Ai responsabili degli altri Servizi è assegnato l'obiettivo, da conseguire nel corso dell'intero esercizio di riferimento, di rispettare i tempi di trasmissione delle informazioni/aggiornamenti al Responsabile della loro pubblicazione nella sezione dedicata.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 71 - del 24/03/2011 Approvazione del documento elaborato dal Tavolo Tecnico istituito tra Agenzia per le Onlus, CNDCEC e OIC “Principio n. 1 - Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit”;

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Visti:

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
il d.p.c.m. 26 settembre 2000;
il d.p.c.m. 21 marzo 2001 n. 329;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999 n. 133;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Agenzia:

- . n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- . n. 70 del 12 marzo 2009, relativa al regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvato successivamente con D.P.C.M. del 2 novembre 2009;
- . n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- . n. 368 del 28 ottobre 2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- . n. 418 del 10 dicembre 2010 con la quale sono state approvate le – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività dell'Agenzia 2011;

Richiamata la deliberazione n. 316 del 13 luglio 2009 con la quale è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa finalizzato ad attuare rapporti di collaborazione tra l'Agenzia per le Onlus, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e l'Organismo Italiano di Contabilità;

Dato atto che sulla scorta di quanto fissato nel Protocollo d'intesa si è provveduto a costituire un Tavolo Tecnico, con le rappresentanze degli enti cointeressati, allo scopo di affrontare le problematiche di rendicontazione economico-finanziaria ritenute rilevanti e meritevoli di analisi congiunta e di individuare le modalità per dare attuazione all'intesa raggiunta;

Considerato che il Tavolo Tecnico, nel corso delle riunioni già effettuate, si è posto l'obiettivo di formulare i principi contabili per gli enti non profit e che, a tal fine, ha elaborato un documento preliminare denominato *“Quadro sistematico per la preparazione e per le presentazione del bilancio degli enti non profit”*;

Richiamata la deliberazione n. 361 del 4 ottobre 2010 con la quale è stato approvato il documento intermedio sopra citato ed è stata deliberata la pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale dell’Agenzia (contestualmente alla pubblicazione sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dell’Organismo Italiano di Contabilità) al fine di raccogliere osservazioni e commenti da parte degli operatori del Terzo settore;

Dato atto che il Tavolo Tecnico, alla luce dei rilievi e delle considerazioni pervenute, ha licenziato il documento definitivo “*Principio n. 1: Quadro sistematico per la preparazione e per le presentazione del bilancio degli enti non profit*”, a cui seguiranno i documenti contenenti i principi in materia di erogazioni liberali ed immobilizzazioni;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 22 marzo 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 22 marzo 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l’allegato documento “*Principio n. 1 - Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit*”, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di delegare gli uffici alla pubblicazione del citato documento sul sito ufficiale dell’Agenzia successivamente all’approvazione del medesimo anche da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dell’Organismo Italiano di Contabilità;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

PRINCIPI CONTABILI PER GLI ENTI NON PROFIT

PRINCIPIO N. 1

QUADRO SISTEMATICO PER LA PREPARAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI NON PROFIT

Marzo 2011

A cura del

Tavolo tecnico per l’elaborazione dei Principi contabili per gli enti non profit

Componenti

*Giancarlo Attolini
Elisabetta Magistretti*

*Marco Elefanti
Roberto Museo*

*Francesco Maria Perrotta
Adriano Propersi
Marco Venuti*

*Matteo Pozzoli
Luigi Puddu*

Delegati al progetto
Angelo Casò *Domenico Piccolo*
Adriano Propersi

SOMMARIO

- 1. PREMESSA**
- 2. AMBITO DI APPLICAZIONE**
- 3. POSTULATI DI BILANCIO**
 - 3.1 FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI*
 - 3.2 ASSUNZIONI CONTABILI*
 - 3.2.1 CONTINUITÀ AZIENDALE*
 - 3.2.2 COMPETENZA ECONOMICA*
 - 3.3 CLAUSOLE GENERALI*
 - 3.3.1 ESPOSIZIONE CHIARA*
 - 3.3.2 VERIDICITÀ*
 - 3.3.3 CORRETTEZZA*
 - 3.3.4 ACCOUNTABILITY*
 - 3.4 PRINCIPI GENERALI DI BILANCIO*
 - 3.4.1 COMPRENSIBILITÀ*
 - 3.4.2 IMPARZIALITÀ*
 - 3.4.3 SIGNIFICATIVITÀ*
 - 3.4.4 PRUDENZA*
 - 3.4.5 PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA*
 - 3.4.6 COMPARABILITÀ E COERENZA*
 - 3.4.7 VERIFICABILITÀ DELL'INFORMAZIONE*
 - 3.4.8 ANNUALITÀ*
 - 3.4.9 PRINCIPIO DEL COSTO*
 - 3.4.10 EVENTUALI CONFLITTI TRA CLAUSOLE GENERALI, CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODI APPLICATIVI*
- 4. CRITERI DI VALUTAZIONE**

1. PREMESSA

Il sistema informativo - contabile acquisisce per gli enti non profit (Enp) un ruolo fondamentale, poiché garantisce a coloro che supportano l'attività aziendale che le risorse messe a disposizione siano destinate al perseguitamento dello scopo istituzionale e contestualmente siano gestite in modo corretto.

Il bilancio, inteso come insieme di prospetti contabili quantitativi e qualitativi dell'Enp finalizzati a fornire una rappresentazione della posizione finanziario - patrimoniale e il risultato economico del periodo, rappresenta il principale strumento con il quale l'organizzazione può soddisfare le esigenze conoscitive dei propri stakeholder.

La mancanza di precisi riferimenti normativi in materia contabile rischia, tuttavia, di rendere la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato della gestione economica non comprensibili ai lettori esterni del bilancio.

Si consideri, in aggiunta, che una appropriata visione dello stato di salute aziendale fornisce anche agli operatori interni e, in particolare, all'organo di vertice un utile strumento di pianificazione, gestione e controllo delle risorse.

In questa prospettiva, Agenzia per le Onlus, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed Organismo Italiano di Contabilità hanno deciso di costituire un Tavolo tecnico

tramite cui definire i Principi contabili per la redazione del bilancio degli Enp che non sono tenuti all'applicazione di particolari disposizioni di legge in materia.

Il Tavolo tecnico si propone in tal modo di contribuire allo sviluppo del cosiddetto "Terzo settore" mediante la predisposizione di principi contabili generalmente accettati che siano capaci di conferire ai documenti economico-finanziari di sintesi degli Enp un valore informativo e comunicativo ancora superiore a quello già oggi attribuito.

I Principi contabili non si occupano di definire gli schemi di bilancio, già predisposti dall'Agenzia per le Onlus con l'Atto di indirizzo "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit".

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli Enp non trovano una precisa definizione a livello normativo né un preciso sistema classificatorio.

In termini generali con il termine "enti non profit" possono identificarsi tutte le organizzazioni la cui attività non è finalizzata a realizzare un lucro soggettivo od oggettivo e che operano in campi di attività di natura sociale di tipo solidaristico, quali l'assistenza sociale, la tutela dei soggetti svantaggiati, l'istruzione, la promozione di attività artistico - culturale, la ricerca scientifica, l'erogazione di servizi sociali e religiosi, la promozione di forme di sviluppo compatibili con il rispetto dell'ambiente.

A livello giuridico, rientrano tra gli Enp i seguenti soggetti⁵:

- a. associazioni riconosciute (art. 14 e segg., c.c.);
- b. fondazioni riconosciute (art. 14 e segg., c.c.);
- c. associazioni non riconosciute (art. 36 e segg., c.c.);
- d. comitati (art. 39 e segg., c.c.);
- e. fondazioni e associazioni bancarie (D.Lgs. 20.11.90, n.356, e L. 23.12.98, n.461; D.Lgs. 17.05.1999, n. 153);
- f. organizzazioni di volontariato (L. 11.08.1991, n.266);
- g. cooperative sociali (L. 8.11.1991, n.381);
- h. associazioni sportive (L. 16.12.1991, n. 398);
- i. organizzazioni non governative (art. 28, L. 26.02.1987, n. 49);
- j. enti di promozione sociale (art.3, co. 6, L. 25.08.1991, n.287);
- k. enti lirici (D.Lgs. 29.06.1996, n.367);
- l. centri di formazione professionale (L. 21.12.1978, n. 845);
- m. istituti di patronato (L. 30.03.2001, n. 152);
- n. associazioni di promozione sociale (L. 7.12.2000, n.383);
- o. imprese sociali (D.Lgs. 24.03.2006, n. 155, e decreti ministeriali del 24 gennaio 2008)⁶.

Si deve considerare che la mancanza di finalità lucrativa non implica di per sé l'impossibilità di realizzare un risultato di gestione positivo, seppure questo non possa costituire il fine ultimo dell'organizzazione.

In termini applicativi, è opportuno evidenziare che i Principi contabili rappresentano disposizioni tecniche gerarchicamente sotto-ordinate rispetto alle norme di legge.

Gli Enp tenuti all'adozione di specifiche norme giuridiche per la redazione del bilancio possono applicare i Principi contabili per gli enti non profit solo qualora questi siano compatibili con le pertinenti disposizioni legislative.

⁵ Gli enti non lucrativi possono configurarsi sotto il profilo tributario come enti non commerciali o enti commerciali. Gli enti non commerciali che soddisfano le condizioni di cui agli art. 10 e segg. del D.lgs. 4.12.1997, n. 460, assumono la posizione fiscale di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus).

⁶ Le imprese sociali aventi la forma giuridica degli enti di cui al Libro I del codice civile sono tenute a redigere il bilancio di esercizio secondo le Linee guida e gli schemi adottati dall'Agenzia per le Onlus, ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24.1.2008 "Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155".

Un bilancio di un Enp può essere dichiarato “conforme ai Principi contabili per gli enti non profit” nel solo caso in cui questo, fatta eccezione per le circostanze di cui al paragrafo 3.3., sia in linea con tutte le disposizioni emanate dal Tavolo tecnico.

3. POSTULATI DI BILANCIO⁷

3.1 FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

La formazione del bilancio, inteso quest’ultimo come insieme di prospetti contabili quantitativi e qualitativi finalizzati a fornire una rappresentazione della posizione finanziario-patrimoniale e il risultato economico del periodo di un ente in funzionamento, cioè di un ente caratterizzato da una continuità operativa, si fonda su principi contabili. I principi contabili sono quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure e i metodi di applicazione, che individuano i fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio. Si tratta di principi che hanno autorevole sostegno e avallo nella dottrina ragionieristica più avanzata e negli esperti amministrativi oculati e competenti, così da diventare di generale accettazione anche in un contesto internazionale.

I principi contabili si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio di esercizio e principi contabili applicati. I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono uniformarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio incluse quelle relative ad enti che operano in settori specialistici.

3.2 ASSUNZIONI CONTABILI

La redazione del bilancio degli Enp si fonda sulle assunzioni della continuità aziendale e della competenza economica.

I successivi principi contabili sono predisposti, perciò, sulla supposizione che tali presupposti siano validi.

Nel caso in cui una delle due assunzioni sia assente o venga meno, i redattori del bilancio sono tenuti ad adottare, laddove necessario, criteri alternativi.

In particolare, i principi contabili dispongono specifiche indicazioni per gli Enp che redigono i propri bilanci in base al criterio di cassa.

3.2.1 CONTINUITÀ AZIENDALE

I bilanci sono redatti in base al presupposto che l’ente sia in funzionamento e che continui ad esserlo nel prevedibile futuro, laddove con “prevedibile futuro” si intendono almeno i dodici mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio.

Si assume, in sostanza, che l’ente non abbia né l’intenzione né il bisogno di cessare né di ridurre significativamente il livello della propria attività; qualora esista l’intenzione o vi siano le condizioni per giungere a diverse conclusioni, devono essere utilizzati criteri alternativi che meglio possano rappresentare tale circostanza. Si pensi, per esempio, al caso in cui un Enp, istituito col fine di gestire uno specifico evento, termini la propria attività in corrispondenza della conclusione della manifestazione o, in via più generale, al caso in cui un Enp porti a termine la propria missione e cessi, di conseguenza, la propria attività. In tal caso, come anche nelle ipotesi in cui vi sia evidenza di situazioni patologiche che possano far presupporre lo stato di crisi irreversibile, allorché tale circostanza sia nota alla data di redazione del bilancio, è necessario fare riferimento a principi e criteri alternativi, in grado di poter meglio rappresentare la posizione patrimoniale - finanziaria e la gestione dell’ente. La definizione di principi e criteri di valutazione concernenti situazioni in cui non vi siano i presupposti per una continuità aziendale esula dal campo di applicazione del presente documento.

⁷ Le sezioni concernenti i “postulati di bilancio” e i “criteri di valutazione” del documento rappresentano una versione rivista e corretta delle pertinenti sezioni contenute in: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio delle aziende non profit”, 2006.

3.2.2 COMPETENZA ECONOMICA

I bilanci degli Enp dovrebbero, anche laddove non siano presenti norme cogenti, essere redatti secondo il principio della competenza economica. I bilanci redatti per competenza economica risultano i più adatti a fornire informazioni in merito al reale stato di salute dell'ente, con riferimento alla situazione patrimoniale - finanziaria ed a quella economica.

E' tuttavia consentito agli Enp di minori dimensioni, contraddistinti da strutture amministrative normalmente esigue, di redigere il bilancio secondo il principio di cassa.

Si raccomanda, in ogni caso, anche gli Enp di minori dimensioni di redigere il proprio bilancio in base alla competenza economica ognqualvolta questo sia possibile sotto il profilo delle risorse e rilevante per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'ente.

Il principio della competenza economica si fonda sulla irrilevanza delle dinamiche finanziarie rispetto alla rappresentazione del valore economico. Pertanto i proventi e gli oneri devono essere rappresentati nel rendiconto della gestione dell'esercizio in cui essi hanno trovato giustificazione economica.

Negli Enp il principio della competenza economica assume una connotazione più estesa di quanto non avvenga nelle aziende lucrative.

Laddove siano ravvisabili prestazioni sinallagmatiche, ossia prestazioni caratterizzate dalla presenza di uno scambio con il quale le parti si obbligano ad effettuare reciproci adempimenti, è opportuno identificare – come solitamente avviene nella prassi delle imprese - i costi di competenza dell'esercizio (definizione relativa) in funzione della correlazione di essi con i ricavi conseguiti nello stesso periodo di tempo (definizione assoluta).

Qualora non sia rinvenibile un ricavo immediato o mediato la competenza economica dei costi deve essere individuata non già in relazione al ricavo conseguito bensì quando:

- il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
- l'erogazione è avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o di godimento (nel caso di beni e servizi destinati a collettività individuate), ovvero il bene o il servizio è divenuto di pubblico beneficio o dominio (nel caso di attività a beneficio diffuso, quali le attività di ricerca, culturali ecc.).

La partecipazione del costo al processo produttivo si realizza quando:

- a. i costi sostenuti in un esercizio riguardano fattori che hanno la loro utilità nell'esercizio stesso ovvero, non ne sia identificabile o valutabile la futura utilità;
- b. la competenza economica dei costi può essere determinata anche sulla base di assunzioni del flusso dei costi (per esempio, l'utilizzo dei criteri del Fifo, Lifo o costo medio ponderato per la valutazione delle merci) o, in mancanza di una più diretta associazione, per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica (per esempio, l'ammortamento per la ripartizione sistematica dei beni aventi utilità pluriennale);
- c. viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
- d. l'associazione al processo produttivo o la ripartizione della utilità su base razionale e sistematica non siano di sostanziale rilevanza.

I proventi degli Enp sono di norma non correlati alle attività di carattere istituzionale da queste svolte secondo una logica sinallagmatica. Donazioni, contributi ed altri proventi di natura non corrispettiva, devono essere iscritti nel rendiconto della gestione dell'esercizio in cui questi sono riscossi, ovvero nell'esercizio in cui il titolo alla riscossione ha carattere giuridico.

Qualora sia ravvisabile una correlazione tra proventi comunque di natura non corrispettiva (donazioni e contributi) con specifiche attività dell’Enp, questi possono essere correlati con gli oneri dell’esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti le attività istituzionali degli Enp ed esprime la necessità di contrapporre agli oneri dell’esercizio, siano essi certi o presunti, i relativi proventi. Tale correlazione si realizza:

- a. per associazione di causa ad effetto tra proventi e oneri. L’associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente;
- b. per imputazione diretta di proventi al rendiconto della gestione dell’esercizio o perché associati al tempo o perché sia cessata la correlazione con l’onere;
- c. per imputazione indiretta di proventi al rendiconto della gestione dell’esercizio o perché associati al tempo o perché pur non essendo correlabili ad uno specifico onere sono comunque correlabili ad una o più attività dell’esercizio.

Nonostante il principio di competenza sia la tecnica di rilevazione più adatta per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale degli Enp, si ritiene ammissibile, nel rispetto dei postulati esposti in questo Principio contabile, che gli Enp di minori dimensioni⁸ possano utilizzare un sistema di rilevazione articolato sulle entrate e le uscite di cassa. Tali flussi, rappresentativi degli effettivi introiti ed esborsi che l’Enp ha effettuato nel corso dell’esercizio interessato, si sostanziano in un incremento o in un decremento della cassa e dei depositi a vista a disposizione dell’ente.

L’Enp può considerare di rilevare contestualmente alle variazioni di cassa anche le movimentazioni delle disponibilità liquide equivalenti, intese come attività e passività finanziarie che risultino:

- con scadenza a breve termine;
- ad alta liquidità;
- prontamente convertibili in valori di cassa noti;
- soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore.

La rilevazione delle disponibilità liquide equivalenti dovrà avere separata e distinta illustrazione⁹.

Gli specifici Principi contabili analizzano le circostanze in cui è ritenuto non possibile o adeguato adottare il principio della competenza economica.

3.3 CLAUSOLE GENERALI

Nella preparazione del bilancio, occorre tenere in considerazione, con riferimento agli aspetti valutativi e di informativa, le seguenti finalità preminentí:

- l’esposizione chiara;
- la veridicità;
- la correttezza;
- la ricerca di un elevato livello di responsabilità rispetto al dovere di rendicontazione (*accountability*).

Il raggiungimento di tali finalità può prevedere, in casi eccezionali e con motivazioni debitamente giustificate, una deroga all’applicazione degli specifici metodi applicativi e, laddove questi siano carenti, dei postulati di bilancio.

⁸ Alla data di redazione del presente Principio contabile, sono considerati “enti non profit di minori dimensioni” gli Enp con proventi e ricavi annui inferiori a 250.000 Euro. Si veda: Agenzia per le Onlus, “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”, § 1.3.

⁹ Se, per esempio, l’Enp è proprietario di titoli di Stato aventi scadenza entro tre mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, l’importo correlato ai buoni costituisce un incremento di disponibilità liquide equivalenti.

3.3.1 ESPOSIZIONE CHIARA

Il principio della chiarezza consiste nel prevedere che l'utilizzatore del bilancio possa comprendere, senza alcuna ambiguità, la natura e il contenuto delle poste, nonché le modalità di determinazione quantitativa delle stesse.

3.3.2 VERIDICITÀ

Il principio della veridicità mira ad assicurare, per un verso, la completezza della rappresentazione delle attività e delle operazioni oggetto di valutazione e, per altro verso, l'individuazione delle valutazioni economiche più confacenti alla realtà rappresentata, nel rispetto del *corpus* di regole normativamente predisposto e della finalità sottostante.

3.3.3 CORRETTEZZA

Il principio della correttezza identifica il rispetto delle regole tecniche che presiedono alla redazione del bilancio, tenuto conto dell'oggetto economico della rappresentazione (situazione patrimoniale e finanziaria e risultato della gestione aziendale): esso si sostanzia nella scelta delle norme contabili ritenute più idonee a rappresentare tale realtà in conformità alla filosofia legale e nella comunicazione non fuorviante dei risultati raggiunti, a cui va associata ogni altra informazione che consenta una rappresentazione corretta di tale risultato.

3.3.4 ACCOUNTABILITY

Uno degli obiettivi nella redazione del bilancio delle Enp è quello di contribuire alla creazione e allo sviluppo di un clima di fiducia all'interno della collettività/comunità di riferimento. Per poter raggiungere tale risultato, occorre che l'attività dell'Enp sia trasparente e coerente con le decisioni intraprese (*accountable*).

Nella redazione del bilancio, in particolare nella Relazione di missione, l'Enp deve dare prova della propria attenzione alle regole di responsabilità nei confronti della collettività di riferimento (*responsibility*), indicando, laddove utile ai fini informativi e comunicativi, i livelli di efficacia ed efficienza raggiunti. Pertanto nel processo di redazione del bilancio deve essere perseguito l'obiettivo della effettiva esplicazione delle attività poste in essere dall'organizzazione.

Il rispetto delle suddette condizioni porta all'adozione continuativa di schemi e prospetti di bilancio strutturati ed efficacemente adeguati a fornire la più approfondita informativa comparabile nello spazio e nel tempo: l'obiettivo complessivo è pertanto quello di realizzare una effettiva trasparenza sui risultati dell'Enp. Di particolare utilità potrebbe essere la pubblicazione di prospetti informativi correttamente tratti dai documenti di bilancio.

3.4 PRINCIPI GENERALI DI BILANCIO

I principi generali di bilancio o postulati sono individuabili essenzialmente in:

- comprensibilità;
- imparzialità (neutralità);
- significatività;
- prudenza;
- prevalenza della sostanza sulla forma;
- comparabilità e coerenza;
- verificabilità dell'informazione;
- annualità;
- principio del costo.

3.4.1 COMPRENSIBILITÀ

Il principio della comprensibilità deve anch'esso essere concepito, per molti aspetti, come un concetto rafforzativo della rappresentazione veritiera e corretta. Il sistema dei prospetti contabili contenuti nel bilancio deve poter essere comprensibile nella sua sostanza e nella sua forma.

Sotto il profilo sostanziale, il bilancio deve mostrare una chiara e intelligibile imputazione degli elementi alle specifiche poste.

Per quanto concerne l'aspetto formale, il bilancio deve proporre una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali nonché una esauriente informativa di carattere qualitativo negli appositi documenti. Le classificazioni devono garantire contestualmente analiticità e sinteticità nell'analisi dei fenomeni gestionali. Una eccessiva analiticità può disperdere e confondere le informazioni più significative, mentre una eccessiva sinteticità rischia di fornire un quadro non esauriente dell'attività svolta.

3.4.2 IMPARZIALITÀ

Le informazioni contenute nei prospetti contabili devono, in aggiunta, essere imparziali (neutre), ossia scritte da distorsioni preconcette. Il bilancio non è imparziale se tramite la presentazione di natura discorsiva di particolari dati o informazioni tende a orientare le decisioni degli utilizzatori in direzione divergente rispetto a quella coerente. Il fatto che il bilancio sia indirizzato a una specifica categoria di soggetti, invece, non è elemento decisivo per determinare la non neutralità dello stesso¹⁰.

3.4.3 SIGNIFICATIVITÀ

Le informazioni sono significative quando sono in grado di influenzare le decisioni, non soltanto economiche, degli utilizzatori, aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti e futuri.

Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente.

La significatività dell'informazione è correlata alla sua natura e alla sua portata quantitativa (rilevanza). La significatività dell'informazione è influenzata dalla sua natura e dalla sua rilevanza. In alcune circostanze, la natura della sola informazione risulta sufficiente per determinare la sua significatività. L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa e fornisce una soglia o un limite piuttosto che rappresentare una caratteristica qualitativa primaria che l'informazione deve possedere per essere utile.

Negli Enp, attraverso l'informativa di natura qualitativa s'intende dimostrare che il fine dell'ente è prevalentemente quello di creare un valore sociale per la comunità.

3.4.4 PRUDENZA

La redazione del bilancio prevede necessariamente l'esercizio di un giudizio soggettivo nella imputazione di determinate poste in bilancio. Ciò è dovuto al fatto che la competenza economica prevede l'iscrizione di oneri o proventi che spesso hanno avuto una manifestazione economica ma che non hanno ancora trovato equivalente manifestazione monetaria¹¹. Nella valutazione degli elementi di bilancio, occorre fare uso del principio della prudenza, che consiste nell'impiego di un grado di cautela nell'esercizio dei giudizi necessari per l'effettuazione delle stime affinché le attività e i proventi non siano sovrastimati e le passività e gli oneri non siano sottostimati. L'utilizzo di tale principio, inoltre, comporta l'iscrizione dei proventi solamente nelle ipotesi in cui questi

¹⁰ Per esempio, il bilancio di un Enp che acquisisce contributi da privati al fine di erogare finanziamenti per opere sociali deve fornire informazioni più attente concernenti l'utilizzo delle risorse, in quanto ha negli erogatori il proprio pubblico privilegiato; non per questo il bilancio della Fondazione è da considerarsi privo della caratteristica della neutralità.

¹¹ Si pensi, per esempio, alla vendita di un cespote, finalizzata a creare liquidità in vista di un finanziamento di ricerca. Tale vendita crea contestualmente la rilevazione di un provento (da iscrivere nel rendiconto gestionale) e di un credito. Se il debitore è insolvente, sarà necessario rivedere l'importo del credito iscritto in bilancio e l'eventuale rettifica dovrà necessariamente essere basata su una previsione dell'attività futura del debitore; tale previsione potrà essere confermata o smentita solo da eventi futuri, che, in quanto tali, sono coperti necessariamente da un'alea.

siano effettivamente realizzati e l'imputazione degli oneri anche qualora questi siano anche solamente probabili.

3.4.5 PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma rappresenta per molti aspetti un corollario della clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta. La sostanza rappresenta l'essenza nonché la rilevanza economica dell'evento.

Con riferimento alla inscindibilità dei documenti che formano lo schema di rappresentazione degli Enp, laddove i prospetti quantitativi non possano realizzare appieno il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, i documenti discorsivi del bilancio (solitamente la nota integrativa e la relazione di missione) devono contenere tutte le informazioni di carattere qualitativo che consentano di rendere la rappresentazione veritiera e corretta.

3.4.6 COMPARABILITÀ E COERENZA

Per poter fornire informazioni utili il bilancio deve poter essere comparabile. L'accezione di comparabilità assume un duplice significato: spaziale e temporale.

Il bilancio è comparabile nello spazio quando è possibile confrontare i risultati ottenuti dall'ente con quelli di altri Enp. Tale fine può essere raggiunto tramite l'impiego da parte degli Enp dei medesimi principi generali di redazione e dei medesimi criteri applicativi.

Il bilancio è comparabile nel tempo quando è possibile confrontare i risultati ottenuti dall'ente con quelli ottenuti dallo stesso in esercizi passati. Tale finalità è raggiungibile solamente applicando in maniera costante i medesimi principi e criteri nel corso del tempo. Questa caratteristica si concretizza con l'evidenziazione dei medesimi dati quantitativi e delle stesse informazioni qualitative in maniera costante nel tempo. Il requisito della comparabilità nel tempo non deve, però, costituire un ostacolo alla possibilità di fornire un'informativa sempre più corretta. Per esempio, laddove un ente venisse a conoscenza di nuove informazioni in merito a uno specifico fatto od operazione che comportino il cambiamento di contabilizzazione dello stesso, l'ente non solo può cambiare criterio ma è tenuto a farlo in base alla clausola generale di rappresentazione veritiera e corretta.

3.4.7 VERIFICABILITÀ DELL'INFORMAZIONE

Le informazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario desumibili dal bilancio devono essere verificabili attraverso un'indipendente ricostruzione del procedimento contabile, tenendo conto altresì degli elementi soggettivi che hanno influenzato la stesura del bilancio stesso.

In altre parole, solo ripercorrendo l'iter logico che ha guidato i redattori nelle scelte e nelle valutazioni che ogni bilancio necessariamente implica, il lettore è messo nelle condizioni di controllare come si sia giunti a certi dati e, dunque, di poter percepire la capacità informativa dei valori indicati.

3.4.8 ANNUALITÀ

Tale principio stabilisce il vincolo delle operazioni ad un esercizio annuale, in modo da agevolare il controllo dell'attività dell'ente. Il bilancio relativo a tale periodo deve essere redatto in modo da consentire la comparabilità nel tempo dei dati aziendali e la sua comparabilità con i bilanci di altri enti dello stesso settore. Il principio dell'annualità normalmente si concretizza nell'approvazione del bilancio (di norma entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio).

3.4.9 PRINCIPIO DEL COSTO

Il criterio di valutazione più comunemente usato è il costo storico. Esso generalmente si combina con altri criteri.

Il principio del costo si presenta di facile applicabilità, in quanto riduce la possibilità di valutazioni soggettive.

E' caratterizzato da due configurazioni:

1. *Il costo d'acquisto.* Nell'oggetto di calcolo sono inclusi gli oneri sostenuti per l'acquisizione e la predisposizione all'utilizzo del bene acquisito.
2. *Il costo di produzione.* Il valore si ottiene dalla somma dei costi sostenuti per la sua produzione in economia, ossia all'interno dell'Enp. Concorrono alla determinazione del valore suddetto sia i costi diretti, sia i costi indiretti ragionevolmente imputabili al prodotto/servizio secondo criteri di razionalità relativa.

3.4.10 EVENTUALI CONFLITTI TRA CLAUSOLE GENERALI, CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODI APPLICATIVI

Si può verificare, talvolta, che nella redazione del bilancio si presentino situazioni di conflitto tra clausole generali e/o caratteristiche qualitative.

Il bilancio deve tendere a perseguire le cosiddette clausole generali; ciò significa che una caratteristica qualitativa non può, in alcun modo, portare a scelte contabili contrarie ai fini indicati nelle clausole generali.

Laddove vi sia un conflitto tra più caratteristiche qualitative, occorre stabilire quale caratteristica debba essere utilizzata, in base alle disposizioni legislative e tecniche in materia, alle specifiche situazioni ed alle finalità che il bilancio si propone di raggiungere.

La scelta di un determinato criterio comporta l'applicazione dello stesso in situazioni simili o analoghe.

In casi eccezionali le disposizioni dei Principi contabili possono porsi in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta. In tali casi, occorre derogare alla previsione dando illustrazione delle motivazioni e indicando gli effetti di tale deroga.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

Il processo di misurazione avviene attraverso la determinazione di un valore. Esso comporta l'individuazione di appositi criteri di valutazione.

I criteri di valutazione negli Enp possono così individuarsi:

- *Il costo storico.* Le attività sono iscritte per l'importo effettivamente pagato per l'acquisizione del fattore produttivo al momento della sua acquisizione. Le passività sono iscritte al valore effettivamente ricevuto quale controprestazione.
- *Il costo corrente.* Le attività sono iscritte al valore che si dovrebbe pagare se il fattore produttivo fosse acquisito al momento attuale. Le passività sono iscritte all'importo che si dovrebbe versare per estinguere l'obbligazione al momento attuale.
- *Il presunto valore di realizzo (estinzione).* Le attività sono iscritte al valore monetario che si potrebbe ottenere dalla vendita o realizzo del fattore produttivo, in condizioni di normale funzionamento. Le passività sono iscritte per l'importo monetario che si dovrebbe versare per estinguere l'obbligazione, nel corso del normale svolgimento dell'attività aziendale.
- *Il valore attuale.* Le attività sono iscritte al valore attualizzato dei flussi finanziari futuri in entrata che il fattore produttivo si prevede possa generare, in condizioni di normale funzionamento. Le passività sono iscritte al valore attualizzato dei flussi finanziari in uscita che si prevede debbano essere versati per estinguere l'obbligazione, nel corso del normale svolgimento dell'attività aziendale.
- *Il fair value.* Il valore al quale i beni o i servizi erogati possono essere scambiati da parti consapevoli e disponibili nell'ambito di uno scambio paritario.

Gli specifici Principi contabili prevedono le configurazioni necessarie per misurare le poste di bilancio.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 115 - del 24/03/2011 Integrazione del contratto di edizione del Libro Bianco sul Terzo Settore.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Considerato che in relazione ai compiti attribuiti l'Agenzia per le Onlus esercita poteri di indirizzo, promozione e vigilanza per quanto concerne l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in relazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali;

Richiamata la deliberazione n. 412 dell'8 novembre 2010 con la quale è stato approvato il contratto di edizione del volume "Libro banco sul Terzo settore" con l'Editrice Il Mulino di Bologna per la spesa di Euro 20.250,00= (Iva inclusa), relativa all'acquisto – da parte dell'Agenzia - di n.1.500 copie dell'opera ad un prezzo scontato del 50% di quello indicato in copertina, quantificato in Euro 27,00=, la cui entità è stata stabilita sulla base del numero presunto di pagine componenti il volume finito;

Visto il contratto di edizione stipulato fra le parti, sottoscritto dalle stesse in data 17 novembre 2010, e segnatamente il punto 2. dello stesso in cui è contemplata la clausola in base alla quale se il numero effettivo delle pagine a stampa fosse risultato superiore a n.368, il prezzo di copertina sarebbe aumentato di Euro 1,00= per ogni sedicesimo di pagine aggiuntive;

Atteso che l'elaborazione dei testi da parte degli autori è giunta alla seconda e ultima fase e che al contempo sono stati realizzati anche gli apparati di rito, quali la presentazione, l'indice, la bibliografia, l'indice analitico dei nomi e degli argomenti, la nota biografica degli autori, giungendo nel complesso a determinare un aumento delle pagine rispetto al quantitativo previsto inizialmente, definito ora in numero di 496 pagine, tale per cui si rende necessario aumentare il prezzo di copertina a Euro 35,00 per copia;

Ritenuto pertanto di integrare la spesa stanziata, come specificato nella citata deliberazione n.412, con l'importo di Euro 6.000,00= (Iva inclusa) in relazione all'aumentato numero di pagine del volume a stampa e del conseguente innalzamento del prezzo di copertina, per una spesa complessiva di Euro 26.250,00= (Iva inclusa);

Visto il D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, con particolare riferimento all’art.125;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici”;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore Generale in data 23 marzo 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 23 marzo 2011;

Con voti unanimi e concordi, resi nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare l’integrazione del contratto di edizione del “Libro Bianco sul Terzo settore” con la società editrice Il Mulino s.p.a. di Bologna, secondo le regole e condizioni indicate in tale documento, per l’importo di Euro 6.000,00= (Iva inclusa), così come in premessa specificato;
2. di indicare che l’importo di cui al punto 1. sarà finanziato con apposito stanziamento a valere sulle allocazioni previste per le attività del Centro di Responsabilità 1 – Direzione Generale- del Bilancio di previsione 2011, destinato alle realizzazioni inerenti lo sviluppo dei progetti dell’Agenzia per le Onlus, che sarà adeguatamente assestato in sede di prima variazione del bilancio;
3. di demandare al Direttore Generale l’adozione degli atti connessi all’attuazione del presente provvedimento;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ELENCO DELLE DIREZIONI REGIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CHE HANNO INVIATO UNA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO, IN BASE AL DECRETO N. 266 DEL 18.07.2003, IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI INDICATE NELLE NOTE RICHIAMATE IN OGGETTO E DI SEGUITO ELENcate, RISULTANTI ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE ONLUS MA DELLE QUALI NON È STATO POSSIBILE ACQUISIRE ALCUNA DOCUMENTAZIONE UTILE A VALUTARE IL LEGITTIMO GODIMENTO DA PARTE DELLA STESSA DELLA QUALIFICA SOGGETTIVA DI ONLUS:

- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Molise;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE QUALI È STATO RICHIESTO UN PARERE PREVENTIVO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 3 E 4, DEL D.M. N. 266 DEL 18 LUGLIO 2003, DALLA DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

- A.I.C.I. Associazione Internazionale Costruiamo Insieme
- Associazione "Artemusica" - onlus
- Associazione A.V.E.C.C.E.C. Ecclesia Associazione di volontariato
- Associazione culturale Golem
- Associazione culturale per sport dilettantistici "Centro studi danza"
- Associazione Ferrara Assistenza e Salute onlus
- Associazione musicale Giuseppe Verdi
- Associazione Resistenza Padovana
- Associazione Servisan onlus
- Associazione sportiva dilettantistica Scioanch'io
- Associazione Tam Tam Brasile onlus
- Associazione Urologia Mestrina
- Irpinia Arte Onlus Avellino Italia
- Le Soleil Cooperativa sociale a r.l.
- O.M.N.I.A. onlus
- Società istituto di ricerche economiche e formativa "Labor Italia - Molise"
- Società Raggi di sole onlus

ELENCO DELLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE HANNO INVIATO UNA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO, IN BASE ALL'ART. 4, COMMA 2- LETT. F) DEL DPCM N. 329/01 CON IL QUALE IL LEGISLATORE HA STABILITO L'OBBLIGO A CARICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI RICHIEDERE IL PARERE PREVENTIVO ALL'AGENZIA PER LE ONLUS IN ORDINE ALLA DECADENZA TOTALE O PARZIALE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1997, N. 460:

- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Molise;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE QUALI È STATO RICHIESTO UN PARERE PREVENTIVO IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS DI CUI ALL'ART. 11 DEL D.LGS. 4 DICEMBRE 1997, N. 460 DALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

- "A.S. ONLUS - POLISPORTIVA - ROLLER - SKATES ISCHIA"
- "Associazione Culturale Cerillae - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

- "Associazione Culturale Jonica - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"
- "ASSOCIAZIONE HESTIA" - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)
- "Associazione musicale culturale caulonia - onlus" "A.M.C. CAULONIA - ONLUS"
- "FONDAZIONE SAN GAETANO CATANOSO onlus"
- A.C.O.F. Associazione culturale Olga Fiorini
- AERO CLUB G. Taramelli - Bergamo
- ASSAMI - Associazione Amici del conservatorio di Milano
- Associazione "ALJON ONLUS"
- Associazione "ARRCA - Associazione per la Ricerca sulla Ristrutturazione Cognitiva e l'Apprendimento - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"
- Associazione "Ars Liber Onlus"
- Associazione "AUXO ONLUS"
- Associazione "Centro Cristiano Efraim Onlus"
- Associazione "Centro Educazione e Formazione Ambientale Eolie, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" "CEA EOLIE ONLUS"
- Associazione "Comitato per il Parco del Ticinello - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)"
- Associazione "CORMONTIUM AUTO D'EPOCA"
- Associazione "daSud Onlus"
- Associazione "Ekoclub International" onlus
- Associazione "Gaia"
- Associazione "I VERBICARESI ONLUS" (I Vrivicarisi nel mondo)
- Associazione "IUS RHEGINUM - ONLUS"
- Associazione "LA MIA LIBERTA' - ONLUS"
- Associazione "LIBERITEATRI - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"
- Associazione "MARCORA ONLUS"
- Associazione "MOSAICO CALABRESE ONLUS"
- Associazione "Progetto Mistretta"
- Associazione "SANT'AGOSTINO"
- Associazione "SIDERP - Società Italiana di Dermatologia Pediatrica"
- Associazione "ZEPHYRIA ONLUS"
- Associazione ACCADEMIA DI SCIENZE UMANE "IL PORTICO"
- Associazione AGENFORM
- Associazione AMAKURU ONLUS
- Associazione Castanicoltori Comunità Montana del Grappa
- Associazione culturale di promozione sociale "Il telaio blu - onlus"
- Associazione culturale Santa Barbara
- Associazione di imprese sociali "LA RETE Onlus"
- Associazione di promozione sociale Pro Suzzolins onlus
- Associazione di volontariato "Europa Lyric Italian Opera Association - Onlus"
- Associazione di Volontariato "URIA" (ONLUS) sigla (AVU)
- Associazione di volontariato onlus "Nuova Solidarietà Internazionale -Polvica 2003"
- Associazione Donarsi
- Associazione E.RI.DOM.
- Associazione Hodos - onlus
- Associazione Insieme per Ruggero onlus
- Associazione italiana assistenza agli spastici - AIAS - organizzazione non lucrativa di utilità sociale sezione di Taormina
- Associazione KAPAMILYA JACKROSE in Italia ONLUS

- Associazione La Fenice onlus
- Associazione Mosaico o.n.l.u.s.
- Associazione non lucrativa di utilità sociale Valeria Onlus
- Associazione ONLUS TERRA MIA
- Associazione ornitologica "La Fenice"
- Associazione per lo sviluppo culturale e sociale "Re Ladislao" organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- Associazione San Giuliano di Puglia 31/10/2002 onlus
- Associazione Sine Terminus
- Associazione Solidarietà
- Associazione sportiva Tisandros
- Associazione Vegetariana Italiana ONLUS (A.V.I.)
- ASSOCIAZIONE VIAS (Valore, Informazione, Aggiornamento Scientifico) - Associazione per la Comunicazione e la Divulgazione Scientifica e Tecnologica - organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- Associazione Volontariato Croce Verde Taormina - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- Centro socio pastorale San Castrese
- Centro Studi Salvo d'Acquisto
- Ente "Nicola Amore" a favore degli infermi e poveri del comune di Roccamonfina
- Ente culturale per la Formazione Professionale, L'Istruzione, La Ricerca e L'Orientamento Onlus in sigla E.F.I.R.O. Onlus
- Ente Onlus San Gerardo
- F.I.A.V. Federazione italiana associazioni avicole
- Fondazione "CULTURA LIBERA SAPERE AUDE ONLUS"
- Fondazione Casa di riposo "Madonna della Neve" onlus
- Fondazione F. K. Vigliani Onlus
- Fondazione Luigia Gaspari Bressan - O.N.L.U.S.
- Fondazione Santa Severa
- Gruppo Cronos creazione sociale ed educativa - organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- Ispirazione - Fondazione per la ricerca e lo sviluppo dell'economia sociale, organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ente parrocchiale "Casa del Fanciullo" onlus